

***ADOLESCENTI ABUSANTI: ANALISI  
DI UN INTERVENTO CLINICO DI  
GRUPPO***  
**(Barbara Iacobucci)**

*...al mio sogno, che mi ha dato la forza  
di non arrendermi mai*

# INDICE

## INTRODUZIONE

I-II-III-IV

## CAPITOLO 1

### IL MINORE E IL SUO RAPPORTO CON LA GIUSTIZIA

	<i>Pag.</i>
Premessa	1
1.1 Principali tappe dello sviluppo del diritto penale minorile	2
<i>1.1.1 La nascita dei primi tribunali per i minori</i>	2
<i>1.1.2 Il codice Zanardelli</i>	4
<i>1.1.3 Il codice Rocco</i>	6
<i>1.1.4 La nascita del tribunale per i minorenni in Italia</i>	6
<i>1.1.5 Le svolte</i>	9
• <i>La legge 25 luglio 1956, n. 888 e l'osservazione scientifica della personalità</i>	9
• <i>Il d.p.r. n.616 del 1977 e il coinvolgimento degli Enti Locali</i>	10
1.2 I principi fondamentali della giustizia minorile nei documenti internazionali	11
<i>1.2.1 Le regole di Pechino</i>	12

1.2.2 <i>La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo</i>	15
1.3 L' attuale assetto del sistema di diritto e procedura penale minorile:	
il d.p.r. n. 448 del 1988	17
1.3.1 <i>Un presupposto dell' intervento penale: l' imputabilità</i>	18
1.3.2 <i>Un processo educativo, a misura del minore</i>	19
1.3.3 <i>L' extrema ratio del ricorso al carcere</i>	23
1.3.4 <i>Lettura critica del d.p.r. 448/88</i>	30
1.4 Le norme contro la violenza sessuale	32

## CAPITOLO 2

### UNA “ FASCIA A RISCHIO” ? DISAGIO E DEVIANZA NELL’ ADOLESCENZA

Premessa	34
2.1 Adolescenza, identità e compiti di sviluppo	35
2.2 Trasgressività e comportamenti a rischio	38
2.3 Il disagio, possibile premessa alla devianza	41
2.4. Dal disagio alla devianza	44
2.4.1 <i>Principali letture interpretative della devianza</i>	47
• <i>Il modello antropologico</i>	47
• <i>Il modello psicologico</i>	48
• <i>Il modello sociologico</i>	56
2.5 Il fenomeno del bullismo	61
2.5.1 <i>La psicologia del bullo</i>	63
2.5.2 <i>La psicologia della vittima</i>	63
2.5.3 <i>Le conseguenze</i>	64
2.5.4 <i>Le cause</i>	65

2.6 L' andamento della criminalità minorile	68
---	----

## CAPITOLO 3

### *L' ADOLESCENTE AUTORE DI REATI SESSUALI*

Premessa	75
3.1 L' abuso sessuale in adolescenza	77
3.2 Gli adolescenti <i>sex offenders</i>	79
3.2.1 <i>Caratteristiche dei ragazzi che abusano</i>	79
3.2.2 <i>Caratteristiche dell' abuso</i>	83
3.3 Teorie del comportamento sessualmente abusivo nell' adolescenza	87
3.3.1 <i>La prospettiva dei sistemi familiari</i>	87
3.3.2 <i>La prospettiva psicodinamica</i>	89
3.3.3 <i>La prospettiva dell' analisi funzionale</i>	90
3.3.4 <i>Il paradigma “ diathesis – stressor”</i>	91
3.3.5 <i>La teoria dell' apprendimento</i>	94
3.3.6 <i>La teoria del disturbo post traumatico da stress</i>	96
3.3.7 <i>La teoria del ciclo dell' abuso sessuale</i>	97
3.3.8 <i>I modelli del trauma</i>	99
• <i>Modelli dei 4 fattori</i>	100
• <i>La prospettiva dell' adattamento e la teoria del coping</i>	100
3.4 La funzione del gruppo nei reati sessuali	102
3.5 La valutazione prima del trattamento	104
3.5.1 <i>Valutazione guidata da ipotesi</i>	105
3.5.2 <i>Dalla valutazione al trattamento</i>	111
3.6 Il trattamento degli adolescenti <i>sex offenders</i>	112
3.6.1 <i>La relapse prevention</i>	114

## CAPITOLO 4

### *IL TRATTAMENTO DI GRUPPO PER ADOLESCENTI AUTORI DI ABUSO SESSUALE AL CENTRO TIAMA DI MILANO*

4.1	Obiettivi della indagine empirica	119
4.2	Il campione	120
4.3	Gli strumenti e le procedure di analisi	120
4.4	Analisi dei dati	123
4.4.1	<i>Tabella sinottica delle categorie relative alla percezione della vittima</i>	123
4.4.2	<i>Tabella sinottica delle categorie relative ai sentimenti sperimentati nei confronti della vittima</i>	126
4.4.3	<i>Tabella sinottica delle categorie relative alla percezione dei sentimenti sperimentati dalla vittima</i>	128
4.4.4	<i>Tabella sinottica della categorie relative alla percezione della responsabilità dell' abuso commesso</i>	130
4.4.5	<i>Percezione dei fattori interni alla base dei comportamenti abusivi</i>	136
4.4.6	<i>Percezione dei fattori esterni alla base dei comportamenti abusivi</i>	139
4.4.7	<i>Percezione degli strumenti per controllare gli impulsi alla coazione</i>	141
4.5	Discussione dei risultati	144
	Conclusioni	148
	Bibliografia	154
	Allegati	163

## Capitolo primo

### **Il minore e il suo rapporto con la giustizia**

#### **Premessa**

Per riuscire a comprendere a pieno il problema della devianza minorile, e quindi del rapporto del minore con la giustizia, è indispensabile ripercorrere l'evoluzione del concetto di minore e di diritto minorile.

L'evolversi del diritto minorile è andato di pari passo con la progressiva affermazione dell'infanzia come età specifica dell'uomo con caratteristiche peculiari proprie.

Il minore era considerato, fino alle codificazioni degli anni '40, oggetto di diritti e di aspettative altrui, e non un soggetto titolare di diritti e doveri propri. Ad esso non era riconosciuta la dignità di un uomo. "Era inimmaginabile che un ragazzo potesse esprimere e maturare una propria autonoma opinione; che potesse prendere decisioni concernenti la sua vita; che bisognasse creare specifiche istituzioni preposte alla sua protezione e al suo ascolto" (Di Nuovo, Grasso, 2005). "Si riteneva che soltanto al termine del processo educativo il minore potesse acquistare la dignità della persona, presupposto necessario per la titolarità, prima ancora dell'esercizio, dei diritti fondamentali" (Assante, Giannino, Mazziotti, 2005).

Il processo di affermazione dell'interesse del minore, in cui il minore è visto come effettivo titolare di diritti fondamentali (di libertà, di diritti sociali, come la salute, l'istruzione, la formazione, il lavoro), il cui esercizio è rimesso al minore stesso, è stato lento e graduale; è soltanto negli anni '70 che si incomincia ad

affermare più compiutamente che il minore è titolare di diritti propri e, conseguentemente, ad impegnarsi a costruire un organico sistema dei diritti dei minori. “Ed è veramente singolare il fatto che questo riconoscimento teorico non è nato sulla base di una riflessione della dottrina giuridica, che molto tardivamente si è occupata di questo settore del diritto, ma per l’iniziativa di un gruppo di magistrati che, per vocazione autentica, radicata su una sensibilità particolarmente acuta, hanno voluto impegnarsi negli organi giudiziari minorili, allora considerati di scarso valore e perciò destinati ai magistrati con minori capacità professionali” (Moro, 2002).

Una particolare incidenza nello sviluppo di una legislazione più adeguata a tutela dei diritti del minore ha avuto la nostra Carta costituzionale del '48, accogliendo una concezione personalistica dei rapporti di famiglia, nell’ambito del quale si delinea la figura del minore come individuo, con propria autonomia e personalità, secondo principi affermatasi anche sul piano internazionale.

È solo negli ultimi tre decenni che i principi costituzionali sono stati attuati e introdotti in maniera effettiva nel nostro ordinamento, prima con alcune decisioni della Corte costituzionale e con la legge del 1967 sull’adozione speciale a favore dei minori, poi con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

## **1.1 Principali tappe dello sviluppo del diritto penale minorile**

### ***1.1.1 La nascita dei primi tribunali per i minori***

Nel corso di tutto l’Ottocento, e in particolare alle soglie del Novecento, accanto ad una crescente scoperta dell’infanzia e della centralità della famiglia nell’educazione, si evidenzia un interesse educativo e pedagogico per quella che

viene definita l'infanzia "traviata, abbandonata, derelitta, oziosa, e vagabonda" (Milani, 1995), interesse promotore di numerose iniziative e dibattiti.

È in questo clima che nasce, sotto la spinta del " *Child-saving movement*", movimento per la salvezza dei minori, il primo Tribunale per i Minorenni, a Chicago, nel 1899, con il " *Juvenile Court Act*".

Il " *Child-saving movement*" creò un vero e proprio movimento di opinione che portò alla creazione di una Commissione da cui derivò l'idea della istituzione di un Tribunale speciale dell'infanzia, in cui la funzione del giudice era considerata nell'ottica della tutela: il giudice aveva il compito di studiare il minore traviato e di dare disposizioni intorno alla sua educazione o alla sua correzione<sup>1</sup>.

Il primo Tribunale per i Minorenni era segnato da una forte ideologia paternalistica; il giudice rivestiva il ruolo del "buon padre di famiglia" e, nonostante il vivo desiderio di tutela e difesa dell'infanzia, non era prevista né una legislazione particolare né un processo garantito secondo i criteri della giurisprudenza classica.

In Europa le Corti giovanili vennero introdotte pochi anni dopo; nel 1908 fu emanato il *Children Act* (un vero e proprio statuto per i minori che, oltre a prevedere interventi per i giovani "delinquenti", stabiliva pene per i maltrattamenti dei fanciulli), con cui si rendeva obbligatoria l'istituzione delle Corti giovanili in Inghilterra, Scozia e Irlanda; dopo il Congresso internazionale del Tribunale per i Minorenni, tenutosi a Parigi nel 1913, si diffusero le giurisdizioni speciali per i minorenni in Belgio e in Francia nel 1912, in Olanda nel 1921, in Germania e in Austria rispettivamente nel 1922 e nel 1923.

In Italia si percepì molto presto l'opportunità di costituire un organo giudiziario più capace di affrontare le particolari problematiche giovanili, ma passarono molti anni prima che le proposte si concretizzassero nella legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni.

---

<sup>1</sup> Da sottolineare come già allora vi fosse l'istituto del "probation", la messa alla prova per il minore che veniva affidato ad un "probation officer" con il compito di seguire e sorvegliare il soggetto, istituto che diverrà poi il fulcro dell'attuale d.p.r. 448/88.

Un passo importante della storia del diritto minorile e dell'istituzione del Tribunale per i Minorenni in Italia, è costituito dalla *Circolare del Ministro Orlando* dell'11 maggio 1908. In essa vengono poste le basi per la specializzazione del giudice dei minorenni, per l'indagine della personalità del minore e per la non pubblicità del processo a carico dei minorenni.

Si indicava, in tale Circolare, che ogni Tribunale dovesse avere dei giudici che si occupassero di minori sottoposti a processo; che bisognasse studiare la "psicologia dell'imputato"; che, allo scopo di accertare la responsabilità del minore e determinare la pena da infliggergli, fosse necessario conoscere la realtà familiare, educativa e sociale del minore.

### **1.1.2 Il codice Zanardelli**

Prima dell'istituzione del Tribunale per i Minorenni in Italia, elemento di novità in campo minorile fu l'entrata in vigore, nel 1889, del nuovo *Codice Zanardelli*, che apportò numerose novità rispetto al precedente Codice penale del 1859.

Il Codice Zanardelli elevò l'età di imputabilità del minore e stabilì il principio del "discernimento". Fu stabilito, con l'art.53, che il minore al di sotto dei 9 anni non era imputabile; che per i minori di 9-14 anni (art.54), vi era l'imputabilità, ma solo nel caso in cui il Magistrato ne avesse accertato il "discernimento"; in tal caso venivano applicate pene diminuite, fino ad un massimo di 15 anni per reati che prevedevano l'ergastolo. Le pene venivano scontate in Case di Correzione o in Case di Custodia. L'art.55 prevedeva, per i soggetti compresi fra i 14 e i 18 anni (la cui capacità di discernimento era presunta) solo diminuzioni di pena. Lo stesso regime era previsto per il minore di 21 anni.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Il problema del "discernimento" presupponeva l'introduzione dell'esame medico-psichiatrico. Tutto questo è frutto delle elaborazioni della Scuola Positiva, che aveva sottolineato la necessità di guardare al singolo e valutare caso per caso l'applicazione delle pene, contrapponendosi alla precedente Scuola Classica, in cui vi era una forte generalizzazione dei delinquenti, un'attenzione concentrata solo sul delitto, senza prendere in considerazione le cause e il reo, e un'idea della pena con funzione esclusivamente retributiva.

Ulteriore passo importante che portò notevoli cambiamenti in campo minorile fu il “ *Regolamento per i riformatori governativi*” nel 1907, in cui si dichiarava che il problema della delinquenza minorile non doveva essere più interpretato come mera repressione ma come problema di correzione, educazione e riabilitazione (che divennero i punti cardini dell’attuale processo minorile); e come conseguenza, quindi, occorreva considerare nel trattamento l’età del minore e il tipo di reato commesso.

In seguito a questo regolamento tutte le istituzioni minorili vennero denominate “ riformatori governativi”; fu introdotta la figura dell’istitutore che sostituiva gli agenti di custodia; ma soprattutto si garantì l’osservazione e lo studio delle caratteristiche psico-fisiche del minore, necessari all’individualizzazione della pena. Al centro del trattamento fu posto l’obiettivo dell’educazione religiosa e della disciplina ma, come fa notare De Leo, in realtà esso più che essere individualizzato e attento ai bisogni del singolo, era rivolto ad ottenere il consenso e la sottomissione del minore<sup>3</sup>.

Da sottolineare anche il *progetto* di riforma congruente con il modello plurifattoriale di interpretazione della devianza, elaborato da *Enrico Ferri*, che presidiò una Commissione nel 1921. In tale progetto, in riferimento alla personalità del delinquente, si parlò di soggetto più o meno correggibile o pericoloso. È, come ricorda De Leo, praticamente” l’atto di nascita della pericolosità sociale come concetto giuridico in campo penale” (De Leo, 1981).

### **1.1.3 Il codice Rocco**

Sul piano del diritto penale era in vigore, prima della legge che istituì il Tribunale per i Minorenni, il Codice penale Rocco del 1930, che apportò numerose modifiche in materia minorile: elevò, con l'art.97, il limite di età dai 9 ai 14 anni (per presunzione di non imputabilità assoluta)<sup>4</sup>; dai 14 ai 18 anni il minore viene considerato imputabile solo se in possesso della “capacità di intendere e volere”<sup>5</sup>, con previsione di una diminuzione di pena in caso di affermata capacità; i minori, riconosciuti non imputabili, indipendentemente dall'età, possono essere comunque considerati socialmente pericolosi e sottoposti, quindi, alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, nella forma del collocamento in comunità o della libertà vigilata (art.224); con l'art.142 furono previste per i minori fino ai 18 anni carceri separati da quelli degli adulti, dove scontare la condanna detentiva impartendo loro un'istruzione diretta alla “rieducazione morale”. Fu introdotto il “perdono giudiziale” (art.169), riconoscendo la necessità di non stigmatizzare una storia personale e di attivare stimoli e rinforzi positivi. Infine, con l'art.176 fu istituita la prima “misura alternativa alla detenzione”: la libertà condizionale, che consente di trascorrere il resto della pena in regime di libertà vigilata, avendo il soggetto tenuto, durante la detenzione, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

### **1.1.4 La nascita del tribunale per i minorenni in Italia**

Con grave ritardo rispetto alle altre nazioni europee anche in Italia fu istituito, con il R.D.L. del 20 luglio 1934 n.1404, il Tribunale per i Minorenni, in cui

---

<sup>3</sup> G. De Leo, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, 1981, pagg. 42-45

<sup>4</sup> Per la prima volta fu introdotto, nella determinazione dell'imputabilità, il concetto di immaturità, mai comparso prima in nessun testo legislativo.

<sup>5</sup> Che va a sostituire il precedente concetto di “discernimento”.

confluirono e trovarono sintesi i vari progetti di riforma precedentemente elaborati. Insieme al R.D.L. del 20 settembre n.1579, contenente norme transitorie e d'attuazione, è l'atto di nascita, in pratica, del sistema della giustizia minorile, come insieme di norme retto da propri principi incidenti sul codice penale e di procedura penale, nonché sull'ordinamento giudiziario, preposto a stabilire organi giudiziari ad hoc e deviazioni dal diritto penale e di procedura penale ordinario nel caso in cui un minorenne commetta reato.

È da precisare che nonostante i numerosi interventi legislativi successivi, questo corpo normativo resta tuttora in vita. "Prescindendo da ogni altra considerazione, il solo fatto che siano trascorsi oltre sessant'anni dalla sua entrata in vigore, imporrebbe una radicale e globale riforma di tutto il sistema della giustizia minorile" (Di Nuovo, Grasso, 2005). Manca in effetti una riforma del codice penale, in aggiunta alla riforma della procedura penale che si è avuta a favore dei minori.

Inizialmente, i Tribunali per i Minorenni svolgevano più una funzione di controllo della devianza insorta o potenziale che di promozione della personalità del minore. Inoltre, il fatto che i giudici svolgessero contemporaneamente anche altre funzioni giudiziarie ordinarie, e che fosse il Presidente del Tribunale ordinario a decidere dell'attribuzione della funzione anche minorile, decisa su criteri di mera convenienza organizzativa più che sulla base dell'attitudine e della vocazione del giudice, rendeva meno significativa la funzione promozionale dei diritti del minore e meno presente una effettiva specializzazione del giudice.

La funzione minorile era ritenuta accessoria e poco rilevante, se non addirittura disturbante, l'ordinaria attività giudiziaria.

A questo proposito, una svolta significativa si ebbe negli anni Settanta, quando, con la legge del 1971, n.35 fu riconosciuta l'autonomia dei Tribunali per i Minorenni. Significativa fu anche la legge sull'adozione e la riforma del diritto di famiglia, che ampliando notevolmente le competenze civili di questo organo

giudiziario, trasformarono la sua funzione da semplice controllo a promozione sociale<sup>6</sup>.

Il Tribunale per i Minorenni divenne, con il suddetto decreto, autonomo rispetto agli altri Tribunali; gli furono assegnati un organico diverso, competenze territoriali differenziate, e fu fornito di varie specializzazioni relativamente alla condizione minorile. I suoi scopi, infatti, furono quelli di preparare giudici specializzati, finalizzare la funzione punitiva al riadattamento del minore e rendere possibile, tramite la rieducazione, il ritorno dello stesso alla vita sociale.

La composizione iniziale fu di due Magistrati togati e un esperto in discipline attinenti le problematiche giovanili, che veniva scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia, ai sensi dell'art.2 della suddetta legislatura<sup>7</sup>. Gli furono assegnati tre campi di competenza: penale, civile, e amministrativa, mettendo in evidenza fin da subito come il Tribunale per i Minorenni dovesse occuparsi della devianza penale e del disadattamento del giovane.

Per ciò che concerne la competenza penale in particolare, fu rilevante il fatto che per la prima volta furono garantiti ai minori sia il diritto ad un giudice specializzato, sia una forma particolare di procedimento; nell'art. 11, infatti, si chiariva che “ *nei procedimenti a carico di minorenni speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale*”.

È questo il principio cardine del sistema di giustizia penale minorile, il quale impone di soffermare l'esame non solo sul fatto ma anche sulla persona, e questo non per correggere il *cattivo ragazzo*, ma per valutarne la maturità al fine del giudizio sull'imputabilità, adeguare la risposta penale al modo d'essere del

---

<sup>6</sup> A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli Bologna, 2002, pag. 104.

<sup>7</sup> Attualmente il collegio giudicante è composto, oltre che dai due giudici togati, da due cittadini, un uomo e una donna, “scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia”.

giovane, ai contesti di appartenenza, all'esistenza o meno di risorse utilizzabili, alla possibilità di incidere sul suo percorso formativo<sup>8</sup>.

La competenza civile, invece, puntava l'attenzione soprattutto sui provvedimenti limitativi della patria potestà; mentre quella amministrativa, secondo quanto recitano gli artt. 25, 27, 29 prevedeva, per i minori di 18 anni, forme di controllo sociale di durata non prestabilita, da effettuarsi fino al momento in cui il minore non fosse più ritenuto "bisogno di correzione".

Il Tribunale per i Minorenni nasce segnato da un'ideologia non ancora capace di porsi nell'ottica della tutela e della promozione dei diritti dei minori, primo fra tutti quello all'educazione. Il ruolo del giudice, agli inizi, fu quello di un *pater*, investito essenzialmente, però, di una funzione repressiva<sup>9</sup>.

### **1.1.5 Le svolte**

#### **1.1.5.1 La legge 25 luglio 1956, n.888 e l'osservazione scientifica della personalità**

Con l'approvazione della legge 25 luglio 1956 n.888 si assiste ad una vera e propria svolta, modificando il R.D.L.20 luglio 1934 n.1404.

Al centro della politica minorile viene messa l'istanza rieducativa della pena, e non più la sua funzione emendativa; le "Case di rieducazione" configurate, in base al R.D.L. 4 aprile 1939 n.721, quali "istituzioni chiuse" (assimilabili agli istituti penali minorili, al cui interno i minorenni travati dovevano acquisire un senso di responsabilità sociale, come esito della socializzazione prodotta dall'apprendimento scolastico) divennero, con la legge del '56, "istituzioni aperte", superando ogni concezione di trattamento di tipo afflittivo, conferendo al

---

<sup>8</sup> S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè Editore, Milano, pag. 64.

<sup>9</sup> I Tribunali e la figura del giudice minorile nacquero come strumenti necessari di controllo sociale per l'infanzia e l'adolescenza, non più sottoposta alle tradizionali agenzie di controllo a causa della crisi che aveva investito la famiglia patriarcale-rurale nell'impatto con la società industriale.

fenomeno criminoso il carattere di disturbo psicologico reversibile, da affrontare non con tecniche correttive, ma terapeutiche-riabilitanti<sup>10</sup>.

Con la nuova normativa non si parla più di traviamiento, e quindi di responsabilità morale, ma di “irregolarità della condotta e del carattere”, messe in atto dal minore quale “ espressione sintomatica di un disadattamento personale e quindi di un suo bisogno rieducativo”<sup>11</sup>; l’osservazione non è più diretta alla sola valutazione della condotta del soggetto, ma è la personalità del minore a diventare l’oggetto privilegiato dell’intervento.

L’attenzione è quindi posta sulle carenze psicologiche interne al soggetto; l’interesse si focalizza sulla funzione rieducativa e risocializzante della giustizia rispetto al minore deviante, piuttosto che sulla pena e sul controllo sociale di esso. Assistiamo, come conseguenza di questi cambiamenti, all’introduzione delle indagini scientifiche sulla personalità del ragazzo e le sue problematiche, presso gli Istituti di Osservazione, con lo scopo di individualizzarne il trattamento.

### **1.1.5.2 Il d.p.r. n.616 del 1977 e il coinvolgimento degli Enti Locali**

Gli anni ’70 vedono entrare in crisi il trattamento dei soggetti “ irregolari nella condotta e nel carattere”. La rieducazione risultava fallimentare, perché condotta ancora secondo modalità emarginanti o di socializzazione coattiva ed incentrate sull’intervento rivolto al singolo, ai suoi bisogni<sup>12</sup>.

L’ottica cambia; primario diventa l’obiettivo della prevenzione e dell’intervento educativo nel e sul sociale, ossia nel contesto territoriale. Si riconosce che alla devianza minorile occorre reagire con il ripristino del processo educativo mancato o interrotto, piuttosto che con la punizione e la repressione.

---

<sup>10</sup> A.Ceretti, *Come pensa il Tribunale per i Minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Franco Angeli, Milano, 1997, pag.97.

<sup>11</sup> Ibi, pag. 97

<sup>12</sup> L.Milani, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e Pensiero, pag.187

Viene accelerato così il processo di decarcerizzazione già in atto (grazie alla introduzione di misure alternative alla detenzione) e il coinvolgimento dell'Ente Locale nel recupero dei soggetti devianti che si concretizza, poi, nel D.P.R. del 24 luglio 1977 n.616.

Agli Enti Locali, con tale decreto, vengono trasferite alcune funzioni in materia di assistenza e di pubblica beneficenza, e in particolare le funzioni relative “agli interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile” (Milani,1995).

Esso costituisce la prima apertura del carcere alla comunità esterna; le competenze nei confronti del disadattamento sociale minorile vengono divise tra Ministero di Grazia e Giustizia ed Enti Locali (cui spettano funzioni di prevenzione primaria, assistenza economica alle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime, e assistenza post-penitenziaria).

Si assiste quindi, anche se in parte, ad una divisione tra sistema penale (repressivo e punitivo), e sistema di welfare (educativo e assistenziale).

## **1.2 I principi fondamentali della giustizia minorile nei documenti internazionali**

La comunità internazionale è stata la più sensibile nell'evidenziare che il soggetto in formazione ha dei diritti che gli ordinamenti interni devono non solo riconoscere ma anche garantire e promuovere.

Fondamentali documenti programmatici di politica sulla criminalità minorile sono sicuramente le “Regole di Pechino” e la “ Convenzione ONU sui diritti del fanciullo”.

### **1.2.1 Le Regole di Pechino**

Le cosiddette “Regole di Pechino” (le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile), approvate il 29.11.1985, costituiscono la prima compiuta enunciazione di principi concernenti il diritto e la procedura penale minorile. L’oggetto principale di questo importante documento è la tutela dei diritti del minore entrato in conflitto con la giustizia.

Le Regole minime sono composte da 30 articoli, e sono organizzate in una struttura suddivisa in varie parti; rientrano nella classificazione di Dichiarazione per cui, a differenza delle Convenzioni, non sono giuridicamente vincolanti per i Paesi che le hanno sottoscritte.

Questo non deve però far pensare ad esse come a qualcosa di inutile, privo di qualsiasi valore.

Al contrario, le Regole minime costituiscono un’importante enunciazione di principi, e rappresentano un invito rivolto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite agli Stati membri: quello di aggiornare i testi legislativi, i principi direttivi e le misure pratiche, in considerazione appunto delle Regole.

L’Assemblea Generale ha approvato la risoluzione all’unanimità, pertanto il documento acquista anche un forte valore morale. Esse sono state create non tanto con l’intento diretto di affrontare il tema della prevenzione della delinquenza minorile, ma come strumento efficace nella ricerca di una risposta a seguito di una infrazione già avvenuta.

Attraverso la Dichiarazione del 1985, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità, da parte degli Stati membri, di sforzi e di impegni atti a “ *creare condizioni per assicurare al minore una vita proficua all’interno della comunità*” finalizzati a “ *tenerlo il più lontano possibile dalla criminalità e dalla delinquenza...*” (art.1,2° comma). L’obiettivo principale è stato quello di fornire delle linee guida per tutti i paesi membri, in modo tale che il maggior numero di essi potesse applicare queste regole standard nella maniera più imparziale “ *senza*

*distinzione di alcun tipo, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica, o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status*” ( art.2, 1° comma).

Tra i principi ispiratori in materia penale sostanziale e processuale contenuti nella risoluzione, i principali riguardano:

- La fissazione ad un limite non troppo basso dell'età della responsabilità penale (“...*tenuto conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale*”);
- La proporzionalità della pena in relazione alle circostanze del reato e dell'autore dello stesso;
- L'affidamento di un potere discrezionale “ appropriato a diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva”, a persone qualificate e specializzate;
- Il riconoscimento di “ garanzie procedurali di base quali la presunzione di innocenza, il diritto alla presenza dl genitore e del tutore, il diritto alla notifica delle accuse, il diritto al confronto e all'esame incrociato dei testi, il diritto a non rispondere e il diritto di appello;
- La tutela della vita privata del giovane, evitando ogni tipo di pubblicità inutile e denigratoria, ed evitando altresì la pubblicazione di informazioni che permettano la identificazione di un giovane autore di reato<sup>13</sup>.

Il processo viene considerato una soluzione estrema, punto a cui giungere solo in assenza di altre alternative; lo stesso dicasi per l'incarcerazione del minore, relegando la pena detentiva solo in casi estremi.

L'attenzione è interamente focalizzata sul minore che delinque, sul reo, piuttosto che sul reato commesso.

Nell'art.16 è sottolineato come, prima che l'autorità competente emetta un provvedimento definitivo “ *i precedenti del minore, le sue condizioni di vita e le*

---

<sup>13</sup> Galanti, Patrone, *La tutela penale del minore: fonti internazionali e legislazione italiana* in “ *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*”, a cura di A. Beghe Loreti, Cedam, 1995, pag. 287 e ss.

*circostanze nelle quali è stato commesso il reato formano oggetto di un'inchiesta approfondita in maniera da facilitare il giudizio sul caso da parte dell'autorità competente*"; nell'art.17 viene enunciato un altro principio basilare, ovvero “ *la pena capitale non è applicabile ai reati commessi dai minori*”; con l'art.18 vengono indicate quali sono le possibili risposte extra-giudiziarie, per es. le misure di probation e la disposizione di intervento di servizi della comunità, i regimi di libertà condizionale e di semidetenzione, sancendo che “ *l'autorità competente può concludere il giudizio mediante forme molto diversificate consentendo una grande flessibilità allo scopo di evitare per quanto possibile il collocamento in istituzione*”.

Nel caso in cui si renda necessaria la collocazione in Istituzione la Dichiarazione precisa, con l'art.26, che sia assicurata al giovane tutta l'assistenza di cui necessita sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico; il tutto per favorire nel minore una crescita armonica, e di conseguenza consentirgli di trovare un ruolo costruttivo e produttivo nella società.

In conclusione, il quadro generale che le Regole minime hanno voluto disegnare è quello di un sistema penale minorile dove non solo la sanzione penale, ma anche il processo, devono ritenersi extrema ratio; dove il minore deve essere considerato nella sua specificità; dove la pena come retribuzione per un male commesso diviene pena con capacità responsabilizzante; dove la pena detentiva, priva di contenuti rieducativi, deve lasciar spazio a nuove forme sanzionatorie.

La parola d'ordine del nuovo sistema penale minorile delineato è insomma “*rieducazione*”.

### **1.2.2 La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo**

Un altro importante contributo a livello internazionale per la tutela e la promozione del minore è la Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 20 novembre 1989.

Il documento consta di 54 articoli, di cui 41 riguardano i diritti riconosciuti ai minori, mentre gli altri si riferiscono al meccanismo di controllo sull'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti.

Le principali idee-forza in essa espresse sono: la fede nei diritti umani; il riconoscimento della famiglia come ambiente primario di sviluppo per il minore; l'identificazione del bisogno del minore ad essere educato ed aiutato a vivere nella società; la dichiarazione che il minore è portatore e titolare di tutti i diritti civili e sociali riconosciuti all'uomo; il riconoscimento della necessità di tutelare situazioni particolari che possono creare svantaggio o disagio nel soggetto in età evolutiva.

Al centro è sempre posto il “ superiore interesse del minore” a cui tutto deve ricondursi.

Viene enunciato l'impegno essenziale da parte degli Stati aderenti affinché i diritti espressi siano applicati ad ogni fanciullo senza alcuna distinzione “ *di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o altra del fanciullo e dei genitori o rappresentanti legali, della origine nazionale, etnica o sociale, della situazione finanziaria, delle incapacità, della nascita o di ogni altro status dl fanciullo e dei suoi genitori o rappresentanti legali*” (art.2, 1° comma).

La Convenzione prevede anche una serie di norme destinate al giovane che ha posto in essere un comportamento deviante, e pertanto è sottoposto ad una sanzione penale.

L'art.37 impegna gli Stati affinché garantiscano che nessun fanciullo sia torturato, o soggetto ad altre forme di punizione crudeli o degradanti; viene sancito che né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di rilascio possono essere applicati ai minori degli anni 18 che abbiano commesso reato; nessun

fanciullo può essere privato della libertà in maniera illegale o arbitraria; in ogni caso l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento devono essere considerate risorse estreme ed avere la durata più breve possibile; il fanciullo privato della libertà deve essere trattato con umanità e con rispetto per la dignità della persona umana, e in considerazione delle esigenze tipiche della sua età.

Il minore privato della sua libertà deve essere separato dagli adulti; deve poter mantenere i contatti con il proprio ambiente familiare e deve poter disporre di assistenza legale. Si sottolinea poi, che l'intervento penale per i minori deve avere principalmente obiettivi educativi tesi alla promozione della sua persona e del senso della sua dignità e del suo valore (art.40). Nello stesso articolo (al 2° comma) viene sancito che nessun fanciullo può essere sospettato, accusato o riconosciuto colpevole se il fatto non costituiva reato dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui è stato commesso.

Al giovane devono essere riconosciute una serie di garanzie, prima fra tutte la presunzione di innocenza, il diritto ad essere informato delle accuse portate contro di lui e di beneficiare di assistenza legale, il diritto ad un procedimento equo da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale.

Sempre l'art.40, al 3° comma, impegna gli Stati membri a creare leggi, procedure ed istituzioni specifiche nel trattamento del fanciullo che delinque; sono inoltre invitati a stabilire un'età minima al di sotto della quale il bambino non può essere capace di commettere reato, e ad adottare ogni qualvolta sia possibile provvedimenti in grado di evitare al fanciullo le procedure giudiziarie. In chiusura l'art.40 esprime il necessario impegno per creare una serie di disposizioni nei confronti dei minori che hanno infranto la legge penale (ad es. la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, soluzioni alternative all'assistenza istituzionale), per garantire loro un trattamento conforme alle esigenze legate al benessere e comunque proporzionato alla loro situazione e al reato commesso.

Le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile e la Convenzione sui diritti del fanciullo sono la concreta testimonianza di un nuovo clima culturale internazionale, le cui influenze si ripercuotono positivamente nel nostro contesto nazionale.

### **1.3 L'attuale assetto del sistema di diritto e procedura penale minorile: il d.p.r. n. 448 del 1988<sup>14</sup>**

Da molti anni veniva pressantemente richiesta una radicale e organica revisione del processo penale nei confronti dei minori disciplinato, e assai sommariamente, dalla legge istitutiva dei Tribunali per i Minorenni del 1934. Nasce così, nell'ambito della generale riforma del processo penale per gli adulti, il 22 settembre 1988 con Decreto del Presidente della Repubblica n.448 il nuovo processo penale minorile.

Il nuovo processo penale traduce innanzitutto la nuova filosofia dell'intervento penale, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale, e riducendo drasticamente le ipotesi di trattamento carcerario che non consentono un reale recupero.

Al centro viene finalmente posto il soggetto che ha commesso il reato, il minore considerato nella sua personalità, e di cui occorre tener presenti le esigenze educative, più che il fatto criminoso o la pena.

Presupposto fondamentale dell'intervento penale è l'imputabilità.

---

<sup>14</sup> Per il testo integrale vedi Allegato 1

### **1.3.1 Un presupposto dell'intervento penale: l'imputabilità**

L'ordinamento giuridico esige, perché possa attuarsi un intervento di natura penale nei confronti di un soggetto che ha posto in essere un comportamento penalmente sanzionato, che il fatto possa essere riferibile ad un autore cosciente e volente: l'art. 85 c. p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere".

Per i minori l'ordinamento giuridico prende in considerazione due situazioni diverse a seconda che il soggetto abbia o no raggiunto una certa fascia d'età.

- L'art.97 riconosce che il minore di 14 anni non può essere considerato capace di intendere e volere e quindi imputabile. Il limite d'età è puramente convenzionale, e sta a significare la non opportunità di sottoporre a processo e a sanzione un soggetto in una certa fase di sviluppo<sup>15</sup>.
- L'art.98 stabilisce che, per i soggetti tra i 14 e i 18 anni, perché ci sia imputabilità si deve accertare che il minore è "capace di intendere e volere". Con il termine capacità di intendere si indica nel minore l'attitudine a comprendere il significato delle proprie azioni, e quindi delle relative conseguenze anche sul piano della loro liceità o meno; capacità di volere è invece la possibilità di autodeterminarsi e auto-limitarsi di fronte ad una scelta che trasgredisce una norma, pur soddisfacendo un suo bisogno<sup>16</sup>.

Questo presupposto richiede di accertare (la capacità del minore infatti non può mai essere presunta ma sempre da dimostrare) che il minore possieda, al momento del fatto, un insieme di caratteristiche (intellettive, volitive, affettive)

---

<sup>15</sup> Le Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni si occupano anche del minore di 14 anni, nel caso in cui abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto, e che risulti "pericoloso", imponendo una misura di sicurezza, "tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto".

<sup>16</sup> Le definizioni sono tratte da S. Di Nuovo, G. Grasso, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè Editore, 2005, pag.100

che lo mettano in condizione di essere consapevole e responsabile dell'atto stesso. In assenza di imputabilità si esclude di conseguenza la responsabilità pertanto viene meno anche la pretesa punitiva.

### ***1.3.2 Un processo educativo, a misura del minore***

La riforma del 1988 sul processo penale a carico di imputati minorenni ha creato sicuramente nuovi strumenti per la giustizia minorile, anche se l'obiettivo auspicabile di rifondare un sistema penale con risposte sanzionatorie differenziate e specifiche per i minorenni non è stato ancora raggiunto.

Vedremo adesso alcune idee-forza su cui si radica l'intero nuovo sistema processuale.

Innanzitutto, si parte dal principio che al minore deve essere riconosciuto il diritto ad un proprio processo con tutte le garanzie previste dal rito ordinario a favore dell'imputato; è necessario, quindi, che il processo sia comprensibile in tutti i suoi riti e nelle risposte, in modo da contribuire efficacemente alla responsabilizzazione del minore.

Tutte le risposte fornite al giovane reo devono essere adeguate e proporzionate rispetto ai suoi bisogni e alle sue condizioni.

Il percorso della riforma del procedimento penale minorile segue costantemente la via dell'istanza rieducativa. La riforma, infatti, sottolinea con forza che il processo penale deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell'itinerario educativo del minore che il compimento dell'atto criminale dimostra essersi interrotto o avere deviato, ma prevede anche che lo stesso processo si articoli in modo tale da poter contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso valenze educative.

Tutto il processo minorile si sviluppa con un'attenzione privilegiata alla dimensione educativa : le nuove disposizioni impongono al giudice ed ai servizi di predisporre prima un progetto processuale (e cioè una strategia per definire se

è opportuno o no, e con quale strumento, una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale) e poi un progetto educativo che utilizzi tutte le risorse del ragazzo e del suo ambiente di vita per ritessere le fila di un itinerario di sviluppo di personalità.

La finalità educativa si delinea secondo tre direzioni: a) il processo è occasione educativa, nel senso che sia le attività processuali che l'applicazione delle diverse disposizioni devono rispondere a criteri educativi; b) il processo è momento che non deve interferire sulla continuità educativa, come esplicitamente richiamato al 2° comma dell'art.19 “ *nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'art.275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.....*”, dove per processo educativo si intende “il percorso personale, originale, nel quale l'adolescente inizia a decodificare gli insegnamenti, interpretare gli stimoli, analizzare le regole, per adattarle alle proprie esigenze individuali”;c) il processo è occasione per attivare o riattivare le relazioni educative, o per riprendere percorsi educativi interrotti.

Un altro aspetto importante è che il bisogno di comprendere meglio le esigenze educative del minore ha originato la necessaria specializzazione del giudice chiamato a giudicare i minorenni, della polizia giudiziaria, e dei difensori stessi, così come affermato rispettivamente agli art. 2, 5 e 11.

Perché possa essere attuato, attraverso il processo, un concreto ed attuabile progetto educativo è indispensabile che siano partecipi e coinvolti i vari soggetti che comunque dovranno avere una parte nell'attuazione del progetto.

In primo luogo deve essere considerato protagonista del processo di cambiamento il minore: il processo non è più contro di lui e su di lui ma per lui e con lui;il suo consenso al progetto educativo è condizione per la sua riuscita, per cui è indispensabile acquisire la sua collaborazione.La predisposizione del progetto educativo esige una responsabilizzazione del minore che sappia indicare anche gli agganci su cui ritiene di poter contare e le positività che può mettere in gioco per attuare il progetto.

In secondo luogo anche i genitori sono fortemente coinvolti nel processo. Per esempio alcune misure cautelari presuppongono un'attiva collaborazione del genitore, mentre l'elaborazione di un progetto educativo attraverso le varie misure previste dall'ordinamento esige il coinvolgimento familiare.

Infine, anche i servizi diventano figure centrali del processo, non solo in funzione di assistenza al minore ma, principalmente, come individuatori delle risorse personali, familiari e ambientali su cui far leva, e come attuatori del progetto educativo.

A questo proposito, ricordiamo l'art.6 che è considerato come uno degli articoli più innovativi. In esso si dice che “ *In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali*”.

L'apertura agli Enti Locali diviene apertura al territorio come insieme di soggetti e di istituzioni cui spetta il dovere di intervenire nella prevenzione, nel trattamento della devianza e nel processo di reinserimento e di socializzazione dei soggetti devianti. La presenza dei servizi minorili è costante in ogni stato e grado del procedimento, ed è fondamentale per la riuscita del processo.

La loro presenza è finalizzata: a) alla conoscenza della personalità del minore, necessaria per consentire l'adozione di provvedimenti e di interventi adeguati al soggetto; b) all'assistenza al minore; c) alla mediazione fra minore e giudice; d) alla risocializzazione, al sostegno e all'educazione del minore.

Norma cardine dell'intero sistema penale minorile è quella contenuta nell'art.9 che disciplina gli accertamenti sulla personalità del minorenne. L'art.9 sancisce, infatti, al 1° comma: “ *Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili*”.

Grazie agli accertamenti sulla personalità del ragazzo è, prima di tutto, possibile accertare l'imputabilità e il grado di responsabilità del minore, e valutare la rilevanza sociale del fatto e, quindi, identificare un programma processuale (valutando prontamente se sia preferibile o non la rapida fuoriuscita dal sistema penale, e se sì per mezzo di quali strumenti ed interventi di sostegno) e di seguito elaborare un progetto educativo nel quale impegnare attivamente il giovane in considerazione delle proprie risorse personali e di quelle del suo ambiente.

È opportuno sottolineare come il concetto di personalità faccia riferimento alle risorse e alle condizioni familiari, sociali e ambientali, da leggersi come "realtà più o meno problematiche attive che hanno inciso sulla fase più vicina della vita dell'imputato o che potranno incidere sull'ulteriore sviluppo del ragazzo" (Milani, 1995). È infatti solo valutando e conoscendo la personalità del giovane che gli può essere garantito un processo a lui adeguato, comprensibile ed accessibile tenendo conto, nel fare questo, delle sue relazioni significative.

I soggetti abilitati a compiere gli accertamenti sulla personalità sono il pubblico ministero e il giudice, avvalendosi, nel fare ciò, del parere di esperti consulenti, di studiosi di scienze ausiliarie quali per es. la criminologia, la sociologia, la psicologia, etc.; e, come ricordato in precedenza, a questo proposito, di notevole entità è l'attività di accertamento compiuta dai servizi minorili.

Il nuovo processo penale minorile è stato concepito per assolvere una funzione promozionale. Attraverso esso si vuole arrivare anche a capire perché un ragazzo è attratto dal delitto e in che modo intervenire sulla devianza (anche durante la fase del processo stesso), diventando occasione per prospettare al minore la possibilità di alternative di vita, di scelte diverse.

Possiamo sostenere che in tal senso il vero salto qualitativo sul piano educativo sia nel diversificato contesto extra-giudiziale dell'affidamento ai servizi. È vero che il processo deve costituire un'occasione per riattivare i processi educativi, ma è anche vero che l'intervento non può essere limitato nel tempo e nello spazio.

Ecco perché i servizi degli Enti Locali e le agenzie educative del territorio, una volta che il minore viene espulso dal circuito della giustizia, devono percorrere strade nuove che realizzino il pieno diritto all'educazione del minore.

Direttamente collegata alla finalità educativa è un'altra caratteristica del nuovo processo penale minorile: l'attitudine responsabilizzante, che ha lo scopo di favorire nel minore la capacità di riflettere sui propri comportamenti ponendosi in rapporto con le norme sociali e con i diritti e con le libertà degli altri cittadini. Tale attitudine responsabilizzante attraversa tutte le attività e gli interventi legati al processo: non ci si limita più a ricostruire la storia del ragazzo per valutarlo in funzione di un'eventuale incapacità e imporgli quindi un'etichetta ("maturo", "non maturo", "responsabile"....) nella sentenza finale, ma il minore diviene parte attiva nella costruzione del proprio percorso<sup>17</sup>.

### ***1.3.3 L'extrema ratio del ricorso al carcere***

L'attuale processo penale minorile si muove sempre più nella direzione della depenalizzazione, decarcerizzazione e deistituzionalizzazione.

Con il suo articolato sistema sanzionatorio, esso intende affermare che l'esecuzione di una condanna negli I.P.M. non costituisce un deterrente, ma anzi può ulteriormente confermare il soggetto nel ruolo di delinquente, e cancellare ogni possibilità di responsabilizzare l'individuo e di attivare le sue risorse positive. La permanenza in essi non rimuove le cause all'origine del comportamento deviante cosicché, appena espiata la pena, il nuovo impatto con la società potrebbe portare a riprodurre la situazione di conflitto precedente.

---

<sup>17</sup> Un esempio da tale finalizzazione è dato dalla grande novità dell'art.28 riguardante la "sospensione del processo con messa alla prova", che tende a coinvolgere il minore nel proprio processo di autoeducazione e di responsabilizzazione rispetto alle conseguenze dei fatti commessi (o che potrebbero commettere).

Ecco perché, quando si tratta di minori, la risposta carceraria viene vista come ultima possibilità, ponendo invece attenzione alla personalità del minore, più che al fatto commesso.

Le varie formule di proscioglimento che oggi l'ordinamento giuridico pone a disposizione dell'operatore minorile costituiscono strumenti da calibrare sulle necessità del ragazzo e sulle sue potenzialità di recupero per attuare un progetto educativo. Il giudice dovrà individuare quella formula che più adeguatamente consente al ragazzo di superare le sue difficoltà e che quindi ha per lui maggior valore pedagogico.

***L'irrelevanza del fatto.*** L'istituto della irrilevanza del fatto è un istituto del tutto nuovo per il nostro sistema processuale.

Esso è contemplato all'art.27, in cui al 1° comma è prevista la possibilità che il pubblico ministero chieda al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando, durante le indagini preliminari, risulti: a) la tenuità del fatto; b)l'occasionalità del comportamento; e c) che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe pregiudicare le esigenze educative del minore.

Si tende in questo modo a privilegiare le esigenze educative del minore, sottraendo l'imputato minorenni il più rapidamente possibile alla sfera del processo penale, con tutti gli effetti negativi ad essa connessi.

La genericità dei requisiti attribuisce al giudice una forte discrezionalità. La tenuità del fatto è rilevabile qualora il fatto commesso si presenti di scarsa consistenza e gravità, o il comportamento posto in essere sia ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone molto giovani che non riflettono in maniera attenta alle conseguenze della loro condotta.

Il secondo elemento richiesto è che il fatto sia occasionale: un comportamento, per essere giudicato occasionale, deve essere riferito ad una condotta che non rientri in un quadro di reiterazione abituale o sistematica. Occasionalità quindi, non come unicità del comportamento, bensì come mancata ripetizione del

medesimo nel tempo; comportamento frutto di circostanze particolari, tipiche della delicata e mutevole condizione dell'adolescenza, senza tuttavia esprimere una scelta deviante precisa ed orientata da parte del minore.

Infine, come terzo presupposto, il giudice deve valutare se sussista o meno la possibilità che la prosecuzione del processo pregiudichi le esigenze educative del minore. È necessaria quindi un'attenta osservazione della personalità del minore per comprendere se il procedimento possa pregiudicare le sue esigenze educative, o, al contrario, se possa essere per lui un'occasione educativa.

La richiesta di questo istituto avviene di regola durante le indagini preliminari, ma può anche essere pronunciata in ogni fase e grado del procedimento. Essa non va iscritta nel casellario giudiziale.

***Il perdono giudiziale.*** Il codice penale, all'art.169, prevede una rinuncia da parte dello Stato alla potestà punitiva nei confronti del minore in vista di un superiore interesse e di una più alta esigenza che è quella del recupero del minore.

Il perdono giudiziale consiste, quindi, nella rinuncia da parte del giudice ad emettere la sentenza di condanna, se si ritiene di dover infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni o una pena pecuniaria non superiore a 3 milioni( delle vecchie lire).

La finalità che questo istituto intende perseguire è quella di favorire il reinserimento sociale del minore, considerando il vantaggio che il giovane può trarre dalla rapida fuoriuscita dal circuito penale, stimolando l'astensione da futuri reati( e quindi la risocializzazione e la rieducazione), attraverso la rinuncia alla condanna.

La decisione del giudice è legata alla valutazione della personalità del minore e della sua vita *anteatta*, e ad un giudizio prognostico sul comportamento che lo stesso potrà avere in futuro.

Il perdono giudiziale può essere concesso anche più di una volta. La sentenza va iscritta nel casellario giudiziale e cancellata al compimento del ventunesimo anno di età.

Tale formula di proscioglimento presenta importanti caratteri responsabilizzanti per il minore, come significativo contributo al suo processo educativo; infatti, se il minore ha violato la legge, e il fatto attribuitogli non può essere considerato irrilevante, né presenta caratteristiche tali da meritare una condanna, è opportuno che il minore si renda conto dell'antisocialità del suo comportamento e che sappia che l'ordinamento può tollerare una sua sbandata ma non può accettare successive violazioni della legge. "Costituisce un inaccettabile errore dei giudici il non ricorrere al perdono per far salva la possibilità di ricorrervi in casi successivi: ciò diviene deresponsabilizzante per il minore, che non deve essere sempre trattato in modo troppo protettivo e consolatorio, quasi materno, perché così non lo si aiuta a contrarre i suoi deliri di onnipotenza ma lo si induce a coltivarli nella sicurezza della futura impunità"( Moro, 2002).

***La sospensione condizionale della pena.*** Questo istituto è previsto dagli artt. 20 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e 163 e ss. c.p., e ha come finalità quella di evitare l'esecuzione della sanzione inflitta e l'espiazione della pena in carcere.

Il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena inflitta rimanga sospesa per cinque anni( nel caso di delitti) o per due anni( nel caso di contravvenzioni). Passato il periodo di sospensione, se il condannato non ha commesso un delitto o una contravvenzione della stessa natura, ed adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto( art.167 c.p.).

L'art.163 stabilisce che questo istituto possa essere disposto quando la pena detentiva inflitta sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni per la generalità delle persone; di due anni e sei mesi per i maggiori degli anni diciotto che non abbiano

compiuto il ventunesimo anno di età e per gli ultrasettantenni; di tre anni per i minori degli anni diciotto.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta. Come nel caso del perdono giudiziale, anche in questo caso il giudice è tenuto ad effettuare il giudizio prognostico secondo il quale il colpevole si asterrà dal commettere reati in futuro<sup>18</sup>.

I due istituti, pur simili nei presupposti applicativi, differiscono per i diversi effetti che producono.

Infatti, il perdono giudiziale costituisce la rinuncia del giudice ad emettere condanna, e crea un beneficio immediato, estinguendo il reato nel momento in cui la sentenza che lo concede diviene irrevocabile. Nel caso di sospensione della pena invece, il giudice emette una sentenza di condanna, e l'effetto dell'estinzione del reato non si verifica immediatamente, ma è differito nel tempo. Essa può agire in maniera positiva sulle future azioni del reo, fungendo come stimolo ad evitare comportamenti criminali.

*Sospensione del processo con messa alla prova.* Una risposta istituzionale fortemente innovativa nell'ambito della giustizia minorile è quella introdotta dagli artt.28 e 29 c.p.p.m., che risponde pienamente non solo all'obiettivo di trattamento extra-carcerario del minore, ma prima ancora, a quello di evitare la stigmatizzazione che segue alla pronuncia della sentenza di condanna.

La messa alla prova (o probation) è uno strumento significativo di responsabilizzazione per l'imputato minorenni, spostando l'attenzione dal fatto alla personalità del suo autore. La sospensione con messa alla prova ha lo scopo di “ valutare la personalità del minore all'esito della prova”. Se la stessa “ abbia dato esito positivo”, il giudice dichiara estinto il reato.

---

<sup>18</sup> La scelta del giudice circa la concessione dell'uno o dell'altro beneficio poggia sul potere discrezionale di cui è dotato.

Caratteristica principale del probation è l'elaborazione di un progetto educativo da parte dei servizi dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con quelli istituiti dagli Enti Locali.

Il giudice può, tenendo conto della dell'evoluzione della personalità in età adolescenziale, decidere che al minore venga data la possibilità di dimostrare che la sua personalità può modificarsi in senso positivo. In questo modo la decisione definitiva viene rimandata allo scopo di valutare la personalità e cogliere il cambiamento del soggetto nel modo di rapportarsi a se stesso, alle norme e alla società( cambiamento interpretato sulla base del comportamento durante il periodo di prova).

Infatti, come ricorda Palomba, "l'istituto tende ad accertare se il reato sia espressione non di una scelta deviante del ragazzo, ma di un disagio temporaneo ricollegabile alla variabilità adolescenziale: e ciò attraverso la dimostrazione della sua capacità di impegnarsi positivamente su un progetto di vita"( Palomba, 2002).Anche se non espressamente previsto dalle disposizioni di legge è evidente che presupposto fondamentale è il previo accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità del minore.

Il probation è applicabile a tutti i soggetti, minori o non al momento del giudizio, che abbiano commesso un reato quando erano minorenni; esso è applicabile a qualsiasi tipologia di reato commesso, anche per quelli per i quali la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. In questi casi il processo può essere sospeso per un periodo non superiore a tre anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno.

Ricordiamo che la sospensione può essere revocata nel caso di ripetute e gravi trasgressioni del minore alle prescrizioni a lui imposte, con la conseguente riattivazione del meccanismo processuale.

Condizioni imprescindibili per la sua attuazione sono: a) adesione libera e consapevole del minore; b) formulazione di un progetto che tenga conto delle

risorse e delle condizioni di fattibilità del soggetto e del territorio; c) collaborazione tra i diversi soggetti interessati e soprattutto del minore.

Nel provvedimento col quale il giudice dispone della messa alla prova dovranno esserci sia la dichiarazione di sospensione del processo, sia l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Nel progetto formulato dai servizi sono indicate: a) le modalità di coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare, e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minore assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa<sup>19</sup>.

I servizi minorili svolgono attività di osservazione, trattamento, sostegno e controllo. Essi, inoltre, informano periodicamente il giudice sulle attività svolte dal giovane, sull'evoluzione del caso, proponendo, se necessario, delle modifiche al progetto, o nel caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca della sospensione. Il piano di intervento e di sostegno deve pertanto essere creato e conformato alle specifiche esigenze e ai bisogni del minore, e deve costituire un valido strumento di crescita, di maturazione e di responsabilizzazione, contribuendo alla rieducazione e all'inserimento del giovane nella vita sociale.

Il progetto non può essere rigido, ma deve essere “flessibile, adattandosi continuamente alle mutate circostanze ed anche alle evoluzioni della personalità del ragazzo”(Moro, 2002).

Passato il periodo di sospensione il giudice valuta l'esito della prove sulla base del comportamento tenuto dal minore e dell'evoluzione della sua personalità; in caso di esito positivo il giudice dichiarerà estinto il reato, che quindi non andrà iscritto nel casellario giudiziale; al contrario, se la valutazione sarà negativa( e

---

<sup>19</sup> L. Milani, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, 1995, Vita e Pensiero, pag.306.

cioè ci sarà la certezza o il fondato sospetto che non si è avviato alcun processo di reale cambiamento) il giudice dell'udienza preliminare potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, o sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; mentre il giudice del dibattimento potrà pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna anche ad una sanzione sostitutiva.

La principale finalità a cui tale istituto tende è la responsabilizzazione del minore, che deve avvenire attraverso questo percorso che consente al soggetto di prendere atto della propria trasgressione, di confrontarsi con la norma sociale e con le richieste del vivere civile e di intraprendere un cammino di cambiamento volto ad assumere comportamenti sempre più responsabili<sup>20</sup>.

Legata alla finalità responsabilizzante è quella rieducativa, che si esplica per mezzo dell'aiuto e del sostegno offerti al minore, legata però anche ad una componente afflittiva, in considerazione dell'impegno richiesto al giovane di conformare la sua condotta a regole e prescrizioni precise.

### **1.3.4 Lettura critica del d.p.r. 448/ 88**

Abbiamo visto le grandi innovazioni apportate dal nuovo processo penale minorile (come la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale grazie al ventaglio differenziato di soluzioni offerte, la sua responsabilizzazione, la necessaria specializzazione degli attori processuali), ma non possono essere sottovalutati gli elementi di criticità.

Dal punto di vista psicologico, da non sottovalutare sono i limiti che l'attuale normativa pone alla questione della capacità di intendere e volere: se il minore è considerato non imputabile, è prosciolto; in questo caso non sono previste

---

<sup>20</sup> L. Milani, *Devianza minorile. Interazione tra giustizia e problematiche educative*, 1995, Vita e Pensiero, pag.312 .

risposte idonee per affrontare il disagio rilevato, salvo che la non imputabilità si associ alla pericolosità sociale, caso in cui la risposta penale prevista è la misura di sicurezza. Nei casi in cui la capacità di intendere e volere coesista con un disagio psichico, tale da non compromettere le suddette capacità, il minore deve rispondere del reato contestatogli.

Altri elementi di criticità riguardano la relazione tra i principi ispiratori della normativa in vigore e l'adeguato investimento che la realizzazione di questi richiederebbe a più livelli. Ciò riguarda soprattutto l'organizzazione dei servizi e le professionalità in esso operanti: il numero degli psicologi nei servizi della giustizia minorile è molto inferiore rispetto alle richieste della Magistratura e alla domanda di salute posta dall'utenza. I frequenti rimandi della normativa alla valutazione della personalità e del sostegno psicologico del minore nel suo percorso evolutivo non trovano un riscontro operativo nei servizi.

Un altro aspetto critico che emerge è che le ampie possibilità offerte dalla nuova normativa (primo fra tutti l'istituto della messa alla prova) potrebbero costituire un'occasione solo per quanti hanno già ampie possibilità sociali ed educative. Il processo sembra quasi essere stato costruito per coloro che godono di relazioni sociali significative, per quanti possono contare su rapporti efficienti con la famiglia, con le agenzie e i servizi del territorio, e tutto questo potrebbe così sfavorire quei minori che più frequentemente vengono a contatto con la giustizia penale, minori appartenenti a gruppi sociali più emarginati, o che si trovano in situazioni più a rischio, e soprattutto minori stranieri.

Emerge, quindi, che il nuovo processo minorile, con le grandi novità insite nei vari istituti processuali, si sia dimenticato proprio di quella fascia di minori che più di altri avrebbero necessitato di cambiamenti importanti per rendere meno traumatico il loro impatto con la giustizia.

## 1.4. Le norme contro la violenza sessuale.

Per quanto riguarda i reati sessuali, si deve da subito precisare che non esiste una legge specifica per i minorenni che intraprendono questo tipo di comportamenti devianti; il riferimento al codice penale è lo stesso dei reati che vedono coinvolti autori adulti.

Nella **legge n.66 del 1996**<sup>21</sup> che ordina la materia, si parla soprattutto di “*violenza sessuale*”, mentre il termine “abuso” si riferisce ad una più ampia gamma di comportamenti, che non sono sempre associati all’uso della forza fisica o alla coercizione, che solitamente sono legati al termine violenza.

Questa considerazione porta ad allontanarsi da un’immagine stereotipata, la quale prevede che la sessualità diventi un reato solo quando implica una coercizione basata sull’uso della forza fisica (Maggiolini, 2002).

Un cambiamento fondamentale apportato con la nuova legge riguarda la natura stessa del reato; si parla infatti di “*delitto contro la persona*”, e non più di “tutela della moralità pubblica e di buon costume”, restituendo così dignità alla libertà sessuale di ciascuno.

Le fattispecie di reato che possono prevedere delle sanzioni o l’applicazione di alcune misure sono riferite a :

- *violenza sessuale*(art.609 *bis* c.p), che costituisce l’altra grande novità della nuova legge, che ha abolito la precedente distinzione tra “violenza o congiunzione carnale” (art. 519 c.p.), e “atti di libidine violenti”(art.521 c.p.)<sup>22</sup>. La *violenza sessuale* viene a comprendere tutti quei comportamenti violenti, minacciosi, o agiti abusando della propria autorità, messi in atto per costringere un’altra persona a compiere atti sessuali o a subirli( De Leo, Patrizi, 2004). La pena prevista va dai cinque ai dieci anni di reclusione;

---

<sup>21</sup> Per il testo integrale vedi Allegato 2.

<sup>22</sup> Distinzione determinata sulla base della avvenuta o meno penetrazione.

- *circostanze aggravanti della violenza sessuale* (art. 609 *ter* ), le quali attengono ai casi in cui: il reato sia commesso a danno di un minore di quattordici anni; il reo si avvalga di armi o sostanze alcoliche o stupefacenti; l'autore di reato simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ufficio; la vittima sia sottoposta a limitazioni della propria libertà. La pena è della reclusione dai sei ai dodici anni.
- *atti sessuali con minorenni* (art. 609 *quater* c.p.). Queste attengono ai casi in cui: il reato sia commesso ai danni di un minore di quattordici anni; il reato sia commesso ai danni di un minore di sedici anni, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore( anche adottivo), il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. La pena è la stessa prevista per l'art. 609 *bis* c.p.;
- *corruzione di minorenni* (art.609 *quinqes* c.p.), nel caso in cui il minore di quattordici anni non sia stato direttamente interessato da contatti sessuali con l'adulto, ma che sia stato obbligato ad assistervi. La pena prevista va dai sei mesi ai tre anni di reclusione;
- *violenza sessuale di gruppo* (art.609 *octies* c.p.), che prevede la partecipazione di più persone o, meglio, di "più persone riunite". Affinché sussistano le condizioni di tale reato, non è sufficiente la sola condivisione del proposito criminoso, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. Infatti, è proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza che producono effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. La reclusione prevista va dai sei a dodici anni.

Un'altra grande innovazione riguarda l'art. 609 *septies* c.p., che disciplina la procedibilità per i reati previsti dalla nuova legge. Precedentemente, per i reati sessuali, si richiedeva che la vittima sporgesse denuncia o querela, dichiarando

espressamente la propria volontà di far punire il colpevole. La nuova legge estende i criteri della procedibilità d'ufficio e, per quanto riguarda minori, indica espressamente i casi in cui: il minore non abbia compiuto i quattordici anni; il reato sia stato commesso dai suoi adulti di riferimento, quali i genitori o altre persone cui il minore sia affidato “ per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia”.

Per quanto riguarda gli adolescenti, la stessa definizione di “violenza sessuale” nel rapporto tra ragazzi è molto difficile, in quanto la differenza di età tra i soggetti è spesso ridotta o pari allo zero, e questo potrebbe indurre l'osservatore a mettere in dubbio il fatto che si sia trattato di una relazione effettivamente violenta e/o senza il consenso di entrambi (Rossi, 2004).

Questa tematica solleva il gravoso problema dell'accertamento del grado di maturità e di capacità critica necessari perché il minorenni possa estrinsecare realmente un “libero consenso”: se da un lato, infatti, non si possono ignorare la spiccata accelerazione dello sviluppo fisico e la precocità della pubertà verificatasi negli ultimi decenni, dall'altro il carattere instabile e vulnerabile della personalità in continua evoluzione degli adolescenti richiede una particolare attenzione ( De Leo, 1997).

La *legge 66/1996* ha affrontato direttamente questa tematica, stabilendo all'art. 609 *quater* che “ non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 *bis*, compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza tra i soggetti non è superiore ai tre anni”.

Non vi quindi responsabilità penale per un minorenni che abbia rapporti con un ultratredicenne se la differenza di età non supera i tre anni.

Il legislatore, in questo modo, da una parte ha voluto garantire la libertà sessuale dei soggetti( sulla base del riconoscimento della loro capacità di determinarsi scegliendo liberamente), dall'altra considera illeciti tutti quei rapporti sessuali che, pur avvenendo con il consenso di ambedue la parti, coinvolgono persone al

## Il minore e il suo rapporto con la giustizia

sotto di una certa età, presumendo che in tali casi non possano dare il loro libero  
consenso (Abruzzese, 1999).

## Capitolo secondo

# Una “fascia a rischio”? Disagio e devianza nell’adolescenza

### Premessa

“L’adolescenza è quella fase della vita umana, normalmente compresa fra gli 11 e i 18 anni, nel corso della quale l’individuo acquisisce le competenze e i requisiti necessari per assumere le responsabilità di adulto.” (Palmonari, 1997).

Dal punto di vista etimologico la parola adolescenza deriva dal latino e significa “crescere”. Con questa definizione si indica una fase dello sviluppo, caratterizzata dalla complessità in cui le modificazioni somatiche, le vicende intrapsichiche e le dinamiche psicosociali sono inestricabilmente intrecciate e interdipendenti.

La letteratura psicologica più recente ha abbandonato la rappresentazione dell’adolescenza come inevitabile condizione di disagio e di sofferenza, la quale affondava le proprie radici nella tradizione romantica ottocentesca e negli studi di Stanley Hall (1904), e che continua a godere tuttora di molta popolarità nei mass media (Bonino e coll., 2003). Essa non è più indicata come un periodo di *storm and stress* (tempesta e tensione) (Confalonieri, Gavazzi, 2005), o come percorso univoco, identico nei diversi periodi storici e nelle diverse culture; all’interno di una mutata concezione dello sviluppo umano (che può intraprendere percorsi

diversi, fortemente individualizzati, risultato della complessa interazione tra un individuo e il suo contesto di vita, sviluppo che non si limita ad un periodo iniziale della vita ma che riguarda tutta l'esistenza), anche l'adolescenza è vista in maniera diversa: non più come conclusiva della fase evolutiva, o come periodo di instabilità che precede la stabilità dell'età adulta, ma come periodo della vita umana specifico, dotato di un proprio significato, che può presentarsi con grandi differenze individuali di percorso.

Venuta meno questa immagine dell'adolescenza come “tempesta”, rottura, o nuova nascita, la condizione adolescenziale appare come cambiamento ampio, continuo e distribuito attorno alle diverse componenti dei compiti evolutivi (Maggiolini, Charmet, 2004); essa può costituire un'esperienza relativamente semplice e gratificante per alcuni o profondamente difficile per altri, a seconda della propria personale storia e del contesto sociale in cui si vive<sup>23</sup>.

## **2.1 Adolescenza, identità e compiti di sviluppo**

L'adolescenza costituisce una fase cruciale della vita, in cui i ragazzi sono chiamati a risolvere specifici compiti di sviluppo.

Tutti gli individui, nel corso della loro esistenza, si trovano a dover affrontare e risolvere una serie di compiti specifici di quel particolare periodo, compiti che si presentano come ambiti in cui la persona deve impegnarsi per raggiungere tutte le competenze necessarie per superare quella fase ed essere pronta per avviarsi in quella successiva.<sup>24</sup>

La nozione di “compiti di sviluppo” è stato introdotto da Havighurst (1952; 1953), secondo il quale il superamento di essi conduce ad una condizione di benessere, di felicità, di un buon adattamento tra l'individuo e il suo contesto

---

<sup>23</sup> Per un approfondimento delle diverse prospettive sull'adolescenza vedi G.Charmet, E.Rosci, *La seconda nascita. Per una lettura psicoanalitica degli affetti in adolescenza*, Edizioni Unicopli, Milano, 1997.

<sup>24</sup> E. Confalonieri, I. Grazzani Gavazzi, *Adolescenza e compiti di sviluppo*, Edizioni Unicopli, Milano, 2005, pag. 23.

sociale, aumentando l'autostima e ponendo le basi per il successo nell'affrontare i compiti di sviluppo successivi.

Compiti di sviluppo considerati caratteristiche universali dell'adolescenza possono essere così identificati (Palmonari, 1997):

- compiti di sviluppo in rapporto con l'esperienza della pubertà e della maturazione sessuale;
- compiti di sviluppo in rapporto con l'ampliamento degli interessi personali e sociali e con l'acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo;
- compiti di sviluppo in rapporto con la costruzione dell'identità e della riorganizzazione del concetto di sé.

Compito primario che l'adolescente deve affrontare è quello di elaborare una propria identità, ben definita e distinta, in grado di porsi nei confronti del mondo in maniera autonoma, coerente e responsabile<sup>25</sup> (Bonino, 2003).

Seguendo Coslin (2002) possiamo affermare che la costruzione della propria identità avviene attraverso l'integrazione dialettica tra l'identità personale (come insieme organizzato di sentimenti, rappresentazioni, esperienze e progetti di vita, sentimenti di unità, di continuità di se stessi nel tempo e nello spazio) e l'identità sociale, risultante dalle interazioni con gli altri e dall'appartenenza a diverse categorie (alcune fondate su caratteristiche fisiologiche come il sesso o l'età, altre fondate sull'appartenenza a determinate classi o gruppi sociali, come la professione, la religione, la nazionalità), categorie il cui contenuto è associato alle rappresentazioni dei ruoli e alle norme di condotta.

A seconda dell'individuo e del particolare contesto in cui vive, il compito (universale) di costruire la propria identità, può realizzarsi in molti modi diversi. Per la maggior parte degli adolescenti la costruzione della propria identità non comporta situazioni di particolare conflittualità, ma momenti diversi di esplorazione, variabile nella durata e nelle aree coinvolte.

---

<sup>25</sup> Vedi anche P. Blos, *L'adolescenza come fase di transizione: aspetti e problemi dello sviluppo*, Armando, Roma, 1988.

Acquisizione di identità significa sul piano personale sperimentare un senso coerente di unità del sé anche quando si è impegnati in diversi ruoli o in momenti differenti, e sul piano sociale apparire agli altri come realmente convinti ed impegnati in determinati valori e come orientati verso una professione, un ruolo, una vocazione.

L'adolescente compie questo cammino di ridefinizione della propria identità attraverso un progressivo inserimento nel contesto sociale, inserimento nella società che avviene mediante un accentuato processo di differenziazione. La costruzione dell'identità, cioè, passa anche attraverso un processo di differenziazione da modelli di sé che si percepiscono realizzabili ma non si accettano, e di ricerca di una posizione appropriata del Sé rispetto agli oggetti sociali significativi (persone, gruppi, istituzioni, elementi naturali e moduli cognitivi).

A questo proposito è importante ricordare come la socializzazione dell'adolescente<sup>26</sup> si differenzia da quella del bambino<sup>27</sup> perché egli mette in discussione la propria appartenenza ad una certa famiglia, aderisce a gruppi di coetanei spontaneamente, ed è sempre pronto ad assumere punti di riferimento esterni ai vari gruppi. È esigenza propria dell'adolescente mettere in discussione la propria appartenenza ai gruppi in cui è inserito per trovare nuovi punti di riferimento in base ai quali organizzare il proprio comportamento sociale.

Nel corso di questo processo di ricerca della propria identità l'adolescente è particolarmente vulnerabile. Di fronte alle pressioni provenienti dal mondo sociale (che lo vorrebbero spingere verso obiettivi che egli non capisce e non condivide), egli può assumere un atteggiamento difensivo di chiusura e comportamenti negativi e contraddittori a oltranza, fino a idealizzare quello che i genitori e la società disapprovano.

---

<sup>26</sup> Processo attraverso il quale gli individui appartenenti ad una società ne assorbono i valori, le norme e le credenze dominanti.

<sup>27</sup> Il quale aderisce ai vari gruppi naturali a cui appartiene senza porsi il problema di gruppi di riferimento "altri" da quelli in cui si trova di fatto (e ciò vale per la famiglia come per i gruppi di coetanei).

Di fronte a definizioni sociali che pretendono di descrivere un suo comportamento l'adolescente può rispondere con l'assunzione rigida dell'identità che tale definizione sottende. A volte questo può provocare, come meccanismo di difesa, delle fissazioni definitive su posizioni assunte, in primo momento, in modo puramente reattivo e senza alcun reale contenuto ideologico<sup>28</sup>.

## 2.2 Trasgressività e comportamenti a rischio

La delinquenza minorile non può essere compresa se non è collocata all'interno della più ampia tendenza degli adolescenti a mettere in atto comportamenti trasgressivi o antisociali.

La trasgressività è una caratteristica universale dell'adolescenza: questa è l'età in cui il rapporto con le regole educative e sociali è messo più profondamente in discussione, per poterle far proprie, modificarle o rifiutarle; essa fa parte del normale processo di crescita e può quindi costituire una modalità normale di accesso al ruolo di adulto. I comportamenti trasgressivi degli adolescenti, quindi, non necessariamente sono segno di disagio, trovando una ragione (una sorta di giustificazione) nella loro spinta a crescere, a mettersi alla prova, e a prendere posizione di fronte alla realtà. Inoltre sembra che, in una società sempre più competitiva qual è la nostra, saper trasgredire e rischiare sia condizione essenziale per un maggior successo.<sup>29</sup>

Tra i principali fattori evolutivi che possono spiegare la maggiore propensione alla trasgressività degli adolescenti vi sono: aumento dell'impulsività, difficoltà di mentalizzazione, messa in discussione di genitori e adulti in generale, effetto di diffusione di responsabilità determinato dall'importanza del gruppo, ecc.

---

<sup>28</sup> In questo senso può essere pericoloso inserire un adolescente che ha compiuto alcuni atti antisociali in un procedimento che lo etichetta come deviante, o peggio, delinquente: questa etichetta potrebbe essere assunta dal soggetto come base per ridefinire la propria identità.

<sup>29</sup> A. Maggiolini, G.P. Charmet (a cura di), *Manuale di psicologia dell'adolescenza: compiti e conflitti*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 268.

Nei giovani oggi è tipica l'esigenza di unicità e di visibilità, e questo porta loro a mettere in atto comportamenti di provocazione, comportamenti eccentrici, con lo scopo di anticipare l'adulthood. Proprio per questo motivo talvolta gli adolescenti si trovano a mettere in atto comportamenti per loro inadeguati. È presente negli adolescenti di oggi un irrefrenabile desiderio di "rischiare a tutti i costi", un bisogno di ricercare sensazioni forti ed emozioni estreme.

È importante ricordare però che tutti questi comportamenti messi in atto, siano essi salutari o meno, sono funzionali al principale compito evolutivo che l'adolescente sta affrontando, e cioè lo sviluppo dell'identità e la partecipazione sociale, intesa come insieme di relazioni sociali.

Si può quindi affermare che sfida, impulsività, e senso di invulnerabilità appartengono al normale processo di sviluppo degli adolescenti; per sua natura l'adolescente sente la necessità di mettersi alla prova, di rendersi visibile e sperimentarsi. Tutto questo diventa fattore di rischio nel momento in cui supera i limiti (Di Blasi, 2003).

Per certi aspetti quindi il rischio non è solo negativo, ma presenta aspetti legati alla maturazione, alla necessità di diventare autonomi e indipendenti, esplorando le nuove capacità acquisite. Durante l'adolescenza il rischio è continuamente ricercato, proprio perché indubbiamente affascinante, attraente e in grado di far superare sentimenti di paura, insicurezza e vergogna che sperimenta durante il processo di crescita. A ciò si sommano le esigenze di unicità e di sperimentazione e/o dimostrazione di avere controllo su di sé che portano al continuo bisogno di compiere azioni rischiose.

È utile, a questo proposito, considerare la classificazione di Bonino e coll. (2003) sulle funzioni svolte dai comportamenti a rischio:

- Adulthood: assunzione anticipata di comportamenti considerati normali negli adulti (fumo di sigarette, uso di alcool, comportamento sessuale);
- Acquisizione e affermazione di autonomia: la necessità di svincolarsi dalla condizione di dipendenza dai genitori per costruirsi un'identità di adulto

(attraverso l'accettazione delle regole del gruppo, il sostenere le proprie opinioni, rinegoziazione dei rapporti familiari e delle norme che li governano, oppure attraverso l'uso di sostanze psicoattive, del comportamento sessuale, della stessa devianza (Silbereisen, Kastner, 1986);

- Identificazione e differenziazione: necessità di differenziarsi dagli adulti significativi, identificandosi come un individuo dotato di particolari caratteristiche (es. violazione di norme, abbigliamento eccentrico, messa in atto di azioni tipiche del proprio gruppo di appartenenza.);
- Affermazione e sperimentazione di sé: adozione di nuovi comportamenti per mettersi alla prova (attività produttive oppure rischiose, come la guida pericolosa);
- Trasgressione e superamento di limiti: trasgressione delle regole del mondo adulto per aderire a regole più consone alle proprie esigenze, dimostrando così la propria capacità di decisione (es. il comportamento deviante e l'uso di sostanze psicoattive illegali);
- Esplorazione di sensazioni: legata alla sperimentazione di sé, dei nuovi stati di coscienza, delle nuove sensazioni fisiche (attraverso comportamenti salutari, come la musica, l'arte, oppure attraverso comportamenti dannosi come uso di sostanze psicoattive, o guida e azioni pericolose);
- Percezione di controllo: necessità di superare il limite per dimostrare a se stessi e agli altri che si è in grado di controllare le proprie azioni senza il bisogno dell'adulto (talvolta si sopravvalutano le proprie capacità, come nella dipendenza da sostanze o nella guida spericolata);
- Coping e fuga: messa in atto di strategie che consentono di far fronte in modo adattivo alle difficoltà e ai problemi relazionali e personali, strategie che l'adolescente a volte non è in grado di attuare prevalendo quindi strategie emotive, come risoluzione emotiva immediata dei problemi

(l'uso di droghe, l'abuso di alcool posso essere visti come tentativi illusori e fallimentari di coping).

## **2.3 Il disagio, possibile premessa alla devianza**

Termini spesso utilizzati per descrivere la situazione delinquenziale adolescenziale e giovanile sono: disadattamento, disagio, emarginazione.

Cercherò ora di chiarire questi concetti.

Presso le nuove generazioni, il disagio è “la manifestazione della difficoltà di assolvere i compiti evolutivi che vengono loro richiesti dal contesto sociale per il conseguimento della identità personale e per l'acquisizione delle abilità necessarie alla soddisfacente gestione delle relazioni quotidiane” (Neresini, Ranci, 1998).

Il disagio nasce in quanto l'adolescente, in una società complessa e dunque caratterizzata da una notevole differenziazione funzionale interna, dal moltiplicarsi dei processi di istituzionalizzazione, dalla compresenza di tendenze ambivalenti e contraddittorie, trova difficoltà ad acquisire, in modo non traumatico, un proprio ruolo e un proprio status sociale. In un contesto sociale e culturale complesso come il nostro, non vengono lasciati spazi e opportunità di riscatto a chi manifesta qualche carenza; è questo che rende possibile il manifestarsi del disagio.

Il disagio giovanile però non necessariamente ha un rilievo negativo; sarebbe un errore considerarlo sempre qualcosa da curare, o motivo di preoccupazione e di intervento. Esso è una dimensione esistenziale, fa parte della quotidianità del giovane. I giovani devono avvertire e vivere il disagio “se un adolescente non prova disagio, va sottoposto ad un'attenzione particolare poiché se esso manca è segno che non avverte il cambiamento, insito nella giovinezza, che lui rifiuta, negandolo” (Assante, Giannino, Mazziotti, 2005).

Nella società di oggi il disagio tra i giovani è certamente più diffuso, più profondo e più visibile; oggi, per i ragazzi, costruire la propria identità richiede molto più sforzo che un tempo anche perché, essendo venuta meno l'omogeneità culturale, il loro ambiente di vita è meno strutturante, e perché le continue modifiche della realtà e del costume sociale rendono assai più difficile l'orientamento. Ecco perché, in tale realtà, può svilupparsi quella forma di disagio che rischia di manifestarsi in maniera eclatante, e causare conflitti: di fronte a tanti bisogni che rimangono insoddisfatti, in mancanza di risposte adeguate alle loro domande e alle difficoltà incontrate nel loro processo di crescita, può emergere in alcuni di loro una profonda sofferenza individuabile nel disagio, che può esprimersi in una pluralità di modi e che può investire una serie di contesti della vita di relazione<sup>30</sup>.

Questa condizione di disagio, come situazione esistenziale in cui l'adolescente sperimenta una forma di sofferenza in conseguenza del suo mancato adattamento alle condizioni che caratterizzano la vita sociale, se diventa persistente e non trova risposte adeguate da parte delle varie agenzie di socializzazione<sup>31</sup>, può manifestarsi attraverso dei comportamenti devianti, che derivano da un disadattamento dovuto alla mancata integrazione del soggetto nel tessuto sociale (Butturini e al. 1996)<sup>32</sup>.

Perché una difficoltà, un disagio adolescenziale divenga disadattamento, bisogna che intervengano dei "fattori di rischio psico-sociali"<sup>33</sup> e che questi riguardino i molti aspetti della vita di una persona, come per esempio le problematiche familiari, o la deprivazione culturale, la marginalità socioeconomica, il vivere nei quartieri popolari delle grandi metropoli, la carenza di offerte di tempo libero e

---

<sup>30</sup> Andando dalle manifestazioni più eclatanti di autodistruzione (suicidi e droghe) ad altre più indirette ma non meno rilevanti, segni di quel malessere diffuso che affligge la condizione giovanile.

<sup>31</sup> Prime fra tutte la famiglia e la scuola.

<sup>32</sup> Per disadattamento si intende un malessere diffuso e l'incapacità momentanea di rispondere positivamente ai compiti evolutivi propri dell'età, soprattutto alle esigenze della vita di relazione. Cfr. G. Balzano, *Disagio giovanile: storie di cambiamenti*, Laterza, Bari, 1998.

<sup>33</sup> Intesi come situazioni che possono nuocere ad una evoluzione della personalità, che poi eventualmente possono sfociare nel disadattamento e nella devianza.

aggregazione, l'abbandono della scuola e l'avviamento precoce al lavoro, e persino quali sono gli atteggiamenti con cui viene affrontata la devianza. Fattori di rischio vengono ad essere, cioè, tutti quegli elementi del comportamento individuale, dell'ambiente sociale e della relazione interpersonale che anticipano, segnalano, favoriscono, determinano l'esito indesiderato che la nozione di rischio prospetta (Assante, Giannino, Mazziotti, 2005).

Il minore ritenuto a rischio psico-sociale è, quindi, il minore che non riesce a trarre dall'ambiente (socio-culturale in senso ampio) tutte le risorse atte ad un suo sviluppo armonico e ad una sua piena realizzazione psico-fisica e relazionale. Correlati al concetto di disadattamento sono quelli di emarginazione e di marginalità.

Per marginalità s'intende una condizione sociale concreta, mentre l'emarginazione è un processo. Fra il disadattamento, l'emarginazione e la marginalità vi è una complessa interazione: l'emarginazione è normalmente la conseguenza di una vicenda di disadattamento; la marginalità può essere sia una delle cause del disadattamento, sia l'effetto dell'emarginazione.

È marginale” uno status che fa vivere persone e gruppi in situazioni diverse da quelle della società o del gruppo di appartenenza (o a cui si potrebbe appartenere) ” (Regoliosi, 1997).

Quindi è marginale colui che vive in condizioni diverse da quelle previste, chi vive ai bordi, agli estremi della vita sociale, chi è o si sente secondario, non importante, escluso dai centri di interesse e dalle decisioni della comunità.

I percorsi dell'emarginazione possono essere tanti: un giovane può trovarsi in una condizione di marginalità per nascita, o per storia familiare (come un giovane immigrato); e in questi casi c'è un forte rischio di cronicizzazione del disturbo. Oppure ci può essere una condizione di marginalità per i meccanismi indotti proprio dal sistema sociale, in seguito al percorso di disadattamento.

Molto spesso le conseguenze psicologiche di un simile itinerario emarginante portano alla perdita dell'autostima, alla perdita di senso della propria vita. Questo

può condurre alla interiorizzazione della marginalità stessa come cultura, che diviene un modello di comportamento e di identificazione, che prelude all'auto emarginazione in subculture separate, antagoniste nei confronti dei valori della società, in poche parole alla ribellione come identità.

Disadattamento, emarginazione e marginalità, che mettono in evidenza condizioni di svantaggio di alcuni soggetti nei confronti della società, possono essere considerati come fenomeni che possono concretizzarsi e sfociare in comportamenti devianti.

## **2.4 Dal disagio alla devianza**

Il disorientamento e il disagio che caratterizzano l'adolescenza si riassorbono man mano che il ragazzo percorre il suo itinerario formativo, acquisisce sicurezza, una propria identità e un posto in mezzo agli altri.

“Per alcuni adolescenti la condizione evolutiva si “complica” con la comparsa di un comportamento antisociale che costituisce nella maggioranza dei casi un episodio transitorio ma può essere, per una minoranza, la prima fase di un processo il cui esito è quello della stabilizzazione della devianza<sup>34</sup>” (Palmonari, 1997).

Possiamo definire la devianza come” una categoria socio-psicologica che fa riferimento a tutte le forme evidenti ed evidenziate di trasgressione alle norme e alle regole rilevanti di uno specifico contesto di rapporti interpersonali e sociali”<sup>35</sup>.

La devianza è, quindi, il prodotto di una definizione culturale: devianza e delinquenza, infatti, non sono comportamenti definibili in assoluto, ma in funzione del contrasto tra determinati comportamenti e le regole sociali. La condotta deviante e quella criminale variano nel tempo e nello spazio, perché

---

<sup>34</sup> La violazione delle norme, come abbiamo visto, è un comportamento molto diffuso in questa fase anche se, nella maggioranza dei casi, è costituita da occasionali trasgressori.

dipendono dal momento storico e dal contesto sociale in cui viene osservato il fenomeno<sup>36</sup>.

La nozione di devianza fa riferimento, quindi, ad una gamma di comportamenti spesso differenti, che hanno in comune il fatto di essere considerati socialmente inaccettabili o scarsamente tollerabili; il grado di essa dipende anche dalla tolleranza della gente e della cultura, che implica reazioni differenti allo stesso comportamento.

Il comportamento deviante può rappresentare anche un'espressione o un tentativo di soluzione di difficoltà, e molto spesso può dipendere non solo da cause individuabili oggettivamente (Assante, Giannino, Mazziotti, 2005).

Alcune forme di devianza si manifestano in condizioni di marginalità individuale e sociale; accanto alla marginalità da povertà, e quella da mobilità sociale (rilevante per gli immigrati europei ed extraeuropei), emergono nuove forme di disadattamento e devianza giovanile da "benessere" (legate alla spinta al consumismo e al possesso di beni materiali), oltre ad alcuni fenomeni che recentemente hanno attirato l'attenzione: le violenze in ambito scolastico, le violenze delle tifoserie, le fughe da casa, la prostituzione maschile e femminile, e la presenza di minorenni nella criminalità organizzata.

Tutti questi comportamenti, al di là del giudizio negativo che può venire dato loro come trasgressioni rispetto alle norme e alle attese degli adulti, sono mezzo attraverso cui alcuni adolescenti affermano una identità (anche se negativa), e raggiungono un senso di autonomia personale.

Possiamo affermare che la devianza è in qualche modo assimilabile alla diversità: i confini tra esse sono incerti e sfumati, variabili nel tempo perché dipendenti dall'evoluzione culturale del sistema sociale. Anche il confine tra devianza e delinquenza muta nel tempo, come nei casi di depenalizzazione, quando il

---

<sup>35</sup> La definizione è tratta da G. Assante, P. Giannino, F. Mazziotti, *Il manuale di diritto minorile*, Editori Laterza 2005, pag.237.

<sup>36</sup> La devianza viene definita sulla base della cultura del gruppo sociale dominante in un determinato momento storico.

legislatore abroga una norma che prevede una determinata condotta come reato: da una parte accoglie un'istanza diffusa nella maggioranza della popolazione, tesa a rendere legittima una condotta che non è più sentita come vietata; dall'altra però continuerà ad esserci una parte dell'opinione pubblica (quella contraria alla depenalizzazione) che continuerà a considerare illecita quella condotta<sup>37</sup>.

Quindi, il confine tra diversità e devianza è incerto e sfumato, quello tra devianza e delinquenza è preciso (perché definito dalle norme penali), ma può essere spostato anche se, l'eventuale spostamento non produrrà un cambiamento culturale immediato tale da far accettare la condotta come normale.

La devianza e la delinquenza sono due fenomeni diversi: molti ragazzi commettono atti devianti o veri e propri reati, ma non diventano poi delinquenti. Esistono cioè dei percorsi che il ragazzo segue, fatti di azioni, reazioni, sopraffazioni, prima di diventare un delinquente<sup>38</sup>.

La risposta sociale al primo atto deviante che segnala il disagio e la sofferenza di un ragazzo assume una rilevanza significativa nella costruzione o meno di una personalità deviante; la collettività, le politiche sociali, la politica giudiziaria concorrono fortemente, a seconda delle loro riposte, ad accrescere o a ridurre il rischio di devianza.

Ma cosa porta un adolescente alla devianza? Illustrerò di seguito diversi approcci al problema.

---

<sup>37</sup> Per esempio, nel caso di depenalizzazione del consumo e vendita di droghe leggere ci sarà sempre una parte della popolazione che continuerà a considerare deviante il giovane che fa uso di hashish, e anche alcuni tra coloro che hanno sostenuto la depenalizzazione lo considereranno comunque un diverso. Vedi su questo concetto M. Cavallo, *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pag.6.

<sup>38</sup> E questo percorso potrà portarlo fino la capolinea, il carcere, se nelle stazioni intermedie non ci sarà qualcuno che lo convincerà a cambiare percorso.

### **2.4.1 Principali letture interpretative della devianza**

Lo studio delle problematiche della devianza ha dato origine a diversi paradigmi interpretativi che corrispondono alle differenti discipline che nel tempo hanno tentato di darne una spiegazione.

I tre modelli predominanti sono:

- **Il modello antropologico**, che si fonda sul principio positivista delle diversità per ragioni di patologia e di disfunzione, e che identifica nel corpo gli elementi causali della condotta deviante, affrontando la delinquenza sotto un'ottica clinica.
- **Il modello psicologico**, che studia la condotta criminosa come espressione dell'animo, come qualsiasi altra condotta, governata dagli stessi meccanismi che regolano il comportamento normale. Ciò che porta l'individuo al reato è l'inadeguatezza del suo sviluppo psicologico, e della relazione con le sue figure di riferimento nei primi anni di vita.
- **Il modello sociologico**, che legge la criminalità come fenomeno sociale, e i fattori macrosociali come causa della condotta criminosa: l'inadeguata maturazione legata alla struttura sociale (carente e negativo) in cui l'individuo vive può spiegare il comportamento giovanile<sup>39</sup>.

#### **2.4.1.1 IL MODELLO ANTROPOLOGICO**

Tra le prime teorie che si occupano del problema delle devianza ci sono le **teorie biologiche**.

Tali teorie hanno cercato di spiegare la devianza facendola dipendere dalle caratteristiche fisiche, costituzionali, ormonali e genetiche dei soggetti.

*Lombroso*, dopo aver effettuato misure antropometriche su centinaia di detenuti, formulò la sua *teoria del delinquente nato*: l'individuo che delinque è portatore

---

<sup>39</sup> La suddivisione è tratta da M. Cavallo, *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002.

di alcune caratteristiche tipiche di uno stadio primitivo dello sviluppo umano<sup>40</sup>, che lo rendono difficilmente adattabile al contesto sociale moderno; si produrrebbe un arresto dello sviluppo ontogenetico, un blocco nello sviluppo psico-fisico in cui la presenza di istinti feroci (propri dell'umanità primitiva e degli animali inferiori), non controllabili, lo porterebbero al crimine.

“Il *delinquente nato* rappresenterebbe una forma di regressione ad un livello primordiale nell'evoluzione della specie umana, e perciò sarebbe un soggetto più simile all'animale che all'uomo” (Milani, 1995).

La causa della devianza quindi è posta, dalla Scuola Lombrosiana, nel corpo; il deviante è colui che può essere catalogato come epilettico, mitomane, paranoide, ecc. L'immagine che ne emerge è quella del soggetto deviante come *soggetto malato* e della criminalità come *malattia*.

Il delinquente, visto come malato, e considerato come uomo determinato da fattori antropologici che agendo su di lui lo portano a compiere il reato, è un soggetto privo di responsabilità.

#### **2.4.1.2 IL MODELLO PSICOLOGICO**

Questo tipo di modello ritiene importante ripercorrere la genesi e la dinamica del delitto attraverso la conoscenza della personalità del delinquente; esso studia le radici e il valore sintomatico del reato.

In questo indirizzo rientra l'opera di *Agostino Gemelli* il quale afferma, contestando il determinismo naturalistico della Scuola Lombrosiana, la centralità del libero arbitrio, e quindi il principio della responsabilità individuale. Ogni azione umana, quindi, compreso il reato, deve essere interpretata come espressione di quel particolare individuo e della sua personalità, considerato nelle sue interrelazioni con il contesto.

---

<sup>40</sup> Per esempio, fronte bassa e sfuggente, zigomi sporgenti, forte asimmetria facciale, alterazioni elettroencefalografiche o cromosomiche, anomalie del cranio o dello scheletro, ecc.

Nell'alveo delle teorie psicologiche è possibile far rientrare anche **l'approccio psicoanalitico**, in cui viene delineata la figura del *delinquente per senso di colpa* (De Leo, 1998). Questo tipo di delinquente ricerca a livello inconscio, attraverso il delitto, la punizione come sollievo, come liberazione da un intenso senso di colpa, ascrivibile ad un conflitto nevrotico irrisolto, individuato nel complesso edipico; il senso di colpa può stimolare la commissione di un delitto perché la pena è vista anche come espiazione di precedenti trasgressioni. In effetti, in alcuni delinquenti è presente un forte impulso a confessare, a farsi scoprire, proprio per soddisfare un inconscio bisogno di punizione.

Le teorie a orientamento psicoanalitico spiegano la delinquenza come dovuta a gravi turbe della personalità, e la condotta deviante è prodotta dalla mancata soluzione di profondi conflitti sofferti nel corso del processo maturativi.

Un contributo interessante, sempre in ambito psicoanalitico, è quello di *Adler*, secondo cui la fonte dinamica della vita psichica è la volontà di potenza, e l'affermazione dell'individuo grazie alla quale ognuno riesce a superare i sentimenti di inferiorità, il quale può essere così forte da determinare un complesso di inferiorità. Secondo Adler, alla base di un delitto ci può essere proprio questo *complesso di inferiorità*, perché attraverso tale atto, il soggetto che ne è afflitto, attira l'attenzione su di sé compensando tale inferiorità.

Un altro interessante terreno di indagini in campo psicologico è quello riguardante le ricerche sul rapporto *famiglia e delinquenza minorile*; sono stati individuati molteplici fattori relativi al contesto familiare in grado di favorire o di limitare il coinvolgimento degli adolescenti nei comportamenti antisociali.

Dagli studi di *Bowlby (1989)* è emersa una stretta correlazione tra assenza di cure materne e delinquenza minorile, e tra privazione materna e indifferenza affettiva<sup>41</sup>; la privazione materna porta il soggetto a rifiutare ogni altro legame affettivo per timore di perderlo nuovamente e crea difficoltà nei rapporti

---

<sup>41</sup> Ossia incapacità a stabilire legami affettivi.

interpersonali favorendo spesso lo sviluppo dell'individuo in senso antisociale; inoltre quanto più precoce è stata tale separazione dalla figura materna tanto più è grave il comportamento antisociale.

Attualmente l'approccio di Bowlby è messo in discussione nel suo legame diretto e lineare tra carenze di cure materne e delinquenza minorile.

Quello che invece deve essere oggetto di attenzione è soprattutto la qualità delle cure materne. In effetti, alcune ricerche condotte in questa direzione evidenziano delle correlazioni tra madri eccessivamente passive, assenti, o ansiose, e minori devianti.

Voglio anche ricordare però che questo tipo di lettura e di interpretazione è stato criticato perché si mostra valido solo per un approccio al singolo caso, perché parziale e riduttivo, senza alcun valore euristico.

Recentemente più studiata è la relazione tra figura paterna e criminalità minorile. Il padre costituisce una figura essenziale come modello di identificazione, per la sua funzione di rappresentante dell'autorità e delle norme; egli poi simbolicamente esprime i rapporti con la realtà sociale. Viene evidenziata l'importanza dei rapporti del bambino con il padre, nell'eziologia della condotta antisociale del minore<sup>42</sup>.

Sembra però più corretto affermare che, più che singole figure familiari, è la instabilità della famiglia nel suo insieme e la presenza di disarmonie familiari, ad essere una possibile causa della delinquenza minorile.

A questo proposito si è sottolineato soprattutto l'importanza degli stili educativi caratterizzati da eccessiva severità o, all'opposto, da troppa permissività come possibile fattore che contribuisce ad orientare il bambino verso condotte antisociali e aggressive. Ma, più di ogni altro, sembra essere la coerenza della disciplina un fattore che limita considerevolmente la delinquenza.

---

<sup>42</sup> In particolare è risultato che i delinquenti hanno rapporti difficili e complessi con la figura paterna, la cui autorità risultò difettosa, e una comunicazione scarsa e poco significativa.

Con Milani (1995) diciamo però che “lo stile educativo così come il tipo di disciplina applicata vanno lette all’interno del più ampio e complesso processo delle relazioni del sistema familiare. Occorre interpretare le strategie comunicative messe in atto dai vari attori del sistema e gli elementi del contesto per valutare un’eventuale causalità tra un certo tipo di disciplina o di stile educativo e la soluzione deviante intrapresa dal minore”.

Tenendo conto quindi che bisogna sfuggire da qualsiasi interpretazione riduttivistica, sarebbe anche erroneo però non prendere in considerazione tutti questi risultati, data la centralità che ha la famiglia, come agenzia educativa, nello sviluppo globale del soggetto in età evolutiva; se è vero che bisogna uscire da una semplicistica interpretazione che fa d’ogni nucleo familiare disgregato, o spezzato come di un ambiente educativo patologico, è anche vero che non si può non riflettere su tutte quelle situazioni (familiari e non) che concorrono ad aumentare il disagio del minore e a favorire il rischio di un suo sviluppo in senso deviante.

Emerge quindi come una famiglia ben strutturata funga da difesa rispetto ad un ambiente esterno criminogeno. È necessario, tuttavia, guardare alla famiglia con occhi diversi.

Un approccio che può permettercelo è quello ***Relazionale Simbolico***: “ un paradigma interpretativo sull’identità e sul cambiamento familiare messo a punto da Scabini e Cigoli nel 2000” (Scabini, Iafrate, 2003).

Questi autori utilizzano il concetto di *relazione*, inteso come” ciò che lega tra loro anche inconsapevolmente i soggetti; e ciò che si è sedimentato e si sedimenta incessantemente in quanto a valori, miti e modelli di relazione (Scabini, Cigoli, 2003). Le relazioni familiari, con le loro due dimensioni del *refero* (aspetti di legame) e *religo* (aspetti di riferimento di senso), rimandano ad un legame che precede la relazione e ne costituisce il contesto. I membri della famiglia sono infatti legati inscindibilmente alla loro storia comune.

L'altro concetto utilizzato è quello *simbolico*. Esso si riferisce alle qualità proprie che vanno rispettate e incrementate perché ci sia famiglia; è quello che viene definito il *familiare*.

Le qualità simboliche della relazione familiare sono gli aspetti affettivi ed etici; la famiglia è luogo degli affetti più profondi ma anche luogo in cui nasce la responsabilità nei confronti dell'altro. Caratteristica principale dell'asse simbolico è lo scambio dono-debito, che consiste nel donare all'altro ciò di cui si suppone abbia bisogno ed è mosso dalla fiducia che l'altro ricambierà appena potrà. La restituzione può avvenire anche nell'arco delle generazioni; si tratta infatti di una reciprocità a lungo termine, "differita", un modo per tenere il legame tra i vivi e i morti.

Esistono diversi tipi di legami nella relazione familiare: interpersonali, intergenerazionali, tra stirpi, e di intermediazione (tra famiglia e comunità). La qualità di questi legami emerge soprattutto nei momenti di passaggio critici (quali ad esempio la fase adolescenziale).

A me interessa, visto l'argomento del presente capitolo, soffermarmi sul legame genitori-figli e sul legame di intermediazione, per dare di essi una lettura differente.

Seguendo Scabini e Cigoli (2000) possiamo affermare che il familiare è centrato sul fatto procreativo che assume i caratteri di generatività. La coppia genitoriale si esprime attraverso la *cura responsabile* del figlio, che lega il polo affettivo a quello etico; gli aspetti protettivi tipicamente materni devono cioè essere in equilibrio con quelli di ordine e giustizia, tipicamente paterni. Se una dimensione prevalessse sull'altra, si correrebbe il rischio di avere una relazione distorta.

I genitori, oltre che creare un legame con i figli, dandogli calore e fiducia, devono anche iniziare un "processo di differenziazione che li porti a riconoscere il figlio come altro da sé" (Scabini, Iafrate, 2003). In questo modo contribuiranno alla costruzione del legame. Si tratta di un processo che deve avvenire da entrambe le parti, soprattutto in una fase delicata come quella adolescenziale.

Durante la fase adolescenziale infatti il ragazzo, attraverso l'alternanza tra richiesta di vicinanza e una presa di distanza (rispetto ai genitori), conquisterà la sua autonomia. L'adolescente, quindi, è impegnato in un lavoro di emancipazione, che lo porterà alla piena responsabilità adulta, e che potrà realizzarsi solo in presenza di quella che Bowlby (1989) chiama "*base sicura*".

I coniugi, in questo periodo, sono impegnati in una vera e propria *impresa evolutiva congiunta* (Scabini, Iafrate, 2003), che vede la *cura responsabile* trasformarsi in una *protezione flessibile*, in cui affetto e norma devono coesistere.

Nelle famiglie italiane però, come mette in luce anche Charmet (2001) vi è uno sbilanciamento sulla figura materna, la quale assume un ruolo centrale, tipico di una cultura permissiva, dove gli aspetti di protezione tolgono spazio a quelli normativi e di emancipazione, fondamentali perché il ragazzo proceda nel suo percorso.

Per quanto riguarda il legame di intermediazione, Beavers (1982) afferma che le famiglie che presentano un funzionamento disimpegnato hanno difficoltà a stabilire e mantenere un legame affidabile, e la sofferenza che ne deriva verrebbe rivolta contro la società sotto forma di delinquenza o sociopatie. Secondo il paradigma relazionale, questo non sarebbe sufficiente a spiegare la devianza, visto che esistono famiglie (come quelli appartenenti a "cosa nostra") in cui la patologia è proprio legata alla forte coesione familiare. In casi come questi il singolo non conta; la famiglia è al centro di tutto, e il sociale è qualificato come "non-famiglia" (Scabini, Iafrate, 2003)<sup>43</sup>.

L'approccio relazionale simbolico legge la cultura familiare in senso generativo generazionale. Quando il senso del legame tra le generazioni diventa cura responsabile del futuro della società, il movimento della famiglia alla comunità è quello di un processo generativo, producendo incremento della storia familiare e sociale. Al contrario, rapporti distorti tra le generazioni familiari creano un

---

<sup>43</sup> Per poter capire questi e altri tipi di cultura familiare, non si può prescindere dall'analisi del contesto storico e sociale in cui la famiglia è inserita.

movimento di tipo degenerativo, che provoca patologie sociali, fino ad arrivare al deperimento e alla scomparsa di tradizioni sociali (Scabini, Cigoli, 2000).

All'interno del modello psicologico è possibile far rientrare anche le *spiegazioni psicopatologiche*.

Per i ragazzi che delinquono si può ipotizzare, in alcuni casi, la presenza di una patologia di personalità individuale.

Secondo questa prospettiva sono tre i modi attraverso cui un adolescente può sviluppare un comportamento deviante:

- Adolescenti, spesso violenti, che già in età prescolare manifestavano difficoltà all'adesione alle regole (manifestando un comportamento iperattivo),
- Adolescenti che manifestano comportamenti antisociali in tarda infanzia o prima adolescenza, mettendo in atto comportamenti trasgressivi meno gravi;
- Adolescenti che hanno iniziato a fare uso di droghe. (Maggiolini, 2001)

I sostenitori delle spiegazioni psicologiche fanno riferimento al DSM-IV<sup>44</sup>, in cui le condotte socialmente inadeguate con esordio in età evolutiva o adolescenziale rientrano nella categoria dei “ Disturbi da Deficit di Attenzione e da Comportamento Dirompente”. Tra questi possiamo individuare:

- *Il disturbo della condotta*, caratterizzato da azioni persistenti in cui i diritti degli altri non vengono riconosciuti, né vengono accettate le norme del normale vivere sociale; se insorge in età adolescenziale oltre ad essere più lieve tende anche a risolversi più rapidamente; se ha manifestazione precoce invece è caratterizzato da etero-aggressività e c'è il rischio che permanga in età adulta.
- *Il disturbo oppositivo provocatorio*, caratterizzato da comportamento negativistico, sfidante, disobbediente verso l'autorità, con ripetute

aggressioni; se compare nell'infanzia può assumere rilevanza clinica; se compare in adolescenza può associarsi al bisogno di autonomia ed è incluso nella normalità;

- *Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività*, che si manifesta con irrequietezza e difficoltà a seguire qualsiasi regola comportamentale; se precocemente curata, può scomparire.

Gli adolescenti che commettono reati in modo ripetuto e la cui modalità disadattiva tende a stabilizzarsi nel tempo, possono essere classificati in un vero e proprio *disturbo della personalità*. La caratteristica costante di questo tipo di disturbo è la continua inosservanza e violazione dei diritti degli altri, che si manifesta in età prescolare o adolescenziale e continua nell'età adulta. Possiamo considerare a questo proposito due tra le varie diagnosi proposte:

- *Il disturbo antisociale di personalità*, caratterizzato da inadattabilità alle norme sociali, falsità, irresponsabilità, mancanza di rimorso e incapacità autoriflessiva;
- *Il disturbo borderline di personalità*, con condotte auto ed etero dannose, impulsività, rabbia, disturbo dell'identità con un senso di sé incoerente che provoca vuoto e noia e rapporti interpersonali instabili.

Vorrei ricordare il parere dato da De Leo (1998)<sup>45</sup>, secondo cui “ questo tipo di approccio propone un'analisi del comportamento umano in termini fortemente positivistic; una lettura scomposta in variabili, multifattoriale, in cui ciò che va perso è proprio l'aspetto più strettamente simbolico, comunicativo del comportamento umano, che rimanda ad un continuo scambio, ad una continua transazione tra l'individuo e il suo contesto di riferimento”.

---

<sup>44</sup> Manuale Diagnostico e Statistico di classificazione dei disturbi mentali.

<sup>45</sup> G.De Leo, *La devianza minorile*, Carocci, 1998, cit. pag. 49.

### **2.4.1.3 IL MODELLO SOCIOLOGICO**

All'interno di questo indirizzo troviamo differenti teorie che hanno tutti in comune una precisa idea di base: le condizioni socio-ambientali in senso lato (cioè le caratteristiche relative all'ambiente e alla struttura familiare) determinano il comportamento deviante e delinquenziale. Le aree più depresse, come fattori potenzialmente criminogeni, se sommati a fattori di fragilità psicologica, possono produrre devianza e delinquenza.

I contributi in questo campo sono numerosissimi: cercherò di enucleare quelli più significativi.

Tra i tanti sostenitori dell'indirizzo sociologico ricordiamo *Reckless*, con la sua *teoria dei contenitori* (Cavallo, 2002).

L'uomo è visto nelle sue interazioni con il contesto di appartenenza; è valorizzato il ruolo svolto dai meccanismi di controllo, costituiti dai “ contenitori interni” (la struttura psicologica del soggetto), e dai “ contenitori esterni” (la struttura del contesto ambientale). Queste due barriere fungono da ostacolo al comportamento criminale: quella interna è una sorta di refrattarietà alla violazione della regola presente nell'individuo sano, frenando i suoi impulsi a infrangere la norma; e quella esterna è costituita dalle strutture sociali di controllo: la famiglia e la scuola per esempio. Queste due barriere, se funzionano efficacemente, assicurano uno stile di vita accettabile; la disfunzione di uno dei due contenitori trascina con sé anche l'altro.

Fanno parte del modello sociologico anche le *teorie funzionaliste* (Segre, 1998) elaborate da *Durkheim* e *Merton*, definite tali perché leggono la devianza e la delinquenza come funzionali alla società, rispetto alla quale fungono da definizione del limite, del confine tra lecito e vietato, offrendo così la rappresentazione delle conseguenze collegate alla violazione stessa della norma.

La delinquenza non è mai un fatto individuale, ma sociale.

*Durkheim* studiò il reato come un fatto sociale, un fenomeno inevitabile, fisiologico, correlato ad una particolare struttura sociale in un dato momento storico. Egli elaborò il concetto di *anomia* (poi ripreso da *Merton*), con il quale indicò quella situazione che si crea in una società in cui le norme continuano ad esistere e ad essere formalmente cogenti, ma non vengono rispettate. In certi momenti storici si crea un forte squilibrio tra aspirazioni e aspettative del cittadino e opportunità offerte dalla società per realizzarle; se questo divario è difficilmente colmabile, le norme vengono aggirate, perché i parametri comportamentali perdono di credibilità a causa della contraddittorietà e dell'ambivalenza delle norme.

Anche *Merton* parla di distribuzione non egualitaria delle opportunità di successo, e quindi di squilibrio tra i fini socialmente approvati e indicati come mete culturali e i mezzi legittimi consentiti e offerti a tutti dalle norme per attuarne la realizzazione. Questo approccio sottolinea come un tale squilibrio crei notevoli tensioni sociali che provocano svalutazione e violazione delle norme stesse, perché quelle mete non sono raggiungibili con attività compatibili con le norme; di conseguenza, si produce devianza.

La ***teoria del controllo sociale*** (Gulotta, 2000) sostiene che l'individuo è portato per sua natura all'infrazione, rappresentando spesso il percorso più semplice e diretto per raggiungere un obiettivo di necessità o di piacere. Questa teoria indica nel legame sociale debole o interrotto la causa del comportamento deviante.

Il legame sociale è costituito da quattro elementi:

- Il grado di attaccamento del giovane alla famiglia e all'ambiente di appartenenza;
- Il vincolo con i valori e con i fini convenzionali della società globale;
- Il coinvolgimento nelle attività socialmente accettabili;
- La fiducia nella valenza delle regole morali e sociali.

Quanto più questi elementi del legame sociale sono ben strutturati e solidi, tanto meno l'individuo è portato a violare la legge.

**La teoria dei conflitti culturali** (Cavallo, 2000) riesce a spiegare bene l'alta percentuale della criminalità minorile straniera. Questa teoria analizza i conflitti tra chi appartiene ad una minoranza e la cultura del gruppo dominante, soprattutto del conflitto che si crea tra i gruppi di immigrati (portatori di proprie norme di comportamento) e il sistema normativo del Paese di accoglienza. L'individuo che non ha messo in atto il processo di integrazione, è fortemente esposto a comportamenti devianti (Cavallo, 2002).

**Le teorie delle sottoculture criminali** (Gulotta, 2000) si basano sull'osservazione che oggigiorno esistono molti gruppi i cui membri ritrovano una propria identità individuale e di ruolo nel gruppo di appartenenza, di cui accettano in maniera acritica regole e schemi comportamentali diversi da quelli del gruppo dominante. Le subculture criminali<sup>46</sup> rappresentano la reazione delle minoranze economicamente svantaggiate che intravedono una possibile realizzazione solo nell'area dell'illegalità, adottando condotte devianti e delinquenti, poiché scarsi sono i mezzi offerti loro dalla società dominante per affermarsi.

*Cohen* ha utilizzato questo modello per spiegare la formazione delle bande criminali giovanili, e ha dato della criminalità minorile un'interpretazione basata su elementi sociologici e psicologici. Egli ha osservato che la delinquenza giovanile è presente soprattutto nelle classi svantaggiate; i giovani in esse presenti sono caratterizzati da comportamenti oppositivi e distruttivi. La definizione di deviante per alcuni di questi giovani presenti in queste classi avviene rispetto a parametri e standard definiti e fissati per i ragazzi della classe dominante.

---

<sup>46</sup> Caratterizzate tra l'altro da forti legami interpersonali.

Questo criterio di definizione accentua la diversità, e crea fallimento e frustrazione, conducendo questi ragazzi alla ribellione e alla delinquenza, proprio perché è innaturale giudicare ragazzi provenienti da ambienti sociali fortemente diversificati con lo stesso metro, e ritenere che possano affermarsi socialmente secondo delle regole e aspettative uguali per tutti<sup>47</sup>.

Le ipotesi di Cohen sono state riprese e ampliate da *Cloward e Ohlin*, proponendo la **teoria delle bande delinquenti** (Cavallo, 2000). Secondo questi autori le possibilità di autoaffermazione e di promozione socioculturale non sono distribuite equamente all'interno delle varie classi sociali: chi vive in zone economicamente meno sviluppate ha molti più problemi nel raggiungere le mete delle proprie ambizioni. Le bande criminali nascerebbero come risposta ai bisogni di aggregazione e di riconoscimento reciproco di questi giovani devianti, che si trovano al margine della società, limitati nelle opportunità di riuscita sociale da diversi fattori quali la razza, il ceto e la classe sociale.

La **teoria dell'associazionismo differenziale** (Segre, 1998) afferma che un ragazzo apprende la condotta criminale attraverso gli stessi meccanismi con cui apprende le altre condotte, lecite e legali, attraverso cioè i normali processi di comunicazione; egli sviluppa anche i meccanismi soggettivi idonei a giustificare la condotta deviante, attraverso i modelli culturali negativi del suo ambiente.

La teoria sottolinea che quanto più l'ambiente criminogeno è ristretto, tanto più i legami sono forti, e tanto più il modello criminale viene interiorizzato<sup>48</sup>.

La **teoria dell'etichettamento** (Segre, 1998) considera la devianza come conseguenza della reazione sociale: è il gruppo dominante che tende a bollare

---

<sup>47</sup> Su questo concetto vedi M. Cavallo, *Ragazzi senza Disagio, devianza e delinquenza*, B.Mondadori, Milano, 2002, pag. 25.

<sup>48</sup> Questo spiega l'aumento della criminalità giovanile in zone ad alto tasso criminale, a causa dell'effetto imitativo, e del contatto con modelli criminali, gli unici con i quali i minorenni finiscono con il relazionarsi.

come devianti i giovani appartenenti ai gruppi più deboli. I giovani etichettati in questo modo finiscono per comportarsi in conformità, con la conseguenza di strutturare la propria identità in adesione al modello loro imposto.

La devianza è creata dalla stessa società, non essendo quindi una dimensione patologica di essa.

Viene creato uno stereotipo che segna la linea di demarcazione tra il deviante e il normale, impostato su un comportamento standard, la cui violazione crea la devianza; il deviante percepisce se stesso come soggetto “fuori”, percezione che deriva dal controllo sociale sulla criminalità, percezione che lo spinge a comportarsi in conformità a questa immagine.

Un orientamento che invece mette in discussione il concetto stesso di devianza è ***l'interazionismo simbolico*** (Gulotta, 2000), il cui obiettivo (partendo dalla premessa che le norme e la loro applicazione non costituiscono una realtà oggettiva e neutrale) non è più quello di capire perché si violano le norme ma quello di comprendere i meccanismi attraverso i quali la devianza viene definita, prodotta e utilizzata. Al centro delle analisi di *Lemert, Erikson, Goffman* e *Matza* vengono posti i processi di controllo sociale e la complessa interazione tra soggetto deviante, norme e reazione sociale.

Questa prospettiva sottolinea la natura simbolica delle interazioni umane e percepisce la devianza come risultato di un processo interattivo tra il soggetto che compie azioni, le norme che definiscono la liceità di tali azioni, la reazione sociale all'infrazione e le modificazioni dell'identità personale legate ai processi di etichettamento, stereotipizzazione ed esclusione.

Essa sposta l'accento dalla devianza primaria a quella secondaria<sup>49</sup>, mettendo in luce l'azione di rinforzo e di amplificazione della devianza da parte delle istituzioni preposte alla prevenzione, al trattamento e al controllo di essa.

---

<sup>49</sup> La quale è ritenuta essere gran parte determinata dalle reazioni sociali.

L'impulso deviante è presente in tutti gli individui; la maggior parte di essi però si trattiene dal metterlo in pratica perché inserita nel tessuto sociale riconoscendone e accettandone le regole<sup>50</sup>; al contrario, la reazione sociale verso chi sembra aver trasgredito etichetta negativamente il presunto trasgressore attraverso il rifiuto sociale che, una volta interiorizzato dal soggetto, lo spinge sempre più a mantenere quella condotta definita come deviante.

## 2.5 Il fenomeno del bullismo

Come aspetto marginale per la tematica trattata vale la pena ricordare il fenomeno del bullismo.

Quasi quotidianamente (soprattutto negli ultimi tempi) i mezzi di informazione riferiscono di episodi di violenza e di sopraffazione commessi nell'ambito scolastico tra ragazzi di età sempre più precoce.

Il termine *bullo* deriva dall'inglese *bullying* ed è utilizzato per designare un insieme di comportamenti con cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su un'altra persona o per dominarla. Il termine inglese *bullying* include sia i comportamenti del "persecutore" che quelli della "vittima", ponendo al centro dell'attenzione la relazione nel suo insieme.

La definizione che dà del *bullismo* uno dei massimi studiosi del fenomeno, Olweus (1996) è la seguente: "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni".

Un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare (Sharp e Smith, 1998).

---

<sup>50</sup> Da qui l'importanza, data da questo indirizzo, alla capacità del soggetto di relazionarsi con l'esterno, di riconoscere gli altri e di esserne riconosciuti sotto il profilo sociale.

Il bullismo può essere perpetrato da un singolo individuo o da un gruppo, e il suo bersaglio può essere un singolo individuo o un gruppo, manifestandosi in particolare modo nei contesti scolastici.

L'azione del bullo nei confronti della vittima è compiuta in maniera intenzionale e ripetuta; per parlare di bullismo quindi non è sufficiente che si verifichi un singolo episodio di angheria tra studenti, ma deve instaurarsi una relazione che, cronicizzandosi, crei dei ruoli definiti: il ruolo di colui che le prepotenze le subisce (la vittima), e il ruolo di colui che le perpetua (il bullo).

Il bullismo implica sempre uno squilibrio in termini di forza; non si dovrebbe perciò usare questo termine quando due compagni pressappoco della stessa forza fisica o psicologica, litigano o discutono tra loro. Per parlare di bullismo è necessario che ci sia un'asimmetria nella relazione, in cui lo studente vittima, esposto ad azioni offensive e prepotenti, ha difficoltà a difendersi e si trova in una situazione di impotenza nei confronti di colui o coloro che lo molestano<sup>51</sup>.

Il bullismo può essere considerato una sottocategoria del comportamento aggressivo le cui caratteristiche distintive, quindi, sono:

- *L'intenzionalità;*
- *La persistenza nel tempo;*
- *L'asimmetria di potere.*

Esso può assumere diverse forme<sup>52</sup>:

- *Fisiche:* colpire con pugni o calci, appropriarsi o rovinare gli effetti personali di qualcuno;
- *Verbali:* insultare, deridere, offendere, prendere in giro, fare affermazioni discriminanti.
- *Indirette (psicologiche):* diffamare, diffondere pettegolezzi e calunnie, escludere qualcuno dal gruppo di aggregazione.

---

<sup>51</sup> G.Assante, P. Giannino, F.Mazziotti, *Manuale di diritto minorile*, Editori Laterza, 2005, pag. 222. Vedi anche A.C.Baldry, *Il bullismo nella scuola. Un approccio psicosociale*, Edizioni Carlo Amore, Roma, 2004, pag 20.

<sup>52</sup> E. Menesini (a cura di), *Bullismo: le azioni efficaci della scuola*, Erikson, Trento, 2003.

### **2.5.1 La psicologia del bullo**

Possiamo avere due tipologie di bullo:

- *Il bullo dominante*, le cui caratteristiche principali sono: aggressività generalizzata, impulsività e scarsa empatia verso gli altri; sono bambini e ragazzi che vantano la loro superiorità (vera o presunta), si arrabbiano facilmente, hanno una bassa tolleranza alle frustrazioni, grosse difficoltà a rispettare le regole, e un atteggiamento positivo verso la violenza<sup>53</sup>. Sono sicuri di sé, con elevate abilità sociali, capaci di istigare gli altri. Hanno buone doti psicologiche, utilizzate però al fine di manipolare la situazione a proprio vantaggio (utilizzando anche l'inganno), con forte bisogno di dominare gli altri. Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi con l'aumentare dell'età, accompagnandosi a atteggiamento negativo verso la scuola. Il bullo, sempre alla ricerca di emozioni forti ed estreme, deumanizza la vittima al fine di giustificare le sue forme di aggressività e di violenza, e stabilisce con gli altri rapporti quasi sempre improntati sulla prevaricazione.
- *Il bullo gregario*, che appare più ansioso, poco popolare, alla ricerca della propria identità e della propria affermazione nel gruppo attraverso il ruolo di aiutante o sostenitore del bullo.

### **2.5.2 La psicologia della vittima**

- La *vittima*, invece, presenta scarsa autostima e opinione negativa di sé; si tratta generalmente di bambini e ragazzi ansiosi e insicuri, cauti, sensibili e calmi, se attaccati reagiscono chiudendosi il loro stessi. Queste caratteristiche sono tipiche delle vittime definite *passive* o *sottomesse*, che segnalano agli altri l'incapacità di reagire di fronte ai soprusi.
- Esiste tuttavia un altro tipo di vittima: la *vittima provocatrice*, caratterizzata da una combinazione di modalità di reazioni ansiose e

---

<sup>53</sup>Ritenuta uno strumento positivo per raggiungere i propri obiettivi.

aggressive. Possono presentarsi come individui iperattivi, inquieti e offensivi, con la tendenza a controbattere e a prevaricare i compagni più deboli.

Entrambi, bullo e vittima, appaiono incapaci di cogliere i segnali emotivi che provengono dagli altri: per il bullo si ha l'incapacità di riconoscere soprattutto la felicità, per la vittima la rabbia.

Per la vittima tale difficoltà da un lato potrebbe impedire di riconoscere l'altro come potenziale aggressore e quindi di difendersi, e dall'altro, l'incapacità di leggere tale emozione potrebbe ostacolare il controllo del proprio comportamento e favorire l'utilizzo di modalità che finiscono con il provocare ulteriormente la rabbia dell'altro.

### **2.5.3 Le conseguenze**

Essere vittima o prepotente ed esserlo a lungo nel corso del tempo può rappresentare un fattore di rischio.

Gli studi longitudinali, già messi in atto da Olweus e altri, rivelano che chi rimane a lungo nel ruolo di prepotente corre più rischi di altri di entrare in quella escalation di violenza che va da piccoli episodi di vandalismo, furti, piccola criminalità, fino a incorrere in problemi seri con la legge. Sono bambini e ragazzi che più di altri hanno più probabilità da adulti di venire condannati per comportamenti antisociali e devianti.

Per contro, chi rimane a lungo nel ruolo di vittima rischia di andare incontro a livelli di autostima sempre più bassi ("non valgo nulla", "non sono capace di far nulla", "gli altri ce l'hanno tutti con me"), a forme di depressione che possono aggravarsi sempre di più, fino a diventare forme di autolesionismo con conseguenze estreme come il suicidio.

#### **2.5.4 Le cause**

Nel tempo si sono susseguite varie ipotesi esplicative del bullismo, relative al sistema familiare, a fattori personologici, e al contesto culturale; si può dire che sono tutte valide, e che il fenomeno sia multi-causale:

- *Contesto familiare:* ci sono due diverse prospettive di studio che hanno preso in considerazione il sistema familiare dei bambini coinvolti, come bulli o vittime, in episodi di prepotenze. Una prima prospettiva ha indagato la qualità della relazione affettiva genitori-figli, soprattutto il legame di attaccamento madre-bambino. Da tali ricerche è emerso che i bambini con attaccamento insicuro-evitante esibiscono con più probabilità comportamento di attacco e prepotenza verso i compagni (poiché non sviluppano un atteggiamento di fiducia verso gli altri e si aspettano risposte ostili); mentre, bambini con attaccamento insicuro-resistente assumono con più probabilità il ruolo di vittime (poiché hanno poca fiducia e stima in se stessi, sono insicuri e ansiosi). Una seconda prospettiva indaga gli stili educativi parentali, come contesto di apprendimento di regole e valori. Un bambino che vive in una famiglia in cui regnano un'educazione coercitiva, violenza e sopraffazione, in cui si ha mancanza di calore e coinvolgimento, eccessiva permissività e tolleranza verso l'aggressività manifestata verso i fratelli e i compagni, l'uso eccessivo di punizioni fisiche, porta il bambino ad utilizzarle come strumento per far rispettare le proprie regole nelle relazioni al di fuori della famiglia, con più probabilità quindi di interiorizzare schemi di comportamento disadattivi. Al contrario, se la famiglia presenta uno stile permissivo e tollerante, il bambino sarà incapace di porre adeguati limiti al proprio comportamento. La vittima invece è già vittima in casa: il sentirsi dire continuamente “non sei capace”, “non celerai mai se non diventi furbo”, genera in lei una percezione di sé negativa, determinando scarsa autostima e destinandola inevitabilmente al ruolo di vittima.

- *Fattori personali*: tutti quelli elementi personologici che abbiamo visto essere caratteristiche del bullo e della vittima.
- *Contesto culturale* in cui si vive: come afferma Olweus, i ragazzi che opprimono e quelli che subiscono sono il frutto di una società che tollera la sopraffazione. Il bullismo è figlio di un contesto culturale più ampio, in cui si persegue un modello di forza e di potere, in cui vige la distinzione tra vincenti e perdenti, l'esaltazione di leader autoritari, e di immagini maschili e femminili di successo, in cui la sconfitta non è ben vista<sup>54</sup>.

A livello sociale si è visto come anche i fattori di gruppo favoriscano questi episodi. Il bullo non agisce da solo: alcuni compagni svolgono un ruolo di rinforzo, altri di pubblico che incita e sostiene. Alcuni studi hanno dimostrato che l'individuo agisce aggressivamente se ha osservato qualcun altro agire in tal modo (un modello), soprattutto se questo altro gode della stima dell'osservatore ed è riconosciuto come forte e coraggioso.

Coloro che sono maggiormente influenzati da tali modelli sono i ragazzi più insicuri e dipendenti, che non hanno un ruolo definito tra i pari e che vorrebbero affermarsi.

Vi è un altro fattore che interviene in tale contesto di gruppo: la diminuzione del senso di responsabilità individuale. All'interno del gruppo c'è un indebolimento del controllo e dell'inibizione delle condotte negative, con diffusione della responsabilità, che è un meccanismo che rende più facile l'azione aggressiva, poiché il senso di responsabilità individuale nei confronti dell'azione negativa è minore se si partecipa in tanti.

Prima di concludere vorrei evidenziare alcuni tra i meccanismi psicologici implicati nella relazione vittima-prepotente:

- *L'empatia*, come capacità di comprendere e condividere gli stati emotivi sperimentati da un'altra persona (la gioia come la sofferenza). Come ho già precedentemente affermato, i soggetti che prevaricano i propri compagni

---

<sup>54</sup> Proprio per questo il bullismo è un fenomeno che attraversa tutte le classi sociali.

difettano fortemente di capacità empatiche, dal momento che non sembrano rendersi conto delle sofferenze che inducono nelle loro vittime, le quali sembrano essere anche loro carenti nella capacità di sintonizzarsi affettivamente con i propri compagni, interagendo con essi spesso in modo inadeguato, stimolando la loro aggressività<sup>55</sup>.

- Il *disimpegno morale*, strategie cognitive con cui i ragazzi giustificano le loro aggressioni. Spesso i ragazzi che vittimizzano i propri compagni non sembrano assumersi pienamente la responsabilità di ciò che fanno e tendono a sminuire le conseguenze delle loro azioni (“sono solo scherzi”), a deresponsabilizzarsi (“è tutta la classe che li prende in giro”), o tendono a giustificare il loro comportamento svalutando la persona bersaglio delle loro angherie (“in fondo se lo meritano”).
- Il meccanismo del “*capro espiatorio*”, che può descrivere il ruolo della vittima: i comportamenti aggressivi diretti verso di essa sarebbero espressione di meccanismi difensivi come spostamento e proiezione, cosicché le tendenze aggressive che non possono essere dirette verso il loro obiettivo naturale, sono spostate su una vittima innocente e meno pericolosa, alla quale vengono attribuite caratteristiche stereotipate negative.
- Non va infine dimenticato il ruolo dei *meccanismi di gruppo* che sclerotizzano la persona all’interno di un ruolo, per cui risulta molto difficile per un ragazzo che è stato etichettato come vittima o come bullo, modificare il proprio status all’interno di un gruppo che continua ad interpretare i suoi comportamenti alla luce del ruolo che gli è stato assegnato.

---

<sup>55</sup> Proprio per questo molti programmi di intervento, finalizzati a ridurre il fenomeno nelle scuole, sono incentrati sulla stimolazione e sull’incremento delle capacità empatiche, favorendo i processi di identificazione reciproca tra i ragazzi.

## 2.6 L'andamento della criminalità minorile

A conclusione di questo capitolo vorrei illustrare l'andamento della criminalità attraverso i dati ufficiali tratti dal sito della giustizia.

Vorrei ricordare però che le statistiche ufficiali della criminalità minorile offrono un quadro solo approssimato della realtà, perché si può affermare che il numero dei minori denunciati è di molto inferiore a quello dei minori che commettono reati.



Restano esclusi dalla rilevazione dei dati sulla criminalità i reati non denunciati (il cosiddetto “numero oscuro”), e quelli denunciati ma i cui autori sono rimasti ignoti (il cosiddetto “numero grigio”)<sup>56</sup>.

---


<sup>56</sup> Vedi su questo concetto M. Cavallo, *Ragazzi senza: disagio, devianza e delinquenza*, B. Mondadori, Milano, 2002, pag. 147.

**Minorenni denunciati alle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, secondo il sesso**

Anni	Maschi		Femmine		Totale
	N.	%	N.	%	
<b>1999</b>	35.030	80%	8.867	20%	<b>43.897</b>
<b>2000</b>	32.019	82%	6.944	18%	<b>38.963</b>
<b>2001</b>	32.822	82%	6.963	18%	<b>39.785</b>
<b>2002</b>	33.430	82%	7.158	18%	<b>40.588</b>
<b>2003</b>	34.516	84%	6.696	16%	<b>41.212</b>




DELITTI	Sesso		TOTALE
	Maschi	Femmine	
<b>Contro la persona</b>	<b>8.182</b>	<b>1.200</b>	<b>9.382</b>
Contro la vita	7.337	997	8.334
di cui: <i>Omicidio volontario consumato</i>	37	2	39
<i>Omicidio volontario tentato</i>	52	1	53
Contro l'incolumità e la libertà individuale	7.377	997	8.334
di cui: <i>Lesioni personali volontarie</i>	2.880	411	3.291
<i>Lesioni personali colpose</i>	1.170	176	1.346
<i>Rissa, abbandono d'incapace, ecc.</i>	813	72	885
<i>Violenza privata, minaccia, ecc.</i>	1.502	288	1.790
<i>Violenza sessuali</i>	576	6	582
<i>Ingiurie e diffamazioni</i>	661	194	855
<b>Contro la famiglia, moralità pubblica e buon costume</b>	<b>151</b>	<b>22</b>	<b>173</b>
<b>Contro il patrimonio</b>	<b>18.090</b>	<b>4.507</b>	<b>22.597</b>
di cui. <i>Furto</i>	10.192	3.357	13.549
<i>Rapina</i>	1.506	193	1.699
<i>Danni a cose, animali, terreni, ecc.</i>	3.112	522	3.634
<i>Ricettazione, ecc.</i>	2.685	340	3.025
<b>Contro lo Stato, altre ist.ni sociali e ordine pubblico</b>	<b>1.784</b>	<b>342</b>	<b>2.126</b>
di cui: <i>Violenza, resistenza, oltraggio, ecc.</i>	1.192	137	1.329
<b>Violazione legge stupefacenti</b>	<b>4.146</b>	<b>272</b>	<b>4.418</b>
<b>Altri delitti</b>	<b>2.163</b>	<b>353</b>	<b>2.516</b>
<b>TOTALE</b>	<b>34.516</b>	<b>6.696</b>	<b>41.212</b>




**Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni, secondo la nazionalità.**

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	N.	% di riga	N.	% di riga	N.	% di riga
2001	256	53%	231	47%	487	100%
2002	238	51%	232	49%	470	100%
2003	241	51%	234	49%	475	100%
2004	226	45%	271	55%	497	100%
2005	218	46%	259	54%	477	100%


**Presenza media giornaliera in IPM: composizione percentuale secondo il sesso. Anno 2005.**



**Presenza media giornaliera in IPM: composizione percentuale secondo l'età. Anno 2005.**




**Presenza media giornaliera in IPM: composizione percentuale secondo la posizione giuridica. Anno 2005.**




### Ingressi nei Centri di prima accoglienza, secondo la nazionalità.

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	N.	% di riga	N.	% di riga	N.	% di riga
<b>2001</b>	1.711	46%	1.974	54%	3685	100%
<b>2002</b>	1.561	44%	1.952	56%	3513	100%
<b>2003</b>	1.532	43%	1.990	57%	3522	100%
<b>2004</b>	1.587	41%	2.279	59%	3866	100%
<b>2005</b>	1.540	42%	2.115	58%	3655	100%


Ingressi in C.P.A.: composizione percentuale secondo il sesso. Anno 2005.



Ingressi in C.P.A.: composizione percentuale secondo l'età. Anno 2005.




Ingressi in C.P.A.: composizione percentuale secondo il provvedimento di ingresso. Anno 2005.




**Soggetti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo la nazionalità.**

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	N.	% di riga	N.	% di riga	N.	% di riga
<b>2001</b>	16514	74%	5756	26%	22270	100%
<b>2002</b>	15484	71%	6362	29%	21851	100%
<b>2003</b>	15274	69%	6717	31%	21991	100%
<b>2004</b>	15341	67%	7659	33%	23000	100%
<b>2005</b>	14461	67%	7181	33%	21642	100%





**Soggetti presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo la nazionalità.**

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	N.	% di riga	N.	% di riga	N.	% di riga
<b>2001</b>	11050	79%	2903	21%	13953	100%
<b>2002</b>	10811	77%	3233	23%	14044	100%
<b>2003</b>	10820	77%	3276	23%	14096	100%
<b>2004</b>	10501	76%	3391	24%	13892	100%
<b>2005</b>	10429	75%	3472	25%	13901	100%



### Collocamenti in comunità, secondo la nazionalità.

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	N.	% di riga	N.	% di riga	N.	% di riga
<b>2001</b>	804	60%	535	40%	1339	100%
<b>2002</b>	752	57%	574	43%	1326	100%
<b>2003</b>	770	54%	653	46%	1423	100%
<b>2004</b>	912	50%	894	50%	1806	100%
<b>2005</b>	967	51%	945	49%	1912	100%



Fonte: La criminalità minorile in Italia. Dati statistici. A cura del Servizio Statistico del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

## Capitolo terzo

### **L'adolescente autore di reati sessuali**

#### **Premessa**

La letteratura comprende molti studi relativi alle vittime di violenza sessuale, ed in particolare a quelle minorenni, mentre sono poco numerose le ricerche che si occupano degli abusanti. Tale sproporzione rappresenta il segno di una cultura sensibile alla tutela della vittima e alla necessità di proteggerla e di porre rimedio ai danni provocati dalle violenze subite, mentre sussiste l'errato convincimento secondo cui conoscere le caratteristiche degli abusanti e comprendere le motivazioni delle loro azioni equivarrebbe a giustificarli. Tale conoscenza potrebbe invece contribuire alla realizzazione di interventi più adeguati, venendo così incontro all'esigenza primaria di tutelare più efficacemente sia la società che i singoli individui.(Zipparri, 1999).

Abbiamo già visto come uno dei compiti fondamentali che l'adolescente deve affrontare riguarda l'esperienza della pubertà e della maturazione sessuale; ragazzi e ragazze, in questo periodo, si trovano a dover affrontare la trasformazione del loro corpo, che implica una modificazione dell'immagine di sé nel suo complesso, attraverso l'integrazione del corpo genitale adulto nell'immagine di sé e la rappresentazione del nuovo ruolo legato alle trasformazioni puberali. È in questa fase della vita, infatti, che si decide quale uomo o donna si vuole diventare (Maggiolini, Riva, 1999).

Tale processo di costruzione della propria identità sessuale può essere molto spesso accompagnato da dubbi rilevanti circa la propria adeguatezza in relazione

al ruolo sessuale; gli adolescenti vivono le esperienze sessuali anche come strumento per avere conferma di sé e della propria identità, ma in maniera ambivalente: da un lato è pressante il desiderio di sperimentarsi e di verificare le proprie capacità, ricevendo una sorta di conferma dell'essere "diventato grande"; dall'altro le prime esperienze sessuali generano spesso preoccupazioni e senso di colpa, che rimangono talvolta nel profondo e possono essere all'origine di successive difficoltà relazionali e sessuali (Fabrizi, 1998).

La sessualità, in adolescenza, può essere utilizzata come strumento evolutivo o come surrogato: rifugio dalle frustrazioni, fuga da un'immagine di sé inadeguata, tentativo di superare vissuti depressivi, o un modo per esprimere la rabbia; in tutti questi casi però essa si rivela molto spesso insoddisfacente e frustrante, ed è accompagnata da sensi di colpa<sup>57</sup>.

In questa fase l'avvio precoce di relazioni sessuali, più che essere segno di maturità, è indice di una difficoltà nello sviluppo (Maggiolini, Riva, 1999). In alcuni casi, se il distacco dalla famiglia avviene troppo presto, l'adolescente può vivere esperienze sessuali molto precoci, basate non tanto su un desiderio fisico quanto su quello di ricevere amore, attenzione, affetto, e di ottenere l'appagamento del bisogno di intimità che a volte non ha ricevuto in famiglia, giungendo così ad un uso "non sessuale" del sesso. Si creano quindi in questo caso situazioni di promiscuità sessuale come desiderio di riempire un vuoto interiore. In altri casi invece la sessualità può essere vissuta come modalità per segnalare il raggiungimento dell'autosufficienza dalla famiglia, oppure come strumento per facilitare la conquista di un'autonomia che risulta difficile, rappresentando quindi per l'adolescente un tentativo estremo per dimostrare ai genitori di "essere diventato grande".

Se di fatto il controllo sociale sul comportamento sessuale è molto diminuito, questo non garantisce che gli adolescenti giungano al momento delle loro prime esperienze sessuali con una consapevolezza chiara e matura, tanto che spesso la precocità delle prime esperienze si mescola ad una mancanza di responsabilità,

---

<sup>57</sup> Sulla sessualità in adolescenza vedi anche A. Graziottin, *La sessualità degli adolescenti*, in *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, ( a cura di ) S. Abruzzese, Franco Angeli, Milano, 1999, pag.87-99.

che può portare a modalità inadeguate di relazione. La sessualità tra adolescenti può assumere infinite sfumature, che possono essere collocate lungo un continuum che va dalle relazioni consensuali fino alla violenza sessuale. D'altro canto, la definizione di “violenza sessuale” nel rapporto tra adolescenti è a volte difficile, in quanto la differenza di età tra i protagonisti è ridotta, e le attività sessuali tra coetanei possono essere talmente confuse da arrivare a costituire, dal punto di vista penale, veri e propri reati.

Questa tematica solleva lo spinoso problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e capacità critiche necessarie affinché il minorenni possa esprimere realmente un “libero consenso”: se da un lato non si possono ignorare la spiccata accelerazione dello sviluppo fisico e la precocità della pubertà verificatasi negli ultimi decenni, dall'altro il carattere instabile e vulnerabile della personalità evolutiva dell'adolescente richiede una particolare attenzione (De Leo, 1997).

### **3.1 L'abuso sessuale in adolescenza**

Le ricerche sui reati sessuali compiuti in adolescenza sono relativamente recenti; è solo a partire dagli anni '80 che il reato sessuale adolescenziale è studiato (prevalentemente negli Stati Uniti) dal punto di vista della psicopatologia individuale e come problema sociale.

La difficoltà che si pone inizialmente in questo ambito è quella di distinguere tra agirti sessuali che possono essere considerati come gesti impulsivi e azioni delinquenziali, espressioni di una vera e propria psicopatologia (Saottini, 1999).

L'abuso può essere definito come un “atto sessuale con un'altra persona che non vuole o non è in grado di dare un consenso informato”<sup>58</sup>, indicando quindi qualsiasi atto inteso o percepito dalla vittima come danneggiante o umiliante la

---

<sup>58</sup> La definizione è tratta da M. S. Hoghugh, *Working with Sexually Abusive Adolescents*, Sage Publications, London, 1997, pag. 3.

propria persona. Esso può essere messo in atto da un individuo qualsiasi (un genitore, un estraneo o da un altro bambino), e può variare in intensità, da meno grave a più grave, a seconda che comporti o meno delle lesioni fisiche.

È difficile reperire (a livello internazionale e soprattutto a livello nazionale) delle stime ben precise circa l'estensione del fenomeno dei minori che commettono un reato di tipo sessuale. Questa difficoltà è dovuta al fatto che si tratta della tipologia di reato che meno frequentemente viene denunciata e scoperta dalle agenzie di controllo sociale, difficoltà dovuta anche al fatto che il suo rilevamento ufficiale dipende largamente dall'esito dell'interazione tra vittima, abusante e le varie agenzie di controllo sociale (formali e informali)<sup>59</sup>.

In Italia è presente una carenza non solo di dati precisi circa i minori responsabili di questo tipo di reato, ma soprattutto una carenza di ricerche e approfondimenti scientifici di questa tematica. Le statistiche ufficiali nazionali riportano un allarmante aumento progressivo di questo reato; dai dati relativi ai minori denunciati alle procure presso i Tribunali per i minorenni, il numero delle denunce per violenze sessuali a carico di minori è passato da 329 nel 1996 a 519 nel 1998 a circa 650 nel 2001. Se si considerano i dati relativi alla sola regione Lombardia troviamo un aumento sconcertante riguardanti i fatti gravi di violenza sessuale: i procedimenti sono passati, considerando il periodo che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003, da 64 a 114. Se invece si prende in considerazione tutta la tipologia dei reati a sfondo sessuale (dalla violenza sessuale allo sfruttamento della prostituzione, dall'incesto agli atti osceni ecc.), le segnalazioni alle procure competenti dei minori coinvolti (imputabili e non) risultano circa 900.

---

<sup>59</sup> L. Rossi, *Adolescenti criminali. Dalla valutazione alla cura*, Carocci Editore, 2004, pag.133.

**Minori denunciati alle Procure per i minorenni per reati di tipo sessuale secondo l'età.  
Anno 2001.**

Tipologia reato sessuale	Anni					Totale
	< di 14	14	15	16	17	
Violenze sessuali	168	146	130	109	99	652
Atti sessuali con minorenne	33	22	221	18	13	107
Corruzione di minorenne	-	1	2		2	5
Pornografia minorile	4	3	2	5	4	18
Bigamia, incesto	1	4	4	14	28	51
Istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	-		2	3		5
Atti osceni	7	9	18	14	19	67
Pubblicazioni e spettacoli osceni	5	-	2	-	-	7
<b>Totale</b>	<b>218</b>	<b>185</b>	<b>181</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>913</b>
<b>Totale reati</b>	<b>6.625</b>	<b>4.813</b>	<b>7.133</b>	<b>9.777</b>	<b>11.397</b>	<b>39.785</b>

Fonte: rielaborazione dati Istat.

## **3.2 Gli adolescenti *sex offenders***

### **3.2.1 Caratteristiche dei ragazzi che abusano**

Con l'aumentare delle ricerche sugli adolescenti che abusano, sta gradualmente apparendo un quadro cumulativo di quelle che sono le loro caratteristiche principali. Nel prendere in considerazione queste caratteristiche è importante capire che i valori medi riportati nascondono ampie variazioni dei profili individuali; quindi, sebbene si possano tracciare dei profili generali, è importante che il lavoro con questi tipi di soggetti si basi su delle accurate valutazioni individuali.

Prima di accingermi nell'analisi delle loro caratteristiche principali, vorrei fare una premessa con Rossi (2004), e cioè che i giovani autori di reati sessuali provengono da contesti socio-economici, etno-culturali e religiosi differenti, come diverse risultano essere anche le vittime scelte e la tipologia di comportamenti messi in atto.

Detto questo, proverò ora a tracciare un profilo di alcune caratteristiche della media degli adolescenti *sex offenders*, così come emerge da diversi studi presi in esame in letteratura.

**Età.** La gran parte degli adolescenti che commette reati sessuali ha tra i 14 e i 15 anni. Tuttavia, sono riportati anche casi di bambini più piccoli (8 anni), e di ragazzi più grandi (19 anni)<sup>60</sup>.

**Status socio-economico.** Dall'analisi della letteratura internazionale emerge che gli adolescenti che abusano non differiscono in maniera significativa dagli altri adolescenti che commettono reati<sup>61</sup>, se non per la loro provenienza da famiglie non criminali e che sembrano essere meno disgregate, e perché spesso privi di un qualsiasi coinvolgimento passato in altri fenomeni di delinquenza. Ciononostante, gli studi mostrano un livello alto di patologia familiare e genitoriale che include un background familiare instabile, separazioni della coppia, violenze, esperienze di abuso fisico e di trascuratezza. Solo circa un terzo degli adolescenti vive con entrambi i genitori. (Hoghugh e al., 1997).

---

<sup>60</sup> Cfr. Telefono Azzurro, Eurispes, *III Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, Roma 2002.

<sup>61</sup> Sulla questione se vi sia una differenza tra adolescenti *sex offenders* e adolescenti che commettono altri tipi di reato vedi E.J. Letourneau, M.H. Miner, *Juvenile Sex Offenders: A Case Against the Legal and Clinical Status Quo*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 17, No. 3, July 2005, pag. 296-300.

**Sviluppo sociale.** Molte ricerche hanno evidenziato che gli adolescenti antisociali presentano una vasta gamma di deficit nelle abilità sociali di base (Hoghughi, 1997).

Perciò non è sorprendente che anche gli adolescenti *sex offenders* mostrino delle difficoltà in questa area, essendo caratterizzati da deficit nella presentazione di sé, nell'assertività, nell'empatia, nella sensibilità<sup>62</sup>. Becker e al. (1993) hanno trovato che gli adolescenti abusanti mostrano un più alto livello di ritiro e di ansia sociale rispetto agli altri delinquenti. Molti hanno subito episodi di bullismo a scuola e molti riferiscono di avere poche amicizie e pochi contatti sociali. In relazione a questo, nel campione da loro esaminato, solo il 50% del gruppo ha avuto una ragazza, paragonato all'81% dei delinquenti "normali"; solo una piccola minoranza tra loro ha avuto esperienze di sesso consensuale, rispetto a quasi il 60% degli adolescenti delinquenti.

**Stato clinico.** È stato evidenziato da più parti che i bambini antisociali presentano una vasta gamma di sintomi clinici.

In uno studio di Richardson e al. (1995) è stato trovato che il 72% del loro campione avevano avuto dei gravi problemi nell'infanzia, il 69% erano aggressivi, il 61% avevano commesso un'ampia serie di reati, incluso un significativo 30% che provocato deliberatamente degli incendi. Utilizzando il DSM-III R è stato trovato il disturbo della condotta quale sintomo clinico comune negli adolescenti *sex offenders* del loro campione. Jacob (1993) riporta livelli più alti di iperattività, ansia, depressione, idee suicide e bassa autostima se paragonati agli adolescenti autori di altri reati<sup>63</sup>. Per contro, altre ricerche hanno trovato che molti adolescenti abusanti non presentavano alcun disturbo mentale,

---

<sup>62</sup> Sulla mancanza di empatia negli adolescenti maschi *sex offenders* vedi T. Curwen, *The Importance of Offense Characteristics, Victimization History, Hostility, and Social Desirability in Assessing Empathy of Male Adolescent Sex Offenders*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 15, No. 4, October 2003.

<sup>63</sup> Vedi M. Jacob, A. Mckibben, J. Proulx, *Etude Descriptive et Comparative d'une Population d'Adolescents Agresseurs Sexuels*, in *Criminologie*, 26(1), 1993.

sebbene molti di loro avessero problemi di condotta associati a persistenti atti antisociali.

**Esperienza di una precedente vittimizzazione.** È una delle maggiori caratteristiche che differenziano gli adolescenti abusanti dai delinquenti comuni. Infatti, le varie teorie e i vari modelli sulla violenza sessuale si sono sviluppati a partire dalla consapevolezza che un'esperienza di vittimizzazione ha un peso significativo sulla probabilità futura di divenire una abusante; anche se è giusto ricordare che vi è una variazione considerevole nelle stime degli adolescenti che abusano che sono stati a loro volta vittime di abusi in passato .

Alcune ricerche si sono focalizzate sulla quantità e sulla tipologia di vittimizzazione piuttosto che sulla questione se questa si sia effettivamente verificata (Hoghugh, 1997).

Uno studio condotto negli USA ha riportato che il 60% dei giovani *sex offenders* presentava una storia di violenza fisica subita; il 50% di abuso sessuale; il 70% di trascuratezza e oltre il 50% del campione era stato vittima di diversi abusi<sup>64</sup>.

A questo riguardo c'è chi ritiene che le violenze subite possano rappresentare una ripetizione della molestia originale infantile, e un'espressione di rabbia contro l'aggressore, come anche un'identificazione con l'autore dell'abuso (Rossi, 2004).

Questi dati però non possono essere considerati predittivi di un comportamento sessualmente deviante, anche (e non solo) perché molti *sex offenders* non hanno subito abusi nell'infanzia. Tuttavia è possibile affermare che i bambini e gli adolescenti vittime di abusi sessuali sono più a *rischio* di commettere reati sessuali, e che la relazione tra precedenti vittimizzazioni e futuri abusi è significativamente influenzata dalla qualità delle cure e della relazione tra bambino vittima e i suoi genitori (o le sue figure di riferimento) (Rossi, 2004).

---

<sup>64</sup> Telefono Azzurro, Eurispes, *III Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, Roma, 2002.

Passando in rassegna i diversi studi sugli adolescenti che commettono reati sessuali, si può giungere alla conclusione che questi ragazzi presentano caratteristiche molto simili ai minori che commettono altri tipi di reati. Si può concludere con una certa sicurezza che le condizioni che generano e mantengono forme più o meno gravi e intense di delinquenza "normale" sono le stesse anche per la "delinquenza sessuale". All'interno di questo grande gruppo ci sono comunque delle differenze complessive ma non si hanno conoscenze sufficienti per poter avere un quadro chiaro di quello che è la personalità di questi adolescenti che abusano.

### **3.2.2 Caratteristiche dell'abuso<sup>65</sup>**

I ricercatori distinguono tre forme di abuso:

- L'abuso senza alcuna forma di contatto, che include l'esibizionismo, il voyeurismo e le telefonate oscene;
- Le molestie sessuali, che coprono tutta la varietà dei comportamenti abusivi contro i bambini;
- E l'aggressione sessuale, che include lo stupro o un tentativo di stupro ai danni di un coetaneo ma anche di un adulto, nella maggioranza dei casi donne.

**Numeri dell'abuso.** Nel momento in cui un adolescente abusante viene segnalato alle agenzie sociali, ha già probabilmente commesso un diverso numero di abusi.

Ho già fornito i dati sulla quantità di adolescenti che commettono reati sessuali. Posso soltanto aggiungere che l'esperienza clinica ci dice che in casi particolari dove un adolescente relativamente scaltro opera in un ambiente disorganizzato

---

<sup>65</sup> Cfr. R. Levesque, *Sexual Abuse of Children. A Human Rights Perspective*, Indiana University Press, 1999.

possono esserci vittime di abusi quasi giornalmente e per diversi anni, fino a quando non viene preso, il più delle volte per caso fortuito.

**Età e livello di conoscenza della vittima.** L'età delle vittime varia enormemente. Gli abusi senza una forma di contatto (così come le telefonate oscene e l'esibizionismo) sono principalmente dirette verso coetanee femmine e verso gli adulti. C'è qualche incertezza nel verificare invece l'età delle vittime di abuso con contatto, che sembra essere più in funzione del campionamento del reporting che della realtà effettiva (Hoghugh, 1997). Sembra che la proporzione delle vittime di sesso maschile aumenti man mano che diminuisce l'età della vittima stessa (Carpentier e al. 2005).

Per quanto riguarda il livello di conoscenza, nella maggior parte dei casi, vittima e autore si conoscono, condividono la stessa realtà sociale e familiare, spesso le "dinamiche psichiche" e comportamentali di entrambi sono complementari (Saottini, 1999).

Da uno studio condotto in Svezia su 70 ragazzi che avevano agito un abuso e 134 che lo avevano subito, il 91% conosceva le proprie vittime; circa il 23% di queste aveva anche un legame di parentela con l'abusante, mentre solo nel 9% dei casi vittima e autore non si conoscevano<sup>66</sup>.

**Come ottengono il consenso della vittima.** Poiché l'abuso sessuale è un'azione diretta verso una persona, le ricerche mostrano che gli adolescenti che abusano utilizzano minacce verbali e coercizione fisica per soverchiare la resistenza della vittima; sembra che l'uso della forza fisica aumenti con l'età della vittima. Con vittime più grandi o di pari età viene utilizzato maggiormente la violenza e/o minacce, mentre l'utilizzo dell'inganno, della corruzione o di comportamenti ricattatori si manifesta con vittime più piccole (Rossi, 2004).

---

<sup>66</sup> Cfr. C. Kjellegreen, *Sexual Abuse of Children. Young People who Sexually Offend*, Socialstyrelsen, Stockholm, 2001.

**Tipologie di adolescenti che abusano.** Sebbene ogni adolescente che abusa deve essere considerato unico, nell'insieme questi soggetti presentano molte similitudini tra loro. Stabilire e riconoscere delle "tipologie" di adolescenti che abusano può essere considerato una modalità efficiente di lavorare con loro, soprattutto se in questo modo possono essere sviluppati dei trattamenti adeguati. Ciò rappresenta il fulcro di tutte le classificazioni cliniche, dei quali i sistemi diagnostici ne sono un esempio (Hoghugh, 1997).

Le basi più ovvie ed evidenti da prendere in considerazione sono il background, la personalità, le funzioni sociali, la presentazione clinica e le caratteristiche dell'abuso. Con Hoghugh (1997) descriviamo sei tipi di adolescenti abusanti: lo sperimentatore "naif" (inesperto); il molestatore di bambini con scarse capacità di socializzazione; l'aggressivo sessuale; il compulsivo sessuale; il compulsivo con disturbi psichici e colui che subisce le influenze del gruppo. Viene anche fatta una distinzione tra il delinquente "specializzato" e quelli per cui l'abuso sessuale è parte di un quadro più ampio di delinquenza generalizzata.

Saottini (1999) distingue due tipi di autori di reato sessuale: i violentatori, in cui prevale la violenza distruttiva verso l'altro, e gli abusatori in senso più lato, che possono commettere l'abuso (dentro o fuori della famiglia), con una minore quota di aggressività.

Zimring (2004) distingue tre tipi di adolescenti *sex offenders*: il primo gruppo comprende i "*sexual status offenders*", comprendente quei bambini e adolescenti il cui comportamento sessuale è illecito solo perché i loro partners sono al di sotto dell'età del consenso. Si tratta di una condotta consensuale tra pari, illecita perché la legge considera tutte i comportamenti sessuali praticati nella giovane età come non leciti. La percentuale degli arresti per crimini sessuali giovanili che cadono all'interno di questa categoria è sconosciuta. La seconda categoria è molto più vasta, e comprende gli adolescenti *sex offenders al primo crimine*, i quali sono stati arrestati perché o molto più grandi dei loro partners o perché hanno usato forza e coercizione. Infine, il terzo tipo di adolescente *sex offenders*

è il *recidivo* in condotte sessuali abusanti. Il *sex offenders* recidivo non è stato soggetto di studi dettagliati basati su campioni rappresentativi arrestati; è probabile che la categoria dei recidivi sia piuttosto eterogenea.

Come abbiamo potuto vedere, ci sono diverse classificazioni di tipi di adolescenti che abusano; da un lato questo è positivo, perché indica l'energia dell'attività di ricerca, e genera ipotesi che migliorano la capacità di prognosi sugli autori di reati sessuali e possono portare a delle diagnosi differenziali e a metodi terapeutici che promuovano il lavoro in questa area; dall'altro lato, scoprire quali sono le caratteristiche differenziali degli adolescenti che abusano non è la stessa cosa che creare delle tipologie valide e affidabili; i modelli che se ne derivano sono determinati più che altro dai dati sui quali sono basati, dati che, come abbiamo visto, sono decisamente deficitari. In più, l'uso di differenti metodi statistici producono differenti modelli a partire dagli stessi dati.

C'è da domandarsi se a questo stadio dello sviluppo creare delle tipologie è qualcosa che aiuta più che ostacolare un lavoro pratico ed effettivo con gli abusanti, dato che le similitudini tra gli adolescenti, come i *sex offenders*, sono decisamente più rilevanti delle differenze. La conoscenza che si ha degli adolescenti abusanti sta rapidamente aumentando, ma non si è ancora in grado di identificare sistematicamente le svariate caratteristiche che differenziano gli adolescenti abusanti dagli altri. In ogni caso solo un'analisi dettagliata del soggetto, più che il fare ricorso a informazioni diagnostiche, può condurre ad un lavoro terapeutico efficiente.

### **3.3 Teorie del comportamento sessualmente abusivo nell'adolescenza.**

Molti ricercatori e professionisti, nel loro lavoro con gli adolescenti abusanti si muovono a partire da un qualche principio o teoria; poiché non può essere riportato esplicitamente ogni stadio di un intervento, si ricorre all'uso di assunzioni di base che guidino nel raggruppamento e nella interpretazione delle informazioni.

Fin dalle prime ricerche in questo campo, i ricercatori hanno utilizzato gli orientamenti teorici prevalenti, come la sociologia o la psicologia dinamica, per comprendere il comportamento abusivo. Possiamo affermare però che non si è ancora nella posizione di dichiarare che ci sono delle teorie dell'abuso sessuale nel senso con il quale il termine teoria viene utilizzato, per esempio, per la fisica; non esiste una base empirica, stabilita attraverso delle ricerche replicate all'interno di disegni di ricerca appropriati, che permettono di esser sicuri anche solo dei fatti di base. Quello che allo stato attuale si possiede è ciò che sta man mano emergendo da insiemi di problemi e scoperte su cui vi è l'accordo generale degli operatori del settore. Questo fornisce una base per ulteriori esplorazioni che migliorano le ricerche esistenti e gettano luce sui problemi che provocano ancora qualche dubbio.

#### ***3.3.1 La prospettiva dei sistemi familiari (Hoghugh, 1997)***

Questa prospettiva getta luce su quelle che sono le esperienze familiari che modellano e sostengono il comportamento abusante. La maggior parte degli adolescenti abusanti identificati provengono da un background familiare disturbato e instabile. Dai numerosi studi in materia emerge che questi tipi di adolescenti, con una inclinazione generalizzata a mettere in atto comportamenti

antisociali, potrebbero avere una predisposizione genetica o costituzionale ai disturbi del comportamento. È stato anche ampiamente documentato lo svantaggio socioeconomico di questi adolescenti: la loro scarsa educazione e le esperienze insoddisfacenti di cure genitoriali, del controllo, delle manifestazioni di affetto e di supporto. Questi svantaggi sono spesso sottolineati dalla instabilità e violenza familiare, e da scarsi legami di attaccamento. Altri studi hanno sottolineato l'esposizione di questi bambini alle esperienze sessuali devianti tra i loro parenti e il loro essere testimoni dell'attività sessuale dei genitori. Molti ricercatori sono stati colpiti dall'anormalità dell'alto numero di adolescenti abusanti che sono stati a loro volta abusati in famiglia.

Sono stati evidenziati due tipi di famiglie che possono spingere a mettere in atto comportamenti abusanti: la famiglia dove le interazioni sono rigide, le punizioni severe, la comunicazione povera e le regole sulla sessualità eccessivamente rigide e severe; e la famiglia caotica, dove i confini sono inadeguati, dove le relazioni genitori-figli sono scarsamente definite, dove ci sono crisi frequenti, e dove i sentimenti sono inadeguatamente discussi (Saottini, 1999). Entrambe le tipologie di famiglie portano a modelli di attaccamento inadeguato e deviante con le serie conseguenze sulla capacità dell'adolescente di instaurare relazioni intime. Comprendere le dinamiche delle famiglie degli adolescenti abusanti è importante, ma è solo un fattore tra molti altri. Ma, anche in caso di esposizione alla vittimizzazione sessuale, si ha bisogno di una serie di altri concetti e meccanismi esplicativi che possono spiegare perché un bambino abusato diventa abusante, e un altro no. Capire la struttura della famiglia può non bastare (Hoghghi, 1997).

Un processo critico variabile che può influenzare il futuro di un bambino abusato è il *comportamento dei genitori*, che implica i tre obiettivi del : *prendersi cura*, che significa assicurare il benessere e la sopravvivenza fisica, emotiva e sociale del bambino; del *controllo*, che si riferisce alla creazione e al rafforzamento dei confini di quello che è considerato essere un comportamento accettabile e

desiderabile<sup>67</sup>; e dello *sviluppo*, che mira ad assicurare che le potenzialità del bambino siano supportate e promosse in tutte le aree funzionali. Nel caso in cui i bambini non siano protetti contro l'abuso, la pornografia, l'esposizione a modelli ed esperienze devianti, il requisito del " prendersi cura" non viene assolto.

Non appena i bambini cominciano presto ad mostrare comportamenti e attitudini che sono in qualche modo devianti, più specificatamente riguardo al sesso, si richiede una definizione e un rafforzamento dei confini per riportarli ad un comportamento sociale adeguato; quando questo non è fatto in maniera appropriata, è molto probabile che il comportamento deviante aumenti.

Lo sviluppo insufficiente delle potenzialità degli abusanti è solo uno degli elementi sfavorevoli che caratterizzano la loro vita e non sembra essere elemento centrale implicato nel comportamento abusante.

Bisogna ricordare che le famiglie stesse agiscono in un contesto sociale. Considerato il profilo della maggioranza delle famiglie degli abusanti, si riconosce che esse stesse sono inadeguatamente controllate e sviluppate. Molti genitori possono avere avuto esperienze di abuso e avere perciò attitudini confuse o ambivalenti nei confronti del comportamento sessuale dei loro bambini. Questi hanno ben scarse possibilità di essere dei genitori adeguati per i loro figli, in particolar modo ai margini della società dai quali proviene la maggioranza di tali adolescenti abusanti (Hoghugh, 1997).

### **3.3.2 La prospettiva psicodinamica (Craissati, 2002)<sup>68</sup>**

La psicoanalisi ha fornito una spiegazione eziologica circa l'interesse sessuale verso i bambini estrapolata dalle teorie analitiche sulla perversione. Gli psicoanalisti utilizzano il termine perversione per indicare l'erotizzazione

---

<sup>67</sup> Riflettendo gli standard della società e dei genitori.

<sup>68</sup> Vedi J.Craissati, *Gli autori di abusi sessuali sui bambini. Una proposta di trattamento territoriale*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2002, pag.20-27; vedi anche C. Balier, *Psicoanalisi dei comportamenti sessuali violenti*, Centro Scientifico Editore, Torino, 1998, pag.197-203; e D. Howitt, *Pedofilia e reati sessuali contro i bambini*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000, pag.169-179.

dell'istinto aggressivo: nella perversione si osserva un comportamento ripetuto, fissato e gratificante che conduce potenzialmente all'orgasmo, in cui l'espressione erotica è una caratteristica essenziale dell'equilibrio psichico del perverso. I tre temi principali presenti nella letteratura analitica sono:

- L'evitamento dell'eterosessualità (che in questi soggetti è carica di ansia) entro cui rientrano le perversioni;
- L'identificazioni di componenti non sessuali (come le funzioni di affrontare e gestire) nel comportamento perverso: funzioni in cui la fantasia e il controllo del comportamento è gratificante in quanto induce un senso di controllo e di dominanza;
- L'idealizzazione delle caratteristiche dell'infanzia.

Gli psicoanalitici considerano la fantasia o l'agito perverso come una struttura difensiva, come scenario in cui l'aggressore ha la sensazione di dominare simbolicamente i traumi subiti nell'infanzia. Una specie di "atto di vendetta" simbolico. La perversione viene vista come un regolatore dell'autostima; una immagine di sé povera e una identità maschile fragile possono rendere l'individuo vulnerabile a ripetute umiliazioni subite nell'infanzia e nell'adolescenza; le fantasie e i comportamenti perversi servono allora a elevare il senso del valore personale, attraverso il controllo della perversione.

### **3.3.3 La prospettiva dell'analisi funzionale (Hoghughi, 1997)**


Questo è un approccio generale adottato dagli psicologi per analizzare e spiegare gli elementi interdipendenti della causalità, che provocano e mantengono il comportamento. Essenzialmente, questo orientamento identifica gli antecedenti, le maggiori caratteristiche del comportamento e le sue conseguenze (ABC). *Gli antecedenti* comprendono il background, i fattori di personalità e la predisposizione (come per esempio, la scarsa inibizione ad andare contro le

regole), le sollecitazioni dell'ambiente circostante (per es. guardare un film pornografico), i fattori di "facilitazioni" (per es. il trovarsi da soli con il bambino potenzialmente vittima) e i fattori precipitanti (come per es. il bambino che vuole giocare). Gli antecedenti possono includere anche i dati che non si possono osservare, come la predisposizione genetica, i pensieri e le emozioni. Il *comportamento* può essere valutato in termini di tempo, luogo, scelta della vittima, il metodo utilizzato e altre variabili. *Le conseguenze* possono essere analizzate in termini di bilancio "buono-cattivo" per gli abusanti, inclusi i guadagni e le perdite fisiche, materiali, sociali e psicologiche. Il bilancio finale contribuisce al percorso conoscitivo dell'abusante e incide sulla probabilità che il comportamento venga ancora messo in atto.

### **3.3.4 Il paradigma "diathesis - stressor" (Hoghughi, 1997)**

L'idea base è che ogni comportamento anomalo è il risultato dell'interazione tra fattori di vulnerabilità personale e fattori di sollecitazioni esterni. Questa idea sembra essere alla base dei più rigorosi approcci nello sviluppare modelli di comportamento abusante negli adolescenti. La vulnerabilità personale può includere qualsiasi cosa, dall'averne geni "sbagliati", all'essere stati abusati. La diatesi o la vulnerabilità possono essere evidenziate in dettaglio in relazione a qualsiasi diversa classificazione, sebbene uno scarso supporto genitoriale, e legami emotivi inadeguati sembrano essere fattori particolarmente importanti. Gli eventi stressanti includono qualsiasi evento che abbia un impatto negativo sulla persona, per es. l'essere arrabbiato, ubriaco, o eccitato sessualmente. Possiamo provare a classificare i fattori che portano ad un abuso (come descritto nella figura). Tutti questi fattori sono implicati nel comportamento abusivo degli adolescenti e devono essere considerati in tutti i tentativi di valutazione e trattamento. Questo metodo utilizza lo stesso tipo di fattori impiegati nella spiegazione di qualsiasi altro tipo di comportamento anomalo e criminale.

Quand'anche le circostanze di un comportamento abusivo siano messe in discussione e vi sia controversia nell'interpretarle come criminali/aggressive o sessuali, questo metodo può rappresentare al momento l'approccio più vantaggioso (vedi Figura 1).



**Figura 1: I 10 fattori clinici causali**

### **3.3.5 La teoria dell'apprendimento<sup>69</sup>(Hoghughi, 1997).**

L'apprendimento è considerato il processo centrale attraverso il quale lo sviluppo fisico è plasmato per produrre il tipo di persone che diventeremo. Sono stati identificati tre processi dell'apprendimento, tutti e tre implicati nello sviluppo di un comportamento abusivo.

*Il condizionamento classico* è basato sull'accoppiamento di eventi e di esperienze. Se un bambino ha subito un abuso da parte di un adulto maschio per un lungo periodo, è probabile che consideri "l'essere maschio" in termini di questo comportamento. In dipendenza dall'equilibrio delle sue sensazioni fisiche ed emotive associate all'abuso, la sua reazione probabilmente si situerà lungo lo spettro che va dall'essere spaventato ed evitante all'essere eccitato e esigente. Questo processo è considerato cruciale nello sviluppo delle reazioni emozionali che non possiamo sempre identificare. Ora è considerato come uno dei meccanismi principali coinvolti nella trasformazione di un bambino abusato in un adolescente abusante, sebbene questo ragionamento abbia molti vuoti sperimentali. Il condizionamento classico pavloviano è anche visto come uno dei processi centrali attraverso cui le fantasie devianti vengono associate portando al comportamento abusivo.

*Il condizionamento operante*, è il meccanismo attraverso cui impariamo a manipolare il nostro ambiente e a soddisfare i nostri bisogni e i nostri desideri. È basato sul riconoscimento, attraverso prove ed errori, che le nostre azioni hanno delle conseguenze, buone o cattive. Durante un certo periodo di tempo impariamo a identificare quello che ci può aiutare a ottenere quello che vogliamo e a evitare quello che non ci aiuterà. Così un ragazzo può imparare che un bambino gli dà meno problemi come oggetto sessuale che una ragazza adolescente della stessa età.

---

<sup>69</sup> Sulla teoria dell'apprendimento sessuale vedi anche D. Howitt, *Pedofilia e reati sessuali contro i bambini*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000, pag.161-163.

*L'apprendimento sociale* riguarda soprattutto l'apprendimento dagli esempi delle altre persone. Un bambino, cresciuto in un gruppo sociale e familiare, acquisisce conoscenze e abilità non attraverso esperienze dirette ma subsidiariamente, ascoltando e guardando gli altri. Ascoltare storie di sfruttamento sessuale, guardare gli altri ragazzi o genitori impegnati in comportamenti sessuali e guardare film pornografici può inculcare in loro determinati pensieri ed sentimenti tanto quanto insegnare modi effettivi di intraprendere comportamenti sessuali. Il livello di bilanciamento appreso determinerà se e come la propensione all'abuso verrà attivata quando ce ne sarà l'opportunità.

Il comportamento abusante comprende sempre le tre le forme di apprendimento, sebbene l'importanza di ciascuna forma può variare in dipendenza dal settore di attività. L'attivazione sessuale in presenza di una vittima potenziale può includere il condizionamento classico; la messa in atto dell'abuso si baserebbe o sul condizionamento operante, o sull'apprendimento dall'esempio di altre persone.

Gli agevolatori e gli inibitori dell'abuso, sia interni (come la coscienza), sia esterni (come la paura di una punizione) acquistano forza dall'esposizione passata del ragazzo a questi, nel suo bagaglio di esperienza sul bilanciamento buono-cattivo.

Sebbene una analisi così dettagliata del processo dell'apprendimento coinvolto nel comportamento abusivo non sia così comune, la maggior parte di coloro che lavorano con gli abusanti utilizzano, implicitamente e non, questi concetti. Il merito di questo approccio è di basarsi su evidenze empiriche rigide e di ampio raggio; i suoi concetti e i suoi metodi sono aperti alla valutazione e la sua validità è giudicata da un utilizzo che se ne fa appropriato ed esteso. Tutti i trattamenti degli adolescenti abusanti includono una buona percentuale di elementi o interi programmi basati su questo.

### **3.3.6 La teoria del disturbo post traumatico da stress (Araji, 1997).**

Questa teoria è utilizzata come uno degli strumenti organizzativi all'interno del materiale e del trattamento degli adolescenti abusanti.

Quando si applica il modello PTSD agli adolescenti che abusano ci si riferisce a ragazzi che sono stati traumatizzati in giovane età. Il disturbo post traumatico da stress viene definito come:

- L'esistenza di fattori di stress riconoscibili che provocano sintomi significativi nel soggetto. Questi includono la vittimizzazione fisica, l'assistere a scene di violenza come omicidio, suicidio, disastri naturali e guerra;
- Rivivere il trauma in almeno uno dei seguenti modi: a) ricordi ricorrenti e intrusivi, b) incubi e sogni ricorrenti, c) il rivivere improvvisamente l'evento traumatico a causa di una associazione con uno stimolo ambientale;
- La diminuzione della responsività, un minore coinvolgimento rispetto al mondo esterno- ovvero ritiro esteriore o interiore o entrambi;
- la presenza di almeno due dei seguenti sintomi, assenti prima del trauma: iperattenzione, disturbi del sonno, senso di colpa per essere sopravvissuti, disturbo della concentrazione, e l'evitamento delle attività che possono risvegliare il ricordo del trauma.

In questo modello sono stati identificati punti di forza e punti di debolezza; il punto di forza sembra essere il fatto che esso localizza il problema su un fattore di stress esterno; questo può essere considerato come opportunità di trattare gli adolescenti senza un'etichetta che stigmatizza. Per quanto riguarda i punti di debolezza questo modello è visto come attinente solo ad uno specifico sottogruppo di sintomi in un sottoinsieme di sopravvissuti agli abusi sessuali.

La cosa importante da dire è che il PTSD rappresenta una condizione diagnostica più che un modello teoretico.

Un'altra critica riguarda l'uso che se ne fa nel trattamento della vittimizzazione sessuale, poiché esso maschererebbe altri fattori( come l'attaccamento e i problemi con se stessi) che sarebbero altrettanto o maggiormente salienti nella comprensione de problemi di vittimizzazione sessuale.

Il valore del modello del disturbo post traumatico da stress, per quanto riguarda gli adolescenti che hanno commesso un abuso, è che focalizza l'attenzione sul fatto che il trauma iniziale, anche per questi tipi di soggetti, non è limitato all'abuso sessuale subito.

### **3.3.7 La teoria del ciclo dell'abuso sessuale ( Howitt, 2000 ).**

Questo modello presenta la progressione cognitiva e comportamentale che avviene prima, durante e successivamente l'abuso sessuale. La teoria descrive un processo ciclico, poiché la sequenza comportamentale è vista come ripetitiva, e si formula quindi una teoria secondo la quale le aggressioni precedenti si accostano e rinforzano modelli di aggressioni seguenti.

Vengono identificate diversi concetti che sottostanno al ciclo dell'abuso sessuale.

- *L'abuso sessuale*: il comportamento sessualmente abusante comprende la violazione, lo sfruttamento, la manipolazione, o la coercizione di altre persone. Il comportamento non è messo in atto impulsivamente, poiché l'aggressore pensa ad esso prima di agire. Il comportamento abusante rappresenta una espressione sessualizzata di bisogni non sessuali a spese di un altro;
- *Aspetti di potere o di controllo*: l'abuso sessuale rappresenta un bisogno di controllo o di avere potere su altri, e il suo ciclo è visto come una risposta disfunzionale e maladattiva ai problemi basati sul potere. Quando

risposte basate sul potere o controllo vengono utilizzate come metodo per risolvere i problemi, ciò ostacola lo sviluppo del *self-control* o del miglioramento delle capacità di coping nelle relazioni interpersonali;

- *Aspetti compensatori*: l'abuso sessuale è visto come un comportamento compensatorio perché la sensazione di mantenere il controllo e di avere potere diminuisce l'ansia e lo stress. Il bisogno di un'esperienza compensatoria è innescato da sentimenti di impossibilità ad essere aiutato o dalla mancanza di controllo associato all'evento scatenante l'aggressione;
- *Aspetti di attivazione*: l'attivazione e l'eccitamento sessuale compaiono precedentemente all'atto, mentre si sta pensando ad esso o a un differente comportamento sessuale, o nel ricordare aggressioni precedenti. Poiché l'attivazione e l'orgasmo sono psicologicamente e fisiologicamente piacevoli, essi si presentano come auto-rinforzanti. Quando aumenta l'attivazione associata, la spinta a mettere in atto comportamenti aggressivi si intensifica o diventa più frequente. L'attivazione e l'interesse sessuale sono rafforzati e plasmati dal comportamento masturbatorio associato alle fantasie sessuali. L'attivazione associata alle fantasie o al comportamento di abuso sessuale è visto come compensatorio perché sembra ridurre l'ansia e aumentare l'autostima;
- *Aspetti che creano dipendenza*: poiché si ha un rinforzo psicologico e fisiologico nel comportamento sessualmente aggressivo, esso può divenire un disturbo che crea dipendenza. Molti giovani aggressori presentano un deficit nel controllo degli impulsi e affermano che le spinte e le compulsioni a intraprendere un comportamento sessualmente aggressivo sono difficile da gestire;
- *Aspetti cognitivi*: gli adolescenti *sex offenders* mostrano una serie di processi cognitivi o errori del pensiero irrazionali. Queste distorsioni cognitive nascono da percezioni, assunti di base e conclusioni sul mondo

poco coerenti e poco precise , e le credenze irrazionali e gli errori del pensiero danno forma al bisogno di controllo e potere percepito dall'individuo, supportano il progredire del ciclo e giustificano il comportamento abusivo. Queste distorsioni cognitive influenzano anche la valutazione e l'interpretazione delle situazioni. Sebbene sembri che ci siano patterns comuni di distorsioni cognitive che precedono un abuso, lo sviluppo di specifiche devianze è unico per ogni individuo. Attraverso la ripetizione, i pensieri individuali vengono supportati e generano un sistema di credenze che supportano le risposte abituali alle varie situazioni.

Il ciclo comincia con un'emozione o un'esperienza negativa(a), che porta ad aspettative sbagliate o negative (b), poi ad un isolamento personale cognitivo e comportamentale (c), seguito da comportamenti che comprendono sentimenti di rabbia e ad comportamenti mirati ad ottenere potere e controllo(d). Il passo successivo comprende le fantasie negative(e), seguite da un comportamento negativo(f), che porta ancora a sentimenti negativi(g). Ed ecco che le razionalizzazioni o le distorsioni cognitive si sono sviluppate.

L'idea di un ciclo è che questi processi si ripetono finché non interviene un intervento efficace.

### ***3.3.8 I modelli del trauma ( Araji, 1997 )***

Poiché, come abbiamo già visto, molti adolescenti che abusano sono stati vittima a loro volta di un abuso sessuale, molte teorie spiegano un tale comportamento focalizzandosi sulla reazioni di questi ragazzi al trauma che hanno subito. Queste teorie o modelli fanno riferimento alle teorie comportamentali, teorie dell'apprendimento, teorie cognitive e teoria psiconalitica, a seconda dei concetti che vengono utilizzati per esplorare il processo di risoluzione degli eventi traumatici.

1. **Modello dei 4 fattori**<sup>70</sup>. Questo modello, sviluppato da Finkelhor(1986) riconduce gli effetti disfunzionali dei comportamenti sessualmente aggressivi dei ragazzi a *4 fattori dinamici*, con le relative conseguenze psicologiche:

- (a) sessualità disturbata, che può esitare in problemi di identità sessuale e avversione per l'intimità sessuale;
- (b) tradimento, che può portare ad una mancanza di fiducia, alla paura dell'intimità, dipendenza, rabbia, e ostilità;
- (c) impotenza, che può spingere il bambino alla dissociazione, a vedere se stesso come vittima anche in altre aree della vita, all'identificazione con l'aggressore, e ad avere difficoltà con il controllo ed il potere;
- (d)stigmatizzazione, che può portare il bambino a sperimentare sentimenti di isolamento, colpa, vergogna, depressione e una bassa autostima.

Finkelhor e Brown( 1986) sostengono che queste dinamiche interagiscono in maniera differente, in relazione ai diversi tipi di abuso e ai diversi ragazzi che abusano; come anche diverse sono le conseguenze che si possono predire. Ciò che tutte le esperienze di abuso sessuale hanno in comune in questo modello, tuttavia, è la distorsione nel significato e nella funzione dell'attività sessuale, cosicché, per alcune vittime, il sesso diventa un modo per soddisfare dei bisogni personali, per altre esso può evocare umiliazione, dolore, o senso di colpa.

2. **La prospettiva dell'adattamento e la teoria del coping.** Friedrich e Luecke(1988), in seguito a diversi studi sull'aggressività sessuale nei bambini, affermano che le componenti traumatiche dell'abuso sono

---

<sup>70</sup> Cfr. D. Dèttore, C. Fuligni, *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 1999, pag.294-295.

collegate ai sintomi comportamentali già evidenziati da Finkelhor e Browne( 1986): impotenze, mancanza di fiducia, e sessualità disturbata. Essi sostengono che le esperienze di abuso hanno contribuito ad incanalare un ‘aggressività sessuale che stava già emergendo.

Gli autori propongono un “modello dell’adattamento” che può essere utilizzato nella comprensione della relazione tra fattori stressanti( derivanti dall’abuso sessuale) e i comportamenti che ne derivano. L’attenzione è posta su variabili moderatrici quali i fattori individuali( come il Q.I., le abilità cognitive, la capacità di comunicazione, l’assenza di psicopatologia), e le variabili interpersonali( come la relazione genitori figli, la relazione con i compagni, ed il rendimento scolastico).

All’interno di questa prospettiva, Friedrich discute della “*teoria del coping*”, la quale offre un contributo sistematico nell’esplorazione degli effetti indotti dall’abuso sessuale, in quanto tenta di integrare i fattori interni ed esterni che possono avere avuto un impatto sui bambini abusati. In questo modello sono inclusi caratteristiche e risorse individuali e familiari del bambino, il tipo di interazione familiare, il contesto sociale, come gli eventi vengono valutati dal bambino e dalla famiglia, i metodi di coping utilizzati, e la presenza di predisposizioni ambientali favorevoli.

La *teoria del coping* propone un approccio complesso alla comprensione degli effetti dovuti ad abusi sessuali, ponendo in primo piano le risposte del bambino e della famiglia all’esperienza traumatica. Tale teoria è composta da 4 sezioni correlate ma temporalmente distinte: (1) la prima sezione riguarda i fattori che precedono l’abuso; è la presenza di queste caratteristiche predisponenti che spiegano la probabilità non casuale di abuso sessuale nell’ambito familiare; (2)la seconda sezione si occupa della natura del trauma, descrivendo il tipo, la fonte e il numero degli abusi<sup>71</sup>; (3) la terza sezione è particolarmente saliente poiché suggerisce che il modo in

---

<sup>71</sup> Si assume che vi sia una variabilità molto ampia circa queste dimensioni.

cui le persone inizialmente valutano e rispondono agli eventi stressanti determina l'ansia che sentono e la loro capacità di dare risposte adattive; (4) l'ultima sezione riguarda le conseguenze a lungo termine dell'abuso, dimostrando come essi dipendono dall'insieme degli eventi precedenti e dall'opportunità di trattamento.

Questa prospettiva è valida per diverse ragioni: primo, rivolge la propria attenzione alla natura storica del problema comportamentale; secondo (ed estremamente importante per capire il processo attraverso cui gli atti sessuali e quelli aggressivi si legano sempre insieme), vi è l'idea che questi ragazzi abbiano già dei problemi di comportamento aggressivo e l'abuso sessuale serva ad aggiungere uno "sbocco" (una via d'uscita) sessuale al comportamento aggressivo esistente; terzo, si registra la natura sistemica del problema, focalizzando l'attenzione sul bambino e sull'ambiente familiare in cui vive; quarto, sono identificati i fattori che possono tamponare gli effetti dell'abuso, i quali aiutano a spiegare le variazioni nelle conseguenze a medio e lungo termine dell'abuso; quinto, il modello dell'adattamento ha una focalizzazione sistemica e questo rappresenta una spiegazione psicologica-sociale più estesa circa gli effetti dell'abuso sessuale.

### **3.4. La funzione del gruppo nei reati sessuali**

Nella prima adolescenza è il gruppo degli amici ad essere l'oggetto affettivo centrale. In assenza di percorsi iniziatici predefiniti dagli adulti, il gruppo dei pari assume una funzione sempre più ampia nei processi di definizione dei modelli di ruolo sessuale (Saottini, 1999).

Lo sguardo dei coetanei, la loro approvazione, il riconoscersi uguali all'interno di un gruppo di amici, assume una funzione di enorme importanza nel processo di crescita e di ridefinizione di Sé.

Il gruppo sostiene l'esperienza, elimina i freni inibitori, realizza il rito iniziatico in funzione del compito evolutivo di definire l'identità di genere dei suoi membri. Si tratta dei processi reciproci di identificazione, un meccanismo chiave della psicologia adolescenziale (Maggiolini, Riva, 1999).

In situazioni di difficoltà evolutiva, il gruppo può fallire il suo compito di sostegno alla nascente identità dell'adolescente, e diventare una riedizione di uno spazio d'illusione infantile, che non consente l'ingresso alla naturale de-illusione che porta alla consapevolezza delle proprie capacità e limiti.

Se per l'adolescente non è possibile uscire dalla seduzione dell'oggetto arcaico, il gruppo può farsene portatore, non consentendo il traghetamento verso nuovi approdi.

In una situazione del genere, in gruppo, possono essere commessi reati diversi per tipo e gravità, accomunati dal fatto di nascere in modo solitamente improvviso nella mente collettiva, come realizzazione di una fantasia collettiva. Sono "pensieri non pensati" (Saottini, 1999), espressione di un clima affettivo condiviso, sebbene con livelli diversi di partecipazione e di coinvolgimento, proposti ed agiti da chi è più coinvolto in una dinamica conflittuale con l'autorità paterna ed ha più difficoltà a separarsi da una relazione narcisistico fusionale con la madre.

Il reato sessuale in gruppo è, in adolescenza, un segnale di debolezza e di timore nei confronti della donna (Maggiolini, Riva, 1999). In una prospettiva psicodinamica si tratta di eccessivo coinvolgimento edipico che non permette di realizzare spostamenti sull'altro e quindi di trovare un nuovo oggetto, per cui l'altro non è visto nella sua individualità ma rappresenta solo parti di sé. Come scrive Blos (1979) "la sessualità pregenitale è abitata dall'invidia e dal timore di una femminilità ancora confusamente indistinta dalla rappresentazione interna di una madre onnipotente e attiva, nei cui confronti ci si sente piccoli, passivi ed impotenti".

Oppure, può trattarsi di una sessualità tipicamente adolescenziale, fatta di impulsività ed eccitamento, che celebra la nascita sessuale dei singoli all'interno di un gruppo.

L'abuso sessuale di gruppo ha una particolare ripetitività, che riguarda le modalità dell'azione, il modo di percepire l'azione o la vittima, o di vivere la sessualità. Per questo si parla di “effetto alone”, come se si trattasse di uno stesso gruppo, di una stessa mente spinta da motivazioni analoghe.

Gli abusanti non pensano che il loro comportamento sessuale possa divenire oggetto di reato, per cui è previsto un giudizio pubblico. Esso è pensato come una dimensione privata, una questione privata tra pari; ecco perché l'irruzione del giudizio pubblico e sociale, provoca un breakdown, determinato dalla perdita di punti di riferimento mentali attraverso i quali pensarsi (Maggiolini, 2002).

Il primo e immediato atteggiamento è quello di sottolineare il tacito e implicito “consenso” da parte della vittima; in questo caso, la “passività” della vittima è vissuta come presunta disponibilità, e mai come angoscia paralizzante.

Infine, nella mente degli abusanti il reato sessuale a volte non sussisterebbe, nei casi in cui il tutto avviene senza alcuna forma di costrizione fisica, o agiti particolarmente gravi. Per loro si tratta di violenza solo se la vittima è costretta con forza ad avere rapporti sessuali completi. Ogni altro atto non è suscettibile di essere descritto come abuso.

### **3.5 La valutazione prima del trattamento**

La valutazione degli adolescenti sessualmente abusanti implica lo stesso genere di procedura di registrazione della storia e di raccolta di informazioni di ogni altro accertamento clinico.

Quello che rende comunque difficile il compito è la reticenza degli adolescenti a fornire informazioni profondamente personali e delicate sul loro comportamento sessuale (Hoghghi, 1997).

Un'altra difficile questione è l'abuso sessuale sperimentato precedentemente dagli autori degli abusi. Gli adolescenti maschi, per ragioni associate all'immagine di sé, sono riluttanti a svelare l'abuso subito. Inoltre, ci si aspetta che essi descrivano verbalmente sensazioni e comportamenti sessuali in una intervista dove sono in una posizione di minor potere e con un livello di dettaglio che metterebbe in difficoltà anche parecchi adulti. E' perciò difficile ottenere rapidamente una valida valutazione. Occorre tempo per stabilire un rapporto, un senso di sicurezza per l'adolescente, un linguaggio comune e un contesto in cui possono essere discusse questioni delicate.

### **3.5.1 Valutazione guidata da ipotesi<sup>72</sup>.**

L'eterogeneità degli adolescenti che abusano combinata con l'assenza di adeguate teorie delle cause, suggerisce un approccio alla valutazione " a persona intera ", sebbene nella realtà ogni raccolta di informazioni debba essere selettiva. In generale, si può ragionevolmente supporre che è improbabile che il comportamento sessualmente abusivo nell'adolescenza sia determinato da una malattia mentale; non è un'area di difficoltà esclusiva dell'adolescenza; non è associata ad un particolare tipo di personalità , e ci sono poche evidenze che esso sia legato ad una preoccupazione per un modello deviante di stimolazione (Hoghugh, 1997).

Come abbiamo visto, le evidenze mostrano che una presenza inadeguata dei genitori, un precedente abuso sessuale, una esposizione a modelli non corretti di ruolo sessuale, le occasioni che si presentano, una bassa stima di sé, scarse competenze sociali e distorsioni cognitive sono tutti fatti implicati nella eziologia del comportamento abusante negli adolescenti.

---

<sup>72</sup> Su questo concetto vedi anche B.L. Bonner, B.P. Marx, J.M. Thompson, P. Michaelson, *Assessment of Adolescent Sexual Offenders*, in *Child Maltreatment*, 3(4), Nov. 1998, pag. 374-83.

### ***Scopo della valutazione***

La valutazione ha diversi scopi, i principali sono:

- identificazione di patterns anormali/antisociali/ devianti del pensiero, dei sentimenti e del comportamento,
- identificazione e comprensione dei processi che possono aver condotto( e poi permesso di mantenere) a questo tipo di comportamento;
- identificazione di particolari contesti in cui l'abuso è avvenuto;
- valutazione della probabilità che il comportamento venga nuovamente messo in atto;
- accertamento della motivazione del ragazzo ad accettare l'aiuto per un maggiore controllo sul proprio comportamento;
- raccolta delle informazioni necessarie per l'elaborazione di una strategia di intervento/ trattamento.

### ***Il processo della valutazione.***

L'accertamento degli adolescenti sessualmente abusanti richiede molto tempo, e il trattamento spesso non può essere mantenuto mentre è ancora in corso l'accertamento. I due processi sono collegati e qualsiasi tentativo di separazione è controproducente( Hoghughi, 1997).

Tuttavia, si deve fare molta attenzione per assicurare che un trattamento dettagliato non sia iniziato prima di una formulazione adeguata. Il processo di valutazione è facilitato se vengono coinvolti anche i genitori, professionisti, operatori sociali e la scuola, insieme all'adolescente. I genitori possono fornire un contributo prezioso.

### ***I contenuti della valutazione.***

La lista seguente include le informazioni necessarie per pervenire ad una formulazione adeguata delle difficoltà del minore e di come possa essere aiutato nella maniera migliore.

- Situazione attuale- i comportamenti abusivi sono controllati con sicurezza?
- La storia familiare
- Lo stile genitoriale
- La conoscenza e l'apprendimento sessuale attuale
- Eventuale abuso sessuale subito
- Le convinzioni sessuali
- Gli episodi di abuso/ la natura e la gravità dell'aggressione
- La situazione in cui l'abuso è avvenuto
- La rabbia
- La sequenza dei pensieri, delle emozioni e dei comportamenti nel periodo precedente, durante l'episodio e nel periodo successivo
- Le strategie di perpetrazione
- Il funzionamento personale e sociale
- Il comportamento a scuola
- In alcuni casi il livello intellettuale
- Fantasie sessuali e stimolazione sessuale deviante
- Il profilo relazionale
- Analisi del rischio di una ricaduta
- La salute mentale
- Se disponibili, le dichiarazioni della vittima
- La rete sociale
- La motivazione ad intraprendere il trattamento.

### *Accertamento individualizzato del funzionamento*<sup>73</sup>

La comprensione delle cause del comportamento abusivo è incompleta. Il punto di vista più accreditato, basato sulla attuale conoscenza empirica, è che le cause rientrano in un modello multifattoriale, per cui è necessaria una valutazione generale rispetto alla quale focalizzare la valutazione dei vari aspetti del comportamento sessuale. Nella valutazione può essere utile focalizzarsi su alcune importanti aree (Hoghughi, 1997).

Ne elencherò soltanto alcune.

- **Competenza sociale.** Questo termine è utilizzato per indicare l'abilità del soggetto a sviluppare e mantenere relazioni sociali appropriate all'età e alla situazione. Ci si riferisce in particolare alla capacità dell'individuo di stabilire e mantenere relazioni sociali che possano preludere a relazioni sessuali "normali". Una scarsa capacità sociale è riconosciuta come un importante fattore che predispone verso l'abuso sessuale. Per stimare le capacità sociali vengono utilizzate diverse tecniche, tra cui la valutazione osservazionale, un rigoroso monitoraggio comportamentale e dei questionari. Per quanto riguarda i problemi specifici associati all'adolescente che abusa, è necessario focalizzarsi su: capacità di conversazione; relazioni con i coetanei; la capacità di risolvere i problemi e se l'evitarlo è una caratteristica regolare; profilo per età e sesso dei contatti sociali preferiti; capacità di intimità.
- **Rabbia.** Questa è una risposta negativa alla frustrazione. Come abbiamo visto vi è un'alta incidenza di abuso subito tra gli adolescenti colpevoli di reati sessuali. La rabbia può essere valutata identificando gli eventi scatenanti, le risposte a livello cognitivo e comportamentale e le loro conseguenze. Dove la violenza è presente come parte dell'abuso o dove la

---

<sup>73</sup> Cfr. anche F.K. Crumpton, R. Geffner, M. Talley, *Introduction: assessment and treatment of youth who sexually offend: an overview*, in *Journal of Sexual Abuse*, 13(3/4), 2004.

motivazione appare come un mix confuso di sesso e violenza, la valutazione della rabbia è essenziale.

- **Bassa autostima.** Insieme alla paura della valutazione negativa, questo fattore può contribuire alla scelta di cercare dei bambini più piccoli per una relazione sessuale.
- **Locus of control.** Il grado in cui l'individuo crede che il proprio comportamento sia controllato da fattori interni piuttosto che da elementi esterni merita di essere accertato, in quanto rilevante nella pianificazione di un programma di prevenzione della ricaduta. Dovrebbero essere esplorate le principali credenze che caratterizzano il controllo interiorizzato dell'individuo e identificate le potenziali distorsioni cognitive.
- **La personalità.** L'abuso sessuale non avviene nel vuoto totale. La comprensione del temperamento e dei modelli predominanti di adattamento del ragazzo possono fornire un aiuto nel chiarire come gli stimoli esterni hanno un impatto sull'individuo.
- **L'assertività.** Alcuni adolescenti abusanti sono inibiti verbalmente e hanno ampie difficoltà nella espressione dei loro pensieri e sentimenti. Significative difficoltà in questa area riducono l'abilità dei giovani abusanti a rapportarsi con altri e può portare al rinchiudersi o all'aggressione, particolarmente con le coetanee femmine.
- **Le capacità di coping.** Il tipo di approccio che un individuo ha nell'affrontare i problemi che incontra è rilevante per capire le ragioni del suo particolare modo di rapportarsi alle relazioni sessuali. Il comportamento abusivo, in alcune circostanze, potrebbe essere addirittura concettualizzato come una risposta disfunzionale ai problemi.
- **Distorsioni cognitive.** Questo aspetto ha una grande influenza nel sostenere i pensieri ed il comportamento sessualmente abusivo; perciò richiede una valutazione più accurata. Le distorsioni cognitive sono

opinioni che contraddicono l'evidenza oggettiva e la posizione che la maggior parte delle persone assumerebbe. Un esempio potrebbe essere: "Le attività sessuali con i bambini non sono dannose per loro e sono un modo per "inizzarli" alle relazioni sessuali". L'adesione a questo tipo di distorsione cognitiva a) elimina le inibizioni interiori contro l'avere rapporti sessuali con i bambini, b) fornisce una giustificazione positiva per farlo, e c) rimuove qualsiasi sentimento di colpa che potrebbe essere sperimentato dopo l'evento. L'ipotesi clinica più accreditata è che la distorsione cognitiva sia essa stessa un fenomeno dello sviluppo che non è giunto alla sua conclusione nell'adolescenza. L'area più produttiva per quanto riguarda le distorsioni cognitive tra gli adolescenti abusanti è la discussione di ciò che costituisce consenso al sesso e percezione della passività della vittima come permesso a continuare.

- **Empatia verso la vittima.** L'argomento sottostante alla valutazione di questo problema è che coloro che abusano hanno poca empatia verso le proprie vittime e poca consapevolezza del danno che provocano. Come per le distorsioni cognitive, anche questo aspetto facilita l'abuso. Molti crimini comprendono la vittimizzazione e molti criminali persistenti mostrano una limitata empatia verso le vittime.
- **Atteggiamenti sessuali.** In alcuni casi di abuso sessuale, gli atteggiamenti sessuali negativi potrebbero essere un fattore significativo di predisposizione. I casi che comprendono stupri o di molestie sessuali a donne coetanee o più grandi sono esempi in cui una valutazione degli atteggiamenti sessuali può essere utile<sup>74</sup>.
- **Valutazione neuropsicologica.** Il contenuto di questo tipo di valutazione, nel caso di un adolescente abusante, comprende i seguenti fattori principali: **a)** presenza di sintomi fisici, come ansia, cefalee,

---

<sup>74</sup> Importante valutare anche la fantasia sessuale. Vedi Aylwin A.S, J.R. Reddon, A.R. Burke, *Sexual Fantasies of Adolescent Male Sex Offenders in Residential Treatment: A Descriptive Study*, in *Archives of Sexual Behavior*, Vol. 34, No. 2, April, 2005, pag. 231-239.

palpitazioni, problemi di alimentazione; **b)** presenza di sentimenti di tristezza, di sentimenti depressivi, di disagio, idee suicide, di disturbi del sonno o dell'appetito; **c)** presenza di convinzioni insolite o di esperienze di allucinazione; **d)** abuso di sostanze; **e)** dettagli di comportamento antisociale, inclusi aggressione e vagabondaggio ( per ricavare un quadro generale di comportamento antisociale); **f)** informazioni su un eventuale abuso fisico o sessuale subito; **g)** eventuale presenza di segni o sintomi di disturbo post traumatico da stress, nel caso di abuso subito; **h)** risultati raggiunti, atteggiamento tenuto a scuola o al lavoro; **i)** informazioni dei genitori sulle caratteristiche temperamentali e sulla relazione madre/figlio; **l)** l'umore generale dell'adolescente, la sua abilità di concentrazione, eventuali manierismi, e la relazione con i genitori e con i fratelli/sorelle.

Le valutazioni psichiatriche dovrebbero essere ampie e su diversi assi e non semplicemente limitate alla presenza o assenza di una malattia mentale. Dovrebbero includere la natura e la gravità dei problemi ....., fattori di stimolazione e miglioramento, valutazione del funzionamento educativo e sociale del bambino, fattori familiari, dati particolari sullo sviluppo e coesistenza di eventuale altra malattia.

### **3.5.2 Dalla valutazione al trattamento<sup>75</sup>.**

La valutazione è il necessario precursore del trattamento<sup>76</sup>; il passaggio dall'uno all'altro richiede una negoziazione accurata e attenta con l'adolescente, la sua famiglia, o chi si prende cura di lui, e il servizio di riferimento. L'adolescente

---

<sup>75</sup> Vedi M.S. Hoghughi, *Working with Sexually Abusive Adolescents*, Sage Publications, London (etc.), 1997, pag.71-74.; e L. French, *Assessment and treatment Strategies for Children with Sexually Abusive Bahviours. A Review of Cognitive, Developmental and Outcome Considerations*, in M.C. Calder, *Children and Young People who Sexually Abuse: new Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis, Russel House, 2005, pag.138-146.

deve essere incoraggiato a rimanere coinvolto e a cominciare a porre attenzione ai punti critici identificati durante la valutazione.

In questa fase è rivista la motivazione del ragazzo a partecipare al trattamento, sono discussi i problemi pratici relativi alla partecipazione agli appuntamenti, e sono risolte questioni circa eventuali futuri interventi. Per incoraggiarne la partecipazione, può essere utile focalizzarsi su alcuni dei problemi più dolorosi identificati durante la valutazione, come sentimenti cronici di rabbia e ricordi disturbanti associati all'esperienza personale di abuso. L'adolescente può anche essere incoraggiato a far fronte a difficoltà più incisive, come deficit di capacità interpersonale e sociale che, se non trattate, possono avere degli effetti sfavorevoli sul suo sviluppo generale.

Con una valutazione basata sulla cooperazione dell'adolescente si sarà già avviato il processo di cambiamento terapeutico. Avendo accertato le difficoltà generali e i fattori che sono associati in maniera specifica al comportamento sessualmente abusivo, chi ha fatto la valutazione si trova nella posizione di offrire un aiuto valido, soprattutto se appoggiato dai genitori o da chi si prende cura dell'adolescente, e può servire ad allontanare il pericolo di più spiacevoli azioni legali o di altro tipo.

### **3.6 Il trattamento degli adolescenti *sex offenders***

Riguardo al trattamento del minore autore di reati sessuali, dall'analisi della letteratura internazionale, emerge la necessità di utilizzare e integrare diversi modelli di intervento che offrano una presa in carico del soggetto a livello individuale, socio-familiare e istituzionale.

Lo staff dell'intervento dovrebbe essere interdisciplinare, rendendo possibile un intervento in rete tra le diverse agenzie e istituzioni coinvolte nella presa in carico del minore (Rossi, 2004).

Il *setting* privilegiato per questi interventi (sia che vengano erogati all'interno del carcere, sia all'esterno) è quello del gruppo, e la premessa indispensabile, nonché prerequisito d'accesso al programma è il riconoscimento (almeno formale) del reato commesso<sup>77</sup>.

Le ragioni per cui la terapia di gruppo è da molti considerata il trattamento elettivo per gli adolescenti che hanno commesso abusi sono molteplici: in primo luogo consente di mobilitare la pressione dei coetanei per agevolare una discussione sul reato, grazie alla capacità che i coetanei hanno nel sottolineare i reciproci tentativi di manipolazione o di negazione.

La sessualità (sulla quale gli adolescenti sono molto evasivi, e a maggior ragione quelli che hanno problemi specifici in quest'area o hanno commesso reati) è più facilmente trattata in gruppo.

Quando si è costruito un buon clima terapeutico, il confronto reciproco consente di superare il senso di isolamento che è tipico di questi ragazzi, e che l'ingresso nel circuito penale ha acuito anche sul piano reale. L'alleggerimento dell'ansia e la condivisione del proprio disagio con altri, in un clima in cui si può sperimentare come l'onestà non porti al rifiuto, sono elementi che facilitano una maggiore capacità di contatto con i propri problemi (Saottini, 1999).

L'obiettivo trasversale ad ogni programma di trattamento per gli autori (adulti o minori) di reati sessuali è quello di prevenire che il reo ricommetta l'azione deviante, sulla base di un riscontrato tasso di recidività per questa specifica tipologia di reati<sup>78</sup>.

La partecipazione ad un programma di trattamento si è dimostrata essere particolarmente efficace con gli adolescenti *sex offenders*, in quanto l'adolescente, ancora nel corso dello sviluppo, a differenza dell'adulto, mostra una maggiore possibilità di "trasformazione" del suo comportamento deviante.

---

<sup>77</sup> Cfr. B.J. Eastman, *Assessing the Efficacy of Treatment for Adolescent Sex Offenders: a Cross-Over Longitudinal Study*, in *The Prison Journal*, Vol. 84, No. 4, December 2004, pag. 472-485.

<sup>78</sup> Vedi Marshall, Anderson, Fernandez, *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2001.

Se molto spesso nei ragazzi è diffusa una scarsa consapevolezza della gravità dei propri comportamenti dal punto di vista etico e penale, lo stesso atteggiamento è spesso condiviso dai genitori e dal contesto sociale d'appartenenza. Per questo sembra utile, come ci mostra Saottini (1999), offrire anche ai genitori degli incontri di gruppo in cui elaborare l'esperienza, allo scopo di aumentarne la consapevolezza circa la gravità dei fatti dal punto di vista penale e pedagogico, e circa l'impatto traumatico che i reati concernenti la sfera sessuale possono avere sulla vita emotiva degli adolescenti.

Il gruppo risulta essere un valido aiuto, per i genitori, nell'individuare eventuali elementi di crisi nella storia evolutiva del ragazzo, nel riflettere sulle proprie reazioni emotive all'evento, nell'informarli sul significato del percorso penale.

### **3.6.1 La relapse prevention**

La *relapse prevention* (o prevenzione della ricaduta) costituisce il modello di trattamento degli autori di reati sessuali più conosciuto e utilizzato a livello internazionale<sup>79</sup>.

Il presupposto teorico che è alla base considera la possibilità di identificare ed utilizzare degli "eventi precursori" dell'abuso sessuale come mezzi per incrementare l'autogestione e facilitare la supervisione dell'abusante.

Il modello base dell'intervento si propone infatti di lavorare sulla capacità di anticipare la comparsa di possibili "errori", che possono portare direttamente al processo di ricaduta, e di confrontarsi con essi (Howitt, 2000).

I vari obiettivi da raggiungere attengono:

- allo sviluppo della capacità di riconoscere scelte e condizioni che mettono gli *offenders* in situazioni a rischio di recidiva e di confrontarsi con esse;

---

<sup>79</sup> Per una lettura più approfondita vedi D. Dèttore, C. Fuligni, *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 1999, pag.317-353.

- all'aumento della capacità di sviluppare una serie di risposte e strategie rispetto alle situazioni identificate come "ad alto rischio", per ridurre la probabilità di una ricaduta;
- all'incremento dell'empatia nei confronti della vittima;
- alla correzione delle distorsioni cognitive;
- alla realizzazione di cambiamenti di stili di vita;
- all'apprendimento della prevenzione della ricaduta (Rossi, 2004).

Il contesto può essere sia l'interno che l'esterno del carcere. Il *setting* privilegiato solitamente è il gruppo e prevede la partecipazione al massimo di 10-15 soggetti che seguono sessioni terapeutiche settimanali.

Alla base di questo modello vi sono due paradigmi teorici, la terapia cognitivo-comportamentale e la teoria dell'apprendimento sociale di Bandura<sup>80</sup>, mentre il modello di trattamento si basa sul modello di prevenzione della ricaduta di Pithers<sup>81</sup>. Essi permettono di rintracciare alcuni elementi sostanziali del fenomeno del reato sessuale secondo criteri precisi.

La prima caratteristica è che l'autore di reato sessuale recidivo inizia la sua carriera deviante ad un'età molto precoce. Egli non si percepisce come insensibile o crudele, né pensa di recare alcun danno al prossimo; questo vissuto è rinforzato dalla sua condizione di persona globalmente socializzata.

Questi tipi di soggetti non si rendono conto razionalmente della natura e delle implicazioni delle proprie condotte sessualmente devianti, né delle proprie azioni manipolatorie; essi tendono a percepirsi in maniera ottimistica circa le proprie capacità di controllo comportamentale, non riuscendo ad anticipare né le proprie azioni né gli effetti ad essi collegati.

---

<sup>80</sup> A. Bandura, *Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognition Theory*, Englewood Cliffs, New York, 1986.

<sup>81</sup> W.D. Pithers, *Relapse Prevention with Sexual Aggressors: A Method for Maintaining Therapeutic Gain and Enhancing External Supervision*, in W.L. Marshall, D.R. Laws, H.E. Barbaree, *Handbook of Sexual Assault: Issue, Theories, and Treatment of the Offender*, Plenum Press, New York, 1990.

Questa inconsapevolezza dell'agire e del sentire emotivo identifica questi soggetti come persone che rappresentano un elevato rischio per la società, e per le quali è necessario un trattamento psicologico specifico ed efficace.

Per questo motivo un adeguato programma di trattamento deve essere mirato a neutralizzare tutti quei fattori dell'individuo e del suo ambiente circostante che si correlano inevitabilmente al mantenimento della condotta di aggressione sessuale nel tempo.

## Capitolo quarto

# **Il trattamento di gruppo per adolescenti autori di abuso sessuale al Centro TIAMA di Milano**

Dopo aver trattato degli adolescenti autori di abuso sessuale da un punto di vista teorico, cercando di tracciare un profilo delle loro caratteristiche, delle forme di abuso da loro commesso e delle teorie che tentano di fornire una spiegazione ad un simile comportamento, vorrei ora prendere in esame una forma di trattamento di gruppo per adolescenti autori di abuso sessuale sui bambini, realizzata al Centro TIAMA (Tutela Infanzia e Adolescenza Maltrattata), all'interno del Progetto Equal-TIAMA.

Tale Progetto, che ricopre un periodo di 24 mesi (luglio 2005-giugno 2007) attinge ad un fondo europeo finalizzato a garantire pari opportunità, e ha come finalità la riduzione delle conseguenze derivanti da casi di maltrattamento o di cure non equilibrate (sia nel senso della trascuratezza, sia nel senso della ipercura) su soggetti in età evolutiva, per ridurre le difficoltà che essi incontrano al momento dell'inserimento nel mondo del lavoro e quindi migliorarne il livello di occupabilità futura.

Il Progetto si sviluppa per macrofasi (in totale 7) di diversa durata, tra loro temporalmente embricate e logicamente legate.

Il trattamento di gruppo per adolescenti autori di abuso sessuale, che tratterò di seguito, rientra nella macrofase 4, quella della “ Realizzazione degli interventi educativi e terapeutici”, che prevede, oltre alle attività psicoeducative e alle attività di accompagnamento giudiziario, anche la problematica dell'abuso

sessuale, in cui è inserito, accanto agli altri tipi di trattamento di gruppo, anche il gruppo di terapia per adolescenti abusanti.

Il trattamento consiste in 15 sedute di un'ora e mezzo a cadenza quindicinale, da maggio 2006 a febbraio 2007.

L'equipe è formata da due psicologi psicoterapeuti, un assistente sociale specialista, e un consulente legale, giudice onorario TM di Milano.

I criteri di ammissione al gruppo sono stati:

- un'assunzione almeno parziale di responsabilità; e
- un'assenza di problemi comportamentali tali da impedire la convivenza in gruppo.

Prima dell'inizio del trattamento, ogni adolescente ha effettuato due sedute di pre-valutazione psicologica, con somministrazione di test (Rorschach e TAT), e di scale (CBCL e TSCC).

Accanto al gruppo degli ragazzi, è previsto anche un gruppo parallelo formato dai genitori o dai caregivers.

Ogni coppia di genitori ha svolto due colloqui preliminari, per la raccolta sia di dati anamnestici, sia della documentazione giudiziaria. È stato chiesto loro di rispondere allo stesso questionario CBCL somministrato ai figli, ed è stata offerta la disponibilità di un colloquio individuale in corso di trattamento con un conduttore dell'équipe.

Entrambi i gruppi, quello degli adolescenti e quello dei genitori, nel loro lavoro di espressione ed elaborazione dei vissuti e degli eventi traumatici, e soprattutto nel lavoro primario di assunzione di responsabilità degli abusi commessi, si sono posti degli obiettivi clinici da raggiungere.

Gli obiettivi del gruppo genitori sono:

- Facilitare la piena consapevolezza degli eventi;
- Favorire la riflessione sulla propria responsabilità genitoriale;
- Stimolare e accrescere la capacità di empatia nei confronti della vittima;
- Modificare le distorsioni cognitive;

- Attivare strategie di attenzione e vicinanza affettiva nei confronti dei figli, e un riesame critico delle occasioni perdute<sup>82</sup>.

Gli obiettivi del gruppo adolescenti sono:

- Facilitare l'assunzione di responsabilità – diminuire i meccanismi di negazione, esitamento, minimizzazione;
- Fornire strumenti di comprensione dei fattori interni ed esterni alla base dei comportamenti abusivi – favorire l'accesso alla connessione tra i propri comportamenti abusivi e le probabili esperienze sfavorevoli vissute;
- Stimolare e accrescere le capacità di empatia;
- Modificare le distorsioni cognitive;
- Fornire strumenti per contrastare e controllare gli impulsi alla coazione, onde evitare il rischio di recidiva;
- Attivare risorse positive interne per un miglior adattamento sociale e relazionale.

#### **4.1. Obiettivi della indagine empirica**

Lo scopo della parte empirica della tesi è stato quello di verificare sul campo se effettivamente il gruppo sia una forma di trattamento capace di attivare processi di cambiamento e di raggiungimento di alcuni obiettivi clinici trasversali ad ogni programma di trattamento per autori di reati sessuali, primo fra tutti l'assunzione della responsabilità dell'abuso commesso.

Ho voluto verificare se la presenza delle categorie individuate ed inserite nella griglia e la modalità con cui si presentano variano con il progredire delle sedute.

In particolare, se alla fine del trattamento i ragazzi siano riusciti ad acquisire:

- una maggiore consapevolezza e responsabilità dell'abuso commesso;
- una maggiore vicinanza alla realtà emotiva della vittima;

---

<sup>82</sup> Come evidenziato anche in letteratura, il gruppo in parallelo dei genitori è un aspetto fondamentale nel trattamento degli adolescenti autori di reati sessuali. Per motivi di limitazione del lavoro di tesi, non è stato possibile però approfondire il percorso fatto da questo gruppo e la sua progressione nel raggiungimento degli obiettivi posti.

- una maggiore capacità di riconoscere le situazioni a rischio e quindi di confrontarsi con esse;
- gli strumenti necessari per ridurre la probabilità di una ricaduta.

## **4.2 Il campione**

Il gruppo è formato da 6 adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, autori di reati sessuali nei confronti di bambini dai 4 ai 9 anni. Di essi

- 3 vivono in famiglia;
- 3 sono ospiti di una Comunità;
- 5 hanno un procedimento penale in corso;
- 1 non è imputabile per età;
- 5 sono in regime giudiziario di messa alla prova;
- 5 sono di nazionalità italiana e 1 di origine extra comunitaria;
- 2 di loro sono stati vittime di abusi sessuali;
- 4 hanno abusato di minori maschi, 2 di minori femmine;
- 4 hanno abusato di bambini in diverso modo legati da vincoli di parentela, 2 di bambini vicini di casa;
- 3 sono anche in terapia psicologica individuale.

## **4.3 Gli strumenti e le procedure di analisi**

L'indagine che ho svolto è di tipo qualitativa.

Viene definita qualitativa una ricerca che utilizza delle tecniche e degli strumenti applicati ad un numero basso di casi (pochi casi emblematici ma non statisticamente significativi), con l'intento di approfondire una specifica tematica o uno specifico problema. L'analisi dei dati non è basata su tecniche statistiche, ma sulla capacità interpretativa e concettuale del ricercatore.

Essa è stata svolta utilizzando:

- osservazione diretta delle sedute;

- visione e trascrizione delle stesse;
- analisi carta-matita del materiale emerso.

Per valutare il percorso fatto dai ragazzi nel raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto, ho utilizzato un'apposita griglia di riferimento composta dalle seguenti sezioni:

1. PERCEZIONE DELLA VITTIMA:

- In parte responsabile
- Non mostra reazioni particolari
- Esprime disaccordo

2. SENTIMENTI SPERIMENTATI NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA:

- Preoccupazione
- Senso di colpa/ vergogna
- Riparazione

3. PERCEZIONE DEI SENTIMENTI SPERIMENTATI DALLA VITTIMA:

- Non consapevolezza di quello che è successo
- Sentimenti di rabbia
- Sentimenti di paura

4. PERCEZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ABUSO COMMESSO:

- Negazione della consapevolezza
- Negazione della propria responsabilità
- Minimizzazione
- Ammissione parziale

- Ammissione completa

5. PERCEZIONE DEI FATTORI INTERNI ALLA BASE DEI  
COMPORAMENTI ABUSIVI:

- Disagio/rabbia per una situazione familiare particolare
- Situazione di eccitazione /piacere
- Ricerca di un potere sulla vittima

6. PERCEZIONE DEI FATTORI ESTERNI ALLA BASE DEI  
COMPORAMENTI ABUSIVI:

- Estrema vicinanza fisica con la vittima
- Mancanza di controllo esterno
- Mancanza di reazione da parte della vittima

7. PERCEZIONE DEGLI STRUMENTI PER CONTROLLARE GLI  
IMPULSI ALLA COAZIONE:

- Trovare un altro modo per sfogarsi
- Evitare situazioni favorevoli l'abuso
- Pensare alle conseguenze
- Pensare alla vittima

Poiché si tratta di materiale relativo a minori, la privacy è d'obbligo. I nomi sono di fantasia, per evitare ogni tipo di identificazione, e sarà evitato ogni tipo di riferimento che possa far risalire alla loro identità.

## 4.4. Analisi dei dati

### 4.4.1. Tabella sinottica delle categorie relative alla percezione della vittima.

	Seduta n.2	Seduta n.5	Seduta n.6	Seduta n.9	Seduta n.10
<b>In parte responsabile</b>	<p><u>-Vittima consenziente</u>  <i>"...non cercava di proteggersi... ..vedevo che era consenziente..."</i>            (Alessandro)</p>	<p><u>-Vittima consenziente</u>  <i>"...pensavo che ci stava... però capivo che non era proprio contenta..."</i>            (Antonio)</p> <p><u>-Vittima provocatrice</u>  <i>"...non capivo, perché in alcune situazioni lo chiamavo io, in altre era lui che veniva a cercarmi..."</i>  <i>"...non diceva niente... vedevo che ci stava a fare queste cose e allora continuavo..."</i>            (Simone)</p>	<p><u>-Vittima provocatrice</u>  <i>"...a volte, quando ero con lui, gli chiedevo "cosa facciamo oggi"? e lui diceva " voglio quella cosa..."</i>  <i>"...era lui che veniva a chiamarmi, , e non veniva solo per giocare , perché quando io gli chiedevo cosa volesse, lui rispondeva" quella cosa"..."</i>  <i>"...non è che potevo entrare in casa, prenderlo e portarlo fuori..per uscire vuol dire che anche lui voleva, altrimenti avrebbe potuto dir di no, che non voleva uscire..."</i>            (Alessandro)</p> <p><u>-Vittima consenziente</u>  <i>" ...dopo ho visto che lui ci stava..."</i>            (Roberto)</p>		

	Seduta n.2	Seduta n.5	Seduta n.6	Seduta n.9	Seduta n.10
<b>Non mostra reazioni particolari</b>		<p><u>Vittima passiva</u>  “...si capiva dalla faccia che non voleva ma non diceva niente...”  (Roberto)</p> <p>“...stava male ma non diceva niente...”  (Antonio)</p> <p>“...non parlava...”  “...ma la sua faccia ti diceva qualcosa..?”  (operatori)</p> <p>“..che aveva paura...”  (Luca)</p>			

	Seduta n.2	Seduta n.5	Seduta n.6	Seduta n.9	Seduta n.10
<b>Esprime disaccordo</b>		<p>-Vittima che si oppone con forza  <i>"...lei non voleva... cercava di scappare ma io la tenevo..lei si lamentava ma io le dicevo " non mi interessa" e continuavo.."</i>  (Francesco)</p> <p><i>"..lei cercava di divincolarsi, di andare via, ma tu continuavi lo stesso..?"</i>  (operatori)  <i>"..sì..."</i>  (Antonio)</p>	<p>-Vittima che comincia ad opporsi  <i>"...la prima volta era tutto tranquillo...le ultime volte è iniziato a succeder che lui non voleva più...ha cominciato a dire di no.."</i>  (Alessandro)</p>	<p>-Vittima che non è _____ più consenziente  <i>"...all'inizio è andata bene...poi ha iniziato a non essere più consenziente..era molto nervoso..."</i>  (Alessandro)</p>	<p>-Vittima che non _____ è d'accordo  <i>"...una volta l'ho visto che proprio non era contento...ma me ne fregavo..."</i>  (Roberto)</p>

**4.4.2. Tabella sinottica delle categorie relative ai sentimenti sperimentati nei confronti della vittima**

	<b>Seduta n.2</b>	<b>Seduta n.5</b>	<b>Seduta n.8</b>
<b>Preoccupazione</b>	<p><u>Volontà di sapere come sta</u>  <i>"...a me incuriosisce una cosa..vorrei sapere come quella persona si sente adesso..."</i>            (Alessandro)</p> <p><i>"...anche io vorrei saperlo...non ho più saputo niente di questa persona, mi viene anche la preoccupazione..."</i>            (Antonio)</p>		
<b>Senso di colpa/Vergogna</b>	<p><u>-Espressione di sentimenti di vergogna</u>  <i>"..mi vergogno...penso se dovessi tornare a casa come si sentirebbe....questa cosa mi dispiace tanto..."</i>(Antonio)</p> <p><i>"..mi chiedo perché proprio a me è successa questa cosa..so di aver sbagliato, ma mi chiedo perché ho sbagliato..."</i>            (Alessandro)</p> <p><i>"..anche a me è venuto in mente...ma solo quando mi hanno scoperto..."</i>(Antonio)</p> <p><i>"....anche io c'ho pensato..dopo, quando ero in carcere..."</i>(Simone)</p>	<p><u>-Espressione di sentimenti di dolore</u>  <i>"..quando vedo adesso i miei zii...ci ripenso e sto male..."</i> (Luca)</p>	<p><u>-Espressione di sentimenti di colpa</u>  <i>"....c'è un senso di colpa, che fa riferimento a tutto quello che è successo.."</i>            (Alessandro)</p>

	<b>Seduta n.2</b>	<b>Seduta n.5</b>	<b>Seduta n.8</b>
<b>Riparazione</b>	<p><u>-Volontà di chiedere scusa</u>  <i>“...mi viene voglia di chiedere scusa, ma non so se faccio la cosa buona..”(Alessandro)</i></p>	<p><u>-Volontà di chiedere scusa</u>  <i>“..ho chiesto scusa a mio padre e alla fidanzata di mio padre..” (Antonio)</i></p> <p><i>“...anche io ho chiesto scusa ai miei genitori..” “...ho provato a parlare con mia zia, ma non ce l’ho fatta...”(Luca)</i></p>	

**4.4.3. Tabella sinottica delle categorie relative alla percezione dei sentimenti sperimentati dalla vittima.**

	<b>Seduta n.4</b>	<b>Seduta n.5</b>	<b>Seduta n.13</b>
<b>Non consapevolezza di quello che è successo</b>	<p><u>-Vittima troppo piccola per capire</u>  <i>“...è ancora piccola....ha sentito qualcosa ma non riesce a capire quello che gli è successo...”(Luca)</i></p> <p><i>“...i sentimenti non sa spiegarli perché è un bambino, ma la scena gli sarà rimasta impressa....quando i bambini vedono un adulto che fa qualcosa poi vogliono farla anche loro pur non capendo...” (Simone)</i></p> <p><i>“...anche se penso che non ha capito tanto perché è piccola e ha dei problemi...”(Francesco)</i></p> <p><i>“..certamente non sarà felice di quello che è successo...credo sia un po' confuso.....sicuramente questo l'avrà turbato, ma non per questo non lo sento ridere o scherzare...”(Alessandro)</i></p>	<p><u>-Vittima troppo piccola per capire</u>  <i>“...secondo me non ha capito perché è piccolo.. sono i genitori che gli dicono di non salutarmi...” (Luca)</i></p>	
<b>Sentimenti di rabbia</b>	<p><u>-Vittima arrabbiata</u>  <i>“...di sicuro ci sarà rimasto malissimo e starà provando molto odio nei miei confronti....di sicuro non se lo sarebbe mai aspettato...” (Roberto)</i></p>		<p><u>-Vittima arrabbiata</u>  <i>“..ora, a distanza di tempo, penso che sarà deluso, arrabbiato, confuso...”(Alessandro)</i></p>

	Seduta n.4	Seduta n.5	Seduta n.13
<b>Sentimenti di paura</b>	<p><u>-Vittima che ha paura</u>  “...secondo me è disturbata..ha avuto paura, e in futuro avrà sempre paura di qualcosa...”  (Francesco)</p>	<p><u>-Vittima che ha paura</u>  “...loro adesso hanno paura di vederci...”(Antonio)  “..penso che abbia paura che succeda di nuovo..quando finirà tutto questo e le nostra famiglie si avvicineranno...credo che pensi che potrebbe succedere di nuovo...”(Roberto)  “...penso che sia preoccupata che possa rifarlo....”(Antonio)  “...ha fatto fatica a dire questa cosa.....era come spaventato...allora secondo me lui deve avere paura...”(Simone)</p>	<p><u>-Vittima che ha paura</u>  “...oggi, che sono più maturo, penso che la vittima dopo l’abuso si è sentita spaventata, angosciata, terrorizzata, scioccata...”(Luca)  “...oggi, mentre sono più maturo, penso che possa essersi sentito deluso, indifeso, timoroso..”(Simone)  “....oggi, mentre sono più maturo, penso che sicuramente in primo momento si è trovato in una situazione di shock, paura, spavento...”(Alessandro)  “...penso che la vittima stava male mentre subivo l’abuso che ho commesso...”  “...mettendomi nei suoi panni....volevo solo aprire gli occhi e non pensarci.....mi sentivo molto spaventato..”(Antonio)  “...mettendomi nei suoi panni...ho provato solo schifo...” “..oggi, che sono più maturo, penso che quello che ci può essere nella testa e nel cuore della vittima durante l’abuso è nervosismo,malore, confusione, incredulità...”(Roberto)  ..deve sentirsi spaventato...”(Luca)</p>

**4.4.4. Tabella sinottica delle categorie relative alla percezione della responsabilità dell'abuso commesso.**

	Seduta n. 2	Seduta n.5	Seduta n.6	Seduta n.10	Seduta n.11
<b>Negazione della conoscenza</b>	<p><u>-Non</u> <u>consapevolezza</u> <u>della gravità</u> <u>dell'atto</u> “...quando ho fatto questa cosa non ho pensato se potesse essere grave o meno...” (Francesco)</p> <p>“..quando ho fatto quella cosa non ho pensato alle conseguenze...” (Simone)</p> <p>“..vedevo che era consenziente, per questo non mi veniva da dire che mi sentivo in colpa..pensavo che siccome ci stava, non pensavo al male che potevo fargli...” (Alessandro)</p>	<p><u>Non</u> <u>consapevolezza</u> <u>della gravità</u> <u>dell'atto</u> “..all'inizio pensavo che non soffrisse... siccome non diceva niente, pensavo che gli andasse bene così...” (Simone)</p>	<p><u>-Non</u> <u>consapevolezza</u> <u>della gravità</u> <u>dell'atto</u> “...anche lei non era d'accordo. E tu cosa facevi?..” (operatore) “...è come se non ci pensassi, non me ne accorgevo..” (Antonio)</p> <p>“..in quel momento non sapevo ancora...non era mai successo niente” (Alessandro)</p>	<p><u>-Non</u> <u>consapevolezza</u> <u>della gravità</u> <u>dell'atto</u> “...all'inizio vedevo che il bambino non era innervosito... ingenuamente al momento mi dicevo che non stavo facendo nulla di male..” (Alessandro)</p>	<p><u>Non</u> <u>consapevolezza</u> <u>della gravità</u> <u>dell'atto</u> “...all'inizio non è partito subito come un trucco..” “..ci vuole un po' di tempo a capirlo?..” (operatore) “..sì, anche da parte di chi ha abusato... l'hopresa troppo alla leggera, senza pensarci, non me ne sono accorto...stavo facendo un imbroglio ma involontariamente...” (Alessandro)</p>

	<b>Seduta n.2</b>	<b>Seduta n.6</b>
<b>Negazione della propria responsabilità</b>	<p><u>-Negazione</u>  <i>“...mio cugino ha iniziato a parlare, io mentivo...”</i>  (Luca)</p> <p><i>“...i primi tempi negavi tutto?”</i>  (operator)                    <i>“...sì..”</i>  <i>“...quando sono arrivati i poliziotti a casa...mio padre...mi chiedeva cosa avessi fatto, io continuavo a negare tutto...”</i>  (Simone)</p> <p><i>“...ne ha parlato con i suoi genitori. Poi tornati, mi hanno chiamato, ma io ho negato...”</i>  (Francesco)</p>	
<b>Minimizzazione</b>		<p><u>-Abuso come un gioco</u>  <i>“..quel giorno lì è partito come un gioco..la prima volta è stata una cosa normale..”</i>  (Antonio)</p> <p><i>“...quando è iniziato era ancora tutto sullo scherzo...”</i>  (Alessandro)</p>

	Seduta n.2	Seduta n.3	Seduta n.4
<b>Ammissione parziale della propria responsabilità</b>	<p><u>-Ammissione di buona parte del fatto</u>  <i>"..negare proprio no....leggere questa cosa mi ha aiutato perché potevo dire quello che era accaduto e quello che non era vero"</i>  <i>"...ancora adesso dico che alcune cose non sono vere.."</i>  <i>"..hai ammesso che una buona parte di quello che era scritto era vero?"</i>            (operatore) <i>"..in parte sì..."</i>(Alessandro)</p> <p><i>"..dopo un po' ho iniziato a dire la verità ai miei quando venivano in carcere... sul verbale ci sono delle cose non vere...ho fatto delle cose ma non tutto quello che era scritto lì..."</i>            (Simone)</p>	<p><u>-Ammissione solo di una parte</u>  <i>"..la prima volta che mi ha chiamato il giudice ho detto solo metà delle cose...hanno sentito la bambina, ed io ho continuato sempre a non dire tutto..."</i>            (Francesco)</p>	<p><u>-Ammissione di buona parte del fatto</u>  <i>"...sul verbale dove c'era scritto quello che avevo fatto, c'erano delle cose che davvero sono successe, però c'erano anche dei punti che non sono veri..se dovessi andare in Tribunale, dirò quelle cose che non sono vere.."</i>            (Alessandro)</p>

	Seduta n.2	Seduta n.3	Seduta n.5	Seduta n.6
<b>Ammissione completa della propria responsabilità</b>	<p><u>-Confessione</u>  <i>"...dopo un po' non ce l'ho fatta più, stavo male dentro e ho confessato..."</i>            (Luca)</p>	<p><u>-Confessione</u>  <i>"..in mattinata ho avuto il processo in Tribunale...il giudice mi ha detto quello che era successo, ed io ho confermato tutto..."</i>            (Francesco)</p>	<p><u>-Confessione</u>  <i>"...ho chiamato i miei genitori che sono venuti in Comunità. Loro sapevano che c'era qualcos'altro, mi hanno parlato e sono riuscito a dire tutto.."</i>            (Simone)</p>	<p><u>-Confessione</u>  <i>"..non ne potevo più di tenerlo dentro e l'ho detto.."</i>(Simone)    <i>"..anch'io all'inizio la pensavo così, ma poi ho capito che la colpa era soltanto mia, che facevo tutto io...."</i> (Antonio)</p>

	<b>Seduta n.8</b>	<b>Seduta n.10</b>	<b>Seduta n.11</b>	<b>Seduta n.15</b>
<b>Ammissione completa della propria responsabilità</b>	<p><u>-Consapevolezza dell'abuso commesso</u></p> <p><i>"...adesso posso dire che ho abusato di mio cugino più di tre volte.."</i> (Roberto)</p> <p><i>"...nel mio caso il mio racconto e quello di mio cugino sono uguali perché sono sicuro di aver detto tutt...all'inizio il mio racconto e quello suo non combaciavano...poi pensando, altre volte ho detto la verità e qualcosa in più..e da lì le nostre versioni sono uguali.."</i> (Francesco)</p> <p><i>"...quando è saltata fuori questa cosa ho mentito...dicevo sempre che era accaduto due-tre volte, invece accadeva tutti i sabati....dicevo sempre che era lei che voleva fare questa cosa, in realtà ero io che volevo farla....."</i> (Antonio)</p>	<p><u>-Consapevolezza dell'abuso commesso</u></p> <p><i>"...anche io dicevo che era lei, ma non è vero...ho capito che la colpa era soltanto mia..."</i> (Antonio)</p>	<p><u>-Consapevolezza dell'abuso commesso</u></p> <p><i>"...con il tempo anche la persona che sta abusando si accorge che lo stai illudendo.."</i> (Alessandro)</p>	<p><u>-Consapevolezza dell'abuso commesso</u></p> <p><i>"...nel gruppo sono arrivato che ero rovinato..ma poi sono riuscito a chiarire, anche confrontandomi con gli altri su quello che avevo fatto, e capire lo sbaglio..."</i> (Antonio)</p> <p><i>"...solo da quando ho iniziato a venire al gruppo ho cominciato ad assumermi le mie responsabilità..."</i> (Francesco)</p> <p><i>"...inizialmente non avevo detto la verità..però poi, con l'aiuto del gruppo, vedendo gli altri che parlavano, che stimolavano, sono riuscito ad accettare di prendermi le colpe di quello che ho fatto..."</i> (Alessandro)</p>

	Seduta n.8	Seduta n.10	Seduta n.11	Seduta n.15
<b>Ammissione completa della propria responsabilità</b>				<p><u>-Consapevolezza dell'abuso commesso</u></p> <p><i>"...in questo periodo credo di essermi assunto le mie responsabilità..."</i> (Luca)</p> <p><i>"...nei primi tempi non ero consapevole...poi col passare del tempo sono riuscito a prendermi le mie responsabilità..., e ho confermato quello che ho fatto.."</i> (Roberto)</p> <p><i>"..i primi tempi ...dicevo che la colpa era del bambino....adesso ho capito che la colpa è soltanto mia, perché ero più grande e volendo potevo pure evitarlo..."</i> (Simone)</p>

#### **4.4.5 Percezione dei fattori interni alla base dei comportamenti abusivi**

	<b>Seduta n.5</b>	<b>Seduta n.7</b>	<b>Seduta n.8</b>	<b>Seduta n.9</b>	<b>Seduta n.10</b>	<b>Seduta n.13</b>
<b>Disagio/ rabbia per una situazione e familiare particolare</b>	<p><u>-Sentimenti di rabbia</u>  <i>“..non sopportavo il fatto che loro rimanevano a casa di mio padre, io e lui siamo molto uniti..l’ho fatto per dispetto, per farli stare male..”</i>            (Antonio)</p> <p><i>“...è partito tutto dal fatto che mi trovavo male in quella famiglia..sia per come mi trattavano sia perché non sopportavo la separazione da casa mia.....era più un dispetto...”</i>            (Francesco)</p>	<p><u>-Sentimenti di rabbia</u>  <i>“..mi sentivo molto negativo nei confronti di tutto e tutti, ma soprattutto nei confronti di chi ha subito quello che ho fatto...prima dell’abuso mi sentivo arrabbiato e disperato..”</i>            (Antonio)</p> <p><i>“..ero triste perché ero andato via da casa....dentro sentivo una certa rabbia verso gli assistenti sociali....”</i>            (Francesco)</p>			<p><u>-Sentimenti di rabbia</u>  <i>“ ..mi vendico su questa persona così sto bene a vederla soffrire..”</i>            (Antonio)</p>	<p><u>-Sentimenti di rabbia</u>  <i>“..volevo solo far stare male la mia famiglia....mi è venuto in mente di fare questa cosa perché mi sembrava la più grave in assoluto..”</i>            (Antonio)</p>

	Seduta n.5	Seduta n.7	Seduta n.8	Seduta n.9	Seduta n.10	Seduta n.13
<b>Situazione di eccitazione/ piacere</b>	<p><u>Eccitazione/sfogo</u>  <i>"...secondo me era come uno sfogo..."</i>            (Simone)</p> <p><i>"...a quel tempo non avevo la ragazza, e quindi per provare..."</i>            (Roberto)</p> <p><i>"..è stato come una eccitazione, uno sfogo...."</i>            (Luca)</p>			<p><u>Eccitazione/sfogo</u>  <i>"..anche per me forse è stata una questione di sfogo..."</i>            (Alessandro)</p> <p><i>"..perché mi piaceva.... volevo provare a tutti i costi, vedere come mi sentivo..."</i>            (Roberto)</p> <p><i>"..pensavo solo alla mia soddisfazione e...me ne sono fregato...l'importante in quel momento era sfogarsi...."</i>            (Antonio)</p> <p><i>mi andava bene..non c'ho pensato, ma non mi interessava neanche..mi piaceva farlo e sono andato avanti..."</i>            (Francesco)</p>	<p><u>Eccitazione/sfogo</u>  <i>"...e poi c'avevo anche preso gusto.."</i>            (Luca)</p>	
	<b>Seduta n.5</b>	<b>Seduta n.7</b>	<b>Seduta n.8</b>	<b>Seduta n.9</b>	<b>Seduta n.10</b>	<b>Seduta n.13</b>

<p><b>Ricerca di potere sulla vittima</b></p>				<p><u>-Prepotente /debole</u>  <i>"...mi è venuto in mente che forse con un minore, essendo più debole, te ne puoi approfittare più facilmente.. magari con una ragazza della tua età è più difficile.."</i>  (Alessandro)</p> <p><i>"..noi sfruttiamo la debolezza della persona... che ce la siamo presa con uno più debole, che non può reagire..."</i>  (Antonio)</p> <p><i>"..ero prepotente ed ero consapevole che lo stavo per fare con uno più debole di me. Me ne sono approfittato finchè mi andava bene.."</i>(Simone)</p>	<p><u>-Prepotente /debole</u>  <i>"..le persone più piccole..le puoi manovrare.."</i>  (Alessandro)</p>	<p><u>-Prepotente /debole</u>  <i>"...con una persona più piccola..perché è più facile da comandare.."</i>  (Antonio)</p> <p><i>"...è più facile ottenerlo..la persona più piccola la obblighi e dice di sì.."</i>  (Luca)</p> <p><i>"..la riesci ad ingannare, sai come girargli le cose...essendo più debole...lo puoi rigirare come vuoi.."</i>(Alessandro)</p>
---	--	--	--	---	---	--

**4.4.6 Percezione dei fattori esterni alla base dei comportamenti abusivi**

	<i>Seduta n.6</i>	<i>Seduta n.7</i>	<i>Seduta n.9</i>	<i>Seduta n.10</i>
<b>Estrema vicinanza fisica con la vittima</b>		<p>- <u>Soli con la vittima</u>  <i>“..per me è stato avere la persona di fianco, e quindi avere l’opportunità di danneggiarla..”</i>            (Roberto)</p> <p><i>“..in qualsiasi momento in genere, quando tornavamo da scuola, eravamo sempre insieme...”</i>            (Francesco)</p>		<p>-<u>Soli con la vittima</u>  <i>“..se ti trovi da solo con dei bambini...c’è una possibilità in più di commettere qualcosa rispetto a chi non li frequenta...non ho mai pensato a dei bambini al di fuori..è capitato proprio con lui perché ci trovavamo i pomeriggi in giardino...forse è perché c’è stata la situazione...”</i>            (Alessandro)</p> <p><i>“.....quando ho cominciato a frequentarla, visto che la maggior parte del tempo ero con lei, l’ho pensato ed ho reagito...”</i>            (Francesco)</p> <p><i>“...non ho mai pensato di fare queste cose...è successo tutto quando è venuta quella bambina in casa mia..”</i>            (Antonio)</p>

	Seduta n.6	Seduta n.7	Seduta n.9	Seduta n.10
<b>Mancanza di controllo esterno</b>		<p><u>-L'abuso non viene alla luce</u></p> <p>“..il fatto esterno era che mi trovavo a casa da solo...” (Luca)</p> <p>“ ...eravate da soli tu e lei?” (operatore).  “..sì...” (Antonio)</p> <p>“...il fatto esterno magari poteva essere che vi siete trovati in un posto in cui nessuno controllava..” (operatore)  “..sì, eravamo in giardino...” (Alessandro)</p>	<p><u>-L'abuso non viene alla luce</u></p> <p>“..pensavo che una volta soltanto può sfuggire...pensavo che avrei potuto scamparla facilmente...” (Roberto)</p>	<p><u>-L'abuso non viene alla luce</u></p> <p>....vedevo che non si veniva a sapere..e più andava bene più andavo avanti..” (Roberto)</p>
<b>Mancanza di reazione da parte della vittima</b>	<p>- <u>La vittima mantiene il segreto</u></p> <p>“...mi sono detto “ continuo” perché ho visto che la prima volta è andata bene...ho visto che lui non aveva detto niente..ho visto che alla fine un po' ci stava e allora ho continuato....”(Simone)</p>			<p><u>-La vittima mantiene il segreto</u></p> <p>“...dopo la prima volta la vittima non ha detto niente e allora uno si fida..” (Simone)</p>

**4.4.7 Percezione degli strumenti per controllare gli impulsi alla coazione**

	<b>Seduta n.8</b>	<b>Seduta n.12</b>	<b>Seduta n.11</b>	<b>Seduta n.14</b>
<b>Trovare un altro modo per sfogarsi</b>	<p><u>-Rimedi alternativi</u>  <i>"..mi organizzo cercando di tenere la mente sempre occupata..."</i>            (Alessandro)</p> <p><i>"..cerco di pensare ad altro..."</i> (Francesco)</p>	<p><u>-Rimedi alternativi</u>  <i>"...posso sfogarmi parlandone con qualcuno, o magari facendo delle attività... tutto ciò che ti possa distrarre da reazioni negative.."</i> (Antonio)</p> <p><i>"..cerco di distrarmi da questo pensiero facendo qualcos altro.."</i> (Alessandro)</p> <p><i>"..se mi cresce rabbia e aggressività... vado a trovare un amico....la scarico dormendo..giocando al computer..ascoltando musica.."</i> (Roberto)</p> <p><i>"...cerco di sfogarmi in modo giusto, che non provochi dolore a me e alle persone che mi circondano...."</i> (Luca)</p> <p><i>"..cerco una persona di cui mi fido e provo a raccontare..."</i> (Francesco)</p>		<p><u>-Rimedi alternativi</u>  <i>"...si può scrivere come ci si sente..parlarne con uno di cui ti fidi.."</i> (Antonio)</p> <p><i>"..ricorrerei ad altro.. e cercherei di sfogarmi con i miei amici..."</i>            (Alessandro)</p>

	Seduta n.8	Seduta n.12	Seduta n.11	Seduta n.14
<b>Evitare situazioni favorevoli all'abuso</b>	<p>-<u>No a vicinanza con possibile vittima</u>  <i>"..io starei lontano da tutti quei luoghi o situazioni che potrebbero portarmi a ricascare nella situazione dell'abuso.."</i>  (Roberto)</p> <p><i>"..sto sempre all'erta cercando di non trovarmi da solo con i bambini, anche perché io ora ho paura di loro..."</i>  (Simone)</p> <p><i>"..se magari mi trovo a contatto con i minori ..cercherò di stare in compagnia con i miei coetanei per essere più sicuro.."</i>  (Alessandro)</p> <p><i>"..devo cercare di evitare i momenti in cui io sono da solo con un bambino..."</i>  (Luca)</p> <p><i>"..cerco di stare lontano.."</i>(Francesco )</p> <p><i>"...per non ricaderci di nuovo, cerco di evitare situazioni di nervosismo, cercando di fermarle sul nascere.."</i>(Antonio)</p>	<p>-<u>No a vicinanza con possibile vittima</u>  <i>"..mi allontano.."</i>  (Alessandro)</p> <p><i>"...mi allontano momentaneamente da quel luogo.."</i>  (Roberto)</p> <p><i>"...se fossi da solo con qualcuno che potrebbe essere vittima cercherei di allontanarmi..."</i>  (Simone)</p>		<p>-<u>No a vicinanza con possibile vittima</u>  <i>stare in compagnia di altri..e quando arrivano i brutti pensieri stare accanto ad una fonte sicura...."</i>  (Simone)</p> <p><i>"...stare di più con i miei coetanei...evitare di stare in presenza di più piccoli.."</i>  (Roberto)</p> <p><i>"...cercare di trovare il motivo dell'abuso che ho commesso...stare lontano dalla possibile vittima.."</i>  (Luca)</p>

	Seduta n.8	Seduta n.11	Seduta n.12	Seduta n.14
<b>Pensare alle conseguenze</b>		- <u>Pensare a quello che si sta passando</u> <i>"...devi pensare all'episodio e alle conseguenze.. se ti capita l'occasione ripensi a quello che è successo ed eviti.."</i> (Simone)	- <u>Pensare a quello che si sta passando</u> <i>"..penso alle conseguenze.."</i> (Alessandro)	
<b>Pensare alla vittima</b>		- <u>Mettersi nei panni della vittima</u> <i>"..per prevenire la ricadute...devi metterti nei panni della persona che subisce.."</i> (Antonio)	- <u>Mettersi nei panni della vittima</u> <i>"...penso al male della vittima..."</i> (Alessandro)	

## **4.5 Discussione dei risultati**

Come già accennato precedentemente, si tratta di una ricerca qualitativa; i risultati emersi non possono essere generalizzati a tutta la popolazione, essendo il campione a mia disposizione piuttosto ristretto.

Rispetto all'obiettivo che mi ero posta, e cioè di verificare sul campo se effettivamente il gruppo fosse una forma valida e utile di trattamento nel processo di cambiamento e di raggiungimento di alcuni obiettivi clinici trasversali ad ogni programma di trattamento per autori di reati sessuali, primo fra tutti l'assunzione della responsabilità dell'abuso commesso, posso concludere che effettivamente il gruppo è stato un valido aiuto nella elaborazione dell'abuso commesso.

Quello che ho potuto verificare in questo gruppo è stato che i ragazzi, dopo una iniziale riluttanza ad aprirsi, sollecitati e sostenuti dai conduttori, hanno man mano cominciato a comunicare l'un l'altro le proprie impressioni e reazioni rispetto all'accaduto. Il confronto è diventato sempre più spontaneo; l'ansia maggiormente sperimentabile, fungendo il gruppo di coetanei da valido contenitore.

Il gruppo, creando uno spazio espressivo comune, ha dato la possibilità ad ognuno di loro di confrontarsi e riflettersi reciprocamente e quindi di sviluppare una maggiore capacità di empatia. Le dinamiche che si sono create hanno consentito di vedere nell'altro aspetti di se stessi di cui magari non si era consapevoli; col tempo è stato possibile mobilitare una maggiore capacità di condivisione, fino a riuscire a parlare di sentimenti prima in parte o completamente negati.

Il lavoro dei conduttori è stato quello di fungere da sostegno psicologico, educativo, sociale, attraverso un ascolto empatico, per aiutare i ragazzi a pervenire ad un cambiamento soggettivo reale.

Un aspetto importante del lavoro psicoterapeutico, trasversale a tutte le sedute, è stato quello di aiutare i ragazzi ad elaborare il senso e il valore dell'intervento

della giustizia, anche per evitare che costruiscano o rinforzino un'identità delinquenziale o che creino un'immagine di sé in cui il reato e la violenza sessuale diventino elemento centrale.

Rispetto al conseguimento o meno degli obiettivi, si può concludere che il percorso effettuato nel corso del trattamento ha consentito un effettivo cambiamento nei soggetti.

Tenendo comunque presente che uno dei criteri fondamentali per l'ammissione al gruppo era un'assunzione almeno parziale di responsabilità, rispetto alle ipotesi di partenza, si è verificato che:

si è passati da un **iniziale attribuzione di una parte della responsabilità dell'abuso alla vittima** –

- “...era lui che veniva a cercarmi..” / “..quando gli chiedevo “cosa facciamo oggi”, lui diceva “voglio quella cosa” ..” / “..ho visto che lui ci stava..”

emergente soprattutto nelle prime sedute, a una **consapevolezza sempre maggiore della propria completa responsabilità dell'abuso commesso** –

- “...poi ho capito che la colpa era soltanto mia, che facevo tutto io..” / “...inizialmente non avevo detto tutta la verità...però poi, con l'aiuto del gruppo.. sono riuscito ad accettare di prendermi le colpe di quello che ho fatto...” / “.. nel gruppo sono arrivato che ero rovinato, ma poi sono riuscito a chiarire, anche confrontandomi con gli altri su quello che avevo fatto e capire lo sbaglio...” / “..i primi tempi dicevo che colpa era del bambino...adesso ho capito che la colpa è soltanto mia, perché ero più grande e volendo potevo pure evitarlo...” .

Per quanto riguarda la percezione della vittima e i sentimenti sperimentati nei suoi confronti, nell'obiettivo di accrescere l'empatia verso di essa, è emerso fin dalle prime sedute, in alcuni di loro, un **iniziale interesse e preoccupazione per la vittima, insieme a sentimenti di riparazione e senso di vergogna e di colpa per l'abuso commesso** –

- *“..vorrei sapere come quella persona si sente adesso...” / “...mi viene voglia di chiedere scusa..” / “...non ho più saputo niente di questa persona, mi viene anche la preoccupazione...” / “..mi vergogno...penso se dovessi tornare a casa come si sentirebbe...questa cosa mi dispiace tanto...” / “...c’è un senso di colpa che fa riferimento a tutto quello che è successo....”.*

Fondamentale, nel permettere una maggiore consapevolezza della gravità delle conseguenze che l’abuso ha portato alla vittima, sono state da una parte, la lettera che i ragazzi hanno scritto a loro stessi immaginando che fosse la vittima a farlo, e dall’altra, l’immedesimazione in essa, cercando di immaginare di essere al posto della vittima in una situazione di abuso.

Questi esercizi hanno permesso di **acquisire maggiore coscienza dei sentimenti che la vittima ha sperimentato durante l’abuso, permettendo un accrescimento nella capacità di empatia verso la stessa:**

- *“...volevo solo aprire gli occhi e non pensarci..mi sentivo spaventato..” / “...ho provato solo schifo...” / “...sicuramente sarei rimasto traumatizzato e deluso..” / “..solo il pensiero di essere piccolo e di essere abusato da una persona più grande è orrendo..” / “..mi sentirei addolorato e spaventato.una persona più grande di me mi sta obbligando a fare quelle cose totalmente buie nella mia testa..”*

Sulla prevenzione della ricaduta, altro fondamentale obiettivo di ogni trattamento per autori di abuso sessuale, si è arrivati alla **conoscenza delle ragioni che spingono a commettere un abuso, acquisendo** in questo modo anche **quegli strumenti necessari a controllare e contrastare gli impulsi alla coazione, onde evitare il rischio di recidiva.**

- *“...non sopportavo il fatto che loro rimanevano a casa di mio padre, io e lui siamo molto uniti..” / “..ero triste perché ero andato via da casa..dentro sentivo una certa rabbia...” / “..volevo provare a tutti i costi, vedere come mi sentivo..” / “..noi sfruttiamo la debolezza ella*

*persona...ce la siamo presa con uno più debole, che non può reagire..” /  
“...sto sempre all’erta cercando di non trovarmi da solo con i bambini..”/  
“....cercare di trovare il motivo dell’abuso che ho commesso ...stare  
lontano dalla possibile vittima..” / “..devi pensare all’episodio e alle  
conseguenze...ripensi a quello che ti è successo ed eviti...” / “...penso al  
male della vittima...” / “...cerco di evitare situazioni di nervosismo,  
cercando di fermarle sul nascere...”*

In definitiva, alla luce di quanto fin qui detto, credo di poter affermare che l’obiettivo della mia ricerca è stato raggiunto.

Effettivamente, il trattamento di gruppo si è dimostrato essere un valido strumento nella elaborazione dell’abuso commesso.

I ragazzi, alla fine del percorso, hanno dimostrato di aver acquisito una maggiore responsabilità e consapevolezza, riuscendo anche a considerare l’esistenza della vittima nella sua realtà emotiva, e acquisendo quegli strumenti che servono ad evitare ogni possibilità di ricommettere l’azione deviante.

A questo proposito, per ricerche future, potrebbe essere interessante condurre degli studi di follow-up relativi all’efficacia degli interventi di trattamento degli abusanti visto che nel contesto italiano questo non è ancora possibile, dato il numero molto ristretto degli psicoterapeuti che agiscono nel campo e dei soggetti seguiti.

Sarebbe anche interessante poter valutare la possibilità di altre modalità di trattamento, e verificare quindi la loro validità nel rendere possibile un effettivo cambiamento.

## CONCLUSIONI

L'obiettivo principale da cui sono partita in questo mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere alcuni aspetti dei sentimenti, delle emozioni e delle ragioni che accompagnano il comportamento di un adolescente che commette una violenza sessuale verso un altro minore.

Collegato a questo, c'era anche il mio interesse a capire se, un trattamento psicologico specifico per soggetti autori di reato sessuale, possa avviare un processo di cambiamento.

Infine, si trattava di approfondire la portata dell'incontro dell'adolescente con il sistema giudiziario.

Nel far questo, per riuscire a comprendere a pieno il problema della devianza minorile, e quindi del rapporto che lega un minore che commette reato alla giustizia, ho illustrato le principali tappe dello sviluppo del diritto penale minorile, dalla nascita (con grave ritardo rispetto alle altre nazioni europee) del Tribunale per i minorenni nel 1934, fino alla grande novità che ha segnato una svolta nel sistema di diritto e procedura penale minorile, il d.p.r. n. 448 del 1988. È emerso come, dopo questa riforma, la nuova filosofia dell'intervento penale agevoli le possibilità di rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, riducendo drasticamente le ipotesi di trattamento carcerario che non consentono un reale recupero.

Al centro viene finalmente posto il soggetto che ha commesso il reato, il minore considerato nella sua personalità, e di cui occorre tener presenti le esigenze educative, più che il fatto criminoso o la pena.

Ho anche ampiamente illustrato l'altra grande novità nell'ambito dell'attuale processo minorile, la sospensione del processo con messa alla prova, che mostra come il diritto penale si muova nella direzione della depenalizzazione e deistituzionalizzazione, nell'ambito della finalità generale di responsabilizzazione del minore entrato a contatto con la giustizia.

Sono passata poi a trattare nello specifico il problema della delinquenza minorile, mostrando come essa, per essere realmente compresa, debba essere collocata all'interno della più ampia tendenza degli adolescenti a mettere in atto comportamenti trasgressivi e antisociali.

La letteratura sottolinea come i comportamenti trasgressivi degli adolescenti non necessariamente sono sintomo di disagio, trovando molto spesso una ragione (una sorta di giustificazione) nella loro spinta a crescere, a mettersi alla prova, a prendere una posizione di fronte alla realtà.

Diversi autori evidenziano come il disagio, proprio della condizione giovanile, non necessariamente ha un rilievo negativo; esso è una dimensione esistenziale, che fa parte della quotidianità del giovane.

Se però questo disagio diventa persistente, non trovando risposte adeguate da parte delle varie agenzie di socializzazione (prime fra tutte la famiglia e la scuola), può manifestarsi attraverso dei comportamenti devianti.

A tal riguardo, esistono dei fattori di rischio che possono trasformare un quasi fisiologico disagio adolescenziale in un vero e proprio disadattamento, diventando premessa per la messa in atto di comportamenti antisociali e quindi di una possibile acquisizione di una identità deviante.

Nel terzo capitolo ho affrontato l'argomento principale della mia tesi, l'adolescente autore di reati sessuali.

Ho provato a tracciare un profilo di quelle che in letteratura emergono come essere le caratteristiche principali dei ragazzi che commettono abusi sessuali, arrivando alla conclusione che esistono sì dei tratti che li accomunano, ma che in realtà non si è ancora in grado di identificare sistematicamente le svariate caratteristiche che differenziano gli adolescenti abusanti dagli altri.

I giovani autori di reati sessuali provengono da contesti socio-economici, etno-culturali e religiosi differenti, come diversa risulta essere anche la tipologia di comportamenti da loro messi in atto.

Proprio per questo viene da più parti sottolineato come sia importante che il lavoro con questi tipi di soggetti si basi su delle accurate valutazioni individuali.

Per quanto riguarda il trattamento, è emerso che la terapia di gruppo sembra essere il trattamento elettivo per gli adolescenti che hanno commesso abusi sessuali. Il gruppo consente una discussione onesta sul reato, attraverso un confronto reciproco che porta ad una condivisione del proprio disagio con altri, rendendo possibile l'acquisizione di una maggiore consapevolezza dell'abuso commesso.

Infine, nel capitolo sperimentale, grazie alla disponibilità degli operatori del Centro TIAMA di Milano, ho potuto osservare sul campo lo svolgimento di un trattamento di gruppo di sei ragazzi autori di abuso sessuale su minori, effettuato nel periodo maggio 2006-febbraio 2007.

Questa esperienza mi ha permesso di osservare il percorso fatto da questi ragazzi nella elaborazione dell'abuso commesso.

È stato confermato quello che è emerso in letteratura; il gruppo, lavorando sui diversi meccanismi caratterizzanti questi tipi di soggetti (tra gli altri, la negazione della responsabilità, la minimizzazione dell'abuso, le distorsioni cognitive, la mancanza di empatia verso la vittima), e creando uno spazio espressivo comune, ha dato la possibilità ad ognuno di loro di confrontarsi e riflettersi reciprocamente, e quindi di acquisire maggiore consapevolezza dell'abuso commesso, ponendo le basi per un cambiamento concreto.

## BIBLIOGRAFIA

Abbruzzese S. ( a cura di), *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, Milano, 1999.

Aylwin A.S, Reddon J.R., Burke A.R., *Sexual Fantasies of Adolescent Male Sex Offenders in Residential Treatment: A Descriptive Study*, in *Archives of Sexual Behavior*, Vol. 34, No. 2, April 2005.

Araji S.K., *Sexually Aggressive Children. Coming to Understand Them*, Sage Publications, California, 1997.

Assante G., Mazzotti F., Giannino P., *Manuale di diritto minorile*, Laterza, Bari, 2005.

Baldry A.C., *Il bullismo nella scuola. Un approccio psicosociale*, Edizioni Carlo Amore, Roma, 2004.

Balier C., *Psicoanalisi dei comportamenti sessuali violenti*, Centro Scientifico Editore, Torino, 1998.

Balzano G., *Disagio giovanile: storie di cambiamenti*, Laterza, Bari, 1998.

Bandura A., *Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognition Theory*, Englewood Cliffs, New York, 1986.

Beavers W.R. *Famiglie sane, intermedie, gravemente disfunzionali in Stili di funzionamento familiare* (a cura di) Walsh F., Franco Angeli, Milano, 1982

Becker J.V., Harris C.D., Sales B.D., *Juvenile who commit sexual offenses: a critical review of research*, in Nigayama-Hall G.C., Hirschman R., Graham J.R., Zaragoza M.S., *Sexual Aggression: Issues in Etiology, Assessment and Treatment*, London, Taylor and Francis, 1993.

Blos P., *L'adolescenza come fase di transizione: aspetti e problemi dello sviluppo*, Armando, Roma, 1988.

Bolbwy J., *Un base sicura*, Raffaello Corina, Milano, 1989.

Bonino S., Cattelino E., Ciairano S., *Adolescenti e rischio. Comportamenti, funzioni e fattori di protezione*, Giunti Editore, 2003.

Bonner B.L., Marx B.P., Thompson J.M., Michaelson P., *Assessment of Adolescent Sexual Offenders*, in *Child Maltreatment*, 3(4), Nov. 1998.

Burton D.L., Miller D.L., Shill T.S., *A social learning theory comparison of the sexual victimization of adolescent sexual offenders and nonsexual offending male delinquents*, in *Child Abuse & Neglect*, 26, 2002, pag. 893-907.

Butturini E. e al., *Disadattamento giovanile e prevenzione giovanile*, Morelli, Verona, 1996.

Cadoppi A., *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 66/96: profili giuridici e criminologici: atti del Convegno di Parma, 24-25 marzo 2000*, Padova, CEDAM, 2001.

Calder M.C., *Children and Young People who Sexually Abuse: New Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis, Russel House, 2005.

Carpentier J., Proulx J., Lussier P., *Predictors of Criminal Activity in a Sample of Juvenile Sexual Aggressors of Children*, in Calder M.C., *Children and Young People who Sexually Abuse: New Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis, Russel House, 2005.

Cavalli A., De Lillo A. (a cura di), *Giovani anni 2000. Quarto rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1998.

Cavallo M., *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Bruno Mondatori, Milano, 2002.

Cavallo M. (a cura di), *Punire perché*, Franco Angeli, Milano, 1993.

Cavallo M. (a cura di), *Le nuove criminalità*, Franco Angeli, Milano, 1995.

Ceretti A., *Come pensa il Tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, Franco Angeli, Milano, 1997.

Charmet G., Rosci E., *La seconda nascita. Per una lettura psicoanalitica degli affetti in adolescenza*, Unicopli, Milano, 1994.

Colecchia N., *Adolescenti e prevenzione: disagio, marginalità, devianza*, Pensiero scientifico, Roma, 1995.

Confalonieri E., Gavazzi I., *Adolescenza e compiti di sviluppo*, Unicopli, Milano, 2005.

- Coslin P.G., *Gli adolescenti di fronte alle devianze*, Armando, Roma, 2002.
- Craissati J., *Gli autori di abusi sessuali. Una proposta di trattamento territoriale*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2002.
- Crepet P., *Cuori violenti. Viaggio nella criminalità giovanile*, Feltrinelli, Milano, 1998.
- Crumpton F.K., Geffner R., Talley M., *Introduction: assessment and treatment of youth who sexually offend: an overview*, in *Journal of Sexual Abuse*, 13(3/4), 2004.
- Curwen T., *The Importance of Offense Characteristics, Victimization History, Hostility, and Social Desirability in Assessing Empathy of Male Adolescent Sex Offenders*, in *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. 15, No. 4, October 2003.
- De Leo G., *La devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche , i nuovi modelli di trattamento*, Carocci, Roma, 1998.
- De Leo G., *Libertà e comunicazione sessuale*, in (a cura di) Simonelli C., Petruccelli F., Vizzari V., *Sessualità e terzo millennio*, Franco Angeli, Milano, 1997, Vol. I
- De Leo G., Patrizi P., *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Carocci, Roma, 1999.
- De Leo G., Petruccelli I., *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia: l'intervento sulla vittima*, Franco Angeli, Milano, 1999.
- De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., *L'analisi dell'azione deviante: contributi teorici e proposte di merito*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- De Leo G., Patrizi P., *Trattare con adolescenti devianti: progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Carocci, Roma, 1999.
- De Leo G., *La spiegazione del crimine: bilancio critico e nuove prospettive teoriche*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- De Leo G., *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, 1981.

- De Leo G., Patrizi P., *Psicologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- De Leo G., *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma, 2002.
- Dell'Antonio A., De Leo G., *Il bambino, l'adolescente e la legge*, Giuffrè, Milano, 1996.
- Dèttore D., Fuligni C., *l'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 1999.
- Di Blasi M., (A cura di), *Sud-Ecstasy, un contributo alla comprensione dei nuovi stili di consumo giovanile*, Franco Angeli, Milano, 2003
- Di Nuovo S., Grasso G., *Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè, Milano, 2005.
- Eastman B.J., *Assessing the Efficacy of Treatment for Adolescent Sex Offenders: a Cross-Over Longitudinal Study*, in *The Prison Journal*, Vol. 84, No. 4, December 2004, pag. 472-485.
- Emler N., Reicher S., *Adolescenti e devianza: la gestione collettiva e la reputazione*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Fabrizi A., Alì C., *Educazione alla sessualità e prevenzione del disagio giovanile: ricerca con studenti delle scuole medie superiori*, in (cura di) Simonelli C. e al., 1998, Vol. II
- Finkelhor D., *A sourcebook on child sexual abuse*, Newbury Park, CA: Sage, 1986.
- Finzi S.V., Battistin A.M., *L'età incerta: i nuovi adolescenti*, Mondadori, Milano, 2000.
- Forti G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000.
- Foti C. (a cura di), *L'ascolto dell'abuso e l'abuso dell'ascolto: abuso sessuale sui minori: contesto clinico, giudiziario, sociale*, Franco Angeli, Milano, 2003.
- Foti C., Rocca C., *L'abuso sessuale sui minori: educazione sessuale, prevenzione, trattamento*, Unicopli, Milano, 1999.

French L., *Assessment and treatment Strategies for Children with Sexually Abusive Behaviours. A Review of Cognitive, Developmental and Outcome Considerations*, in M.C. Calder, *Children and Young People who Sexually Abuse: new Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis, Russel House, 2005.

Friedrich W.N., Luecke W.J., *Young School-age Sexually Aggressive Children*, in *Professional Psychology. Research and Practice*, 19(2), 1988.

Galanti, Patrone, *La tutela penale del minore: fonti internazionali e legislazione italiana*, in (a cura di) Beghe Loreti A., *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo*, Cedam, 1995.

Grasso G., Di Nuovo S., *Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e sociali*, Giuffrè Editore, Milano, 2005

Graziottin A., *La sessualità degli adolescenti*, in *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, (a cura di) S. Abruzzese, Franco Angeli, Milano, 1999.

Gulotta G., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile*, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

Gulotta G., Cutica I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Giuffrè, Milano, 2004.

Hall S., *Adolescents: its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education*, New York, 1904.

Havighurst R.J., *Human Development and Education*, Longmans Publishers, New York, 1953.

Hoghugh M.S., *Working with Sexually Abusive Adolescents*, Sage Publications, London, 1997

Howitt D., *Pedofilia e reati sessuali contro i bambini*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2000.

Jacob M., Mckibben A., Proulx J., *Etude Descriptive et Comparative d'une Population d'Adolescents Agresseurs Sexuels*, in *Criminologie*, 26( 1 ), 1993.

Jeammet P., *Psicopatologia dell'adolescenza*, Edizioni Borla, Roma, 1992.

Johnson Cavanagh T.C., Doonan R., *Children with Sexual Behaviour Problems: What have we Learned in the Last Two Decades*, in Calder M.C., *Children and Young People who Sexually Abuse: New Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis, Russel House, 2005.

Kjellgreen C., *Sexual Abuse of Children. Young People who Sexually Offend*, Socialstyrelsen, Stockholm, 2001.

Izzo D., Mannucci A., Mancaniello M.R., *Manuale di pedagogia della marginalità e della devianza* ETS, Pisa, 2003.

Le violenze sessuali sui bambini: lo stato di attuazione della legge 269/98, *Istituto degli Innocenti, Firenze, 2001.*

Letourneau E.J., Miner M.H., *Juvenile Sex Offenders : A Case Against the Legal and Clinical Status Quo*, in *Sexual Abuse: A Journal of research and Treatment*, Vol. 17, No. 3, July 2005.

Levesque R., *Sexual Abuse of Children. A Human Rights Perspective*, Indiana University Press, Indiana, 1999.

Maggiolini A. (a cura di), *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia minorile*, Franco Angeli, Milano, 2002.

Maggiolini A., Riva E., *Adolescenti trasgressivi. Le azioni devianti e le risposte degli adulti*, Franco Angeli, Milano, 1999.

Maggiolini A., Charmet G. (a cura di), *Manuale di psicologia dell'adolescenza: compiti e conflitti*, Franco Angeli, Milano, 2004.

Marini F., *Bullismo e adolescenza*, Carocci, Roma, 2004.

Marshall W.L., Anderson D., Fernandez Y., *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2001

Marshall W.L., Laws D.R., Barbaree H.E., *Handbook of Sexual Assault: Issue, Theories, and Treatment of the Offender*, Plenum Press, New York, 1990.

Menesini E. (a cura di), *Bullismo: le azioni efficaci nella scuola*, Erikson, 2003.

Milani L., *Devianza minorile: interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e Pensiero, Milano, 1995.

Miner M.H., *Factors Associated with Recidivism in Juveniles: an Analysis of Serious Juvenile sex offenders*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol.39, No.4, November, 2002, pag. 421-436.

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2002.

Muratori F., *Ragazzi violenti. Da dove vengono, cosa c'è dietro la loro maschera, come aiutarli*, Il Mulino, Bologna, 2005.

Neresini F., Ranci C., *Disagio giovanile e politiche sociali*, Carocci Editori, Roma, 1998.

Novelletto A., Biondo D., Monniello G., *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, Franco Angeli, Milano, 2000.

Olweus D., *Bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Giunti, Firenze, 1996.

Palmonari A., *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, Bologna, 1997.

Palmonari A., *Gli adolescenti: né adulti, né bambini, alla ricerca della propria identità*, Il Mulino, Bologna, 2001.

Palomba F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

Pietropolli Charmet G., *I nuovi adolescenti*, Cortina, Milano, 2000.

Pithers W.D., *Relapse Prevention with Sexual Aggressors: A Method for Maintaining Therapeutic Gain and Enhancing External Supervision*, in Marshall W.L., Laws D.R., Barbaree H.E., *Handbook of Sexual Assault: Issue, Theories, and Treatment of the Offender*, Plenum Press, New York, 1990.

Regoliosi L., *La prevenzione del disagio giovanile*, La nuova Italia scientifica, Roma, 1997.

Richardson G., Graham F., Bhate S.R., Kelly T.P., *A British sample of sexually abusive adolescents: abuser and abuse characteristics*, in *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol.5, 1995.

Ryan G., *Victims who go on to victimize others: no simple explanations*, in *Child Abuse & Neglect*, 26, 2002.

Rossi L., *Adolescenti criminali. Dalla valutazione alla cura*, Carocci Editore, Roma, 2004.

Rossi L., *Adolescenti e violenza: strategie di diagnosi e riabilitazione*, Franco Angeli, Milano, 2000.

Rossi L., Zappalà A., *Personalità e crimine: elementi di psicologia criminale*, Carocci, Roma, 2005.

Saottini C., *Molestie sessuali e adolescenza*, in "Adolescenza", 10, I, 1999.

Scabini E., Iafrate R., *Psicologia dei legami familiari*, Il Mulino, Bologna, 2003.

Scabini E., Cigoli V., *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Raffaello Cortina Editore, 2000.

Scaparro F., *La bella stagione: dieci lezioni sull'infanzia e sull'adolescenza*, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

Scardaccione G., *Autori e vittime di violenza: il punto di vista della criminologia e della vittimologia*, Bulzoni, Roma, 1992.

Segre S., *La devianza giovanile. Cause sociali e politiche di prevenzione*, F. Angeli, Milano, 1998.

Sermabeikian P., Martinez D., *Treatment of adolescent sexual offenders: theory-based practice*, in *Child Abuse & Neglect*, Vol.18, No.11,1994, pag. 969-976.

Serra C. (a cura di), *Proposte di criminologia applicata 2000*, Giuffrè Editore, 2000.

Sharp S., Smith P., *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*, Erikson, Trento, 1998.

Smallbone S.W., *Attachment Insecurity as a Predisposing and Precipitating Factor for Sexually Abusive Behaviour by Young People*, in Calder M.C., *Children and Young People who Sexually Abuse: new Theory, Research and Practice Developments*, Lyme Regis: Russel House, 2005.

Telefono azzurro, Eurispes, *III Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, Roma, 2002.

Telleschi R., Torre G. (a cura di), *Il primo colloquio con l'adolescente. Esperienze nei diversi contesti istituzionali*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1997

Wells C., *The treatment of severe antisocial behaviour in young people*, in Baruch G. (ed.), *Community based psychotherapy*, Brunner-Routledge, Hove, 2001.

Worling J.R., Curwen T., *Adolescent sexual offender recidivism: success of specialized treatment and implications for risk prediction*, in *Child Abuse & Neglect*, Vol.24, No. 7, 2000, pagg.965-982.

Zara G., *La psicologia criminale minorile*, Carocci, Roma, 2006.

Zara G., *Le carriere criminali*, Giuffrè, Milano, 2005.

Zimring F.E., *An American Tragedy: Legal Responses to Adolescent Sexual Offending*, Chicago III, London: University of Chicago Press, 2004.

Zipparri S., *La personalità di chi abusa sessualmente del minore alla luce del test di Rorschach: un'ipotesi preliminare*, in (a cura di) Calmieri B., Frighi L., *La problematica attuale delle condotte pedofile*, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 1999.

## SITI VISITATI

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.minori.it](http://www.minori.it)

[www.cismai.org](http://www.cismai.org)

[www.centrotiama.it](http://www.centrotiama.it)

[www.cesap.net](http://www.cesap.net)

[www.abusi.it](http://www.abusi.it)

[www.azzurro.it](http://www.azzurro.it)

[www.osservatoriominori.org](http://www.osservatoriominori.org)

[www.psicolab.net](http://www.psicolab.net)

[www.sosminori.org](http://www.sosminori.org)

[www.ibambini.it](http://www.ibambini.it)

[www.progettotiama.it](http://www.progettotiama.it)

[www.centrobambinoefamiglia.it](http://www.centrobambinoefamiglia.it)

[www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it)

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

[www.istitutodeglinnocenti.it](http://www.istitutodeglinnocenti.it)

[www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

[www.aquiloneblu.org](http://www.aquiloneblu.org)

[www.prevenzionepedofilia.it](http://www.prevenzionepedofilia.it)

[www.ctas.ch](http://www.ctas.ch)

[www.findarticles.com](http://www.findarticles.com)

[www.csom.org](http://www.csom.org)

# ALLEGATI

# ALLEGATO 1

## APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI (D.P.R. n. 448 / 88)

### CAPO I

#### Disposizioni Generali

#### Art. 1

##### Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

#### Art. 2

##### Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
  - a. il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  - b. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
  - c. il tribunale per i minorenni;
  - d. il procuratore generale presso la corte di appello;
  - e. la sezione di corte di appello per i minorenni;
  - f. il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

#### Art. 3

##### Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro

che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

#### **Art. 4**

Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore abita abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

#### **Art. 5**

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione

#### **Art. 6**

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

#### **Art. 7**

Notifiche all'esercente la potestà dei genitori

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.

#### **Art. 8**

Accertamento sull'età del minore.

1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

#### **Art. 9**

Accertamenti sulla personalità del minore

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

#### **Art. 10**

#### Inammissibilità dell'azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

#### **Art. 11**

#### Difensore di ufficio dell'imputato minorenni

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

#### **Art. 12**

#### Assistenza all'imputato minorenni

1. L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dalla autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

#### **Art. 13**

#### Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenni comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

#### **Art. 14**

#### Casellario giudiziale per i minorenni

*Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*

#### **Art. 15**

#### Eliminazione delle iscrizioni

*Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*

### **CAPO II**

## Provvedimenti in materia di libertà personale

### **Art. 16**

#### Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorente colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
2. *Abrogato*
3. Nell'avvalersi *della facoltà prevista dal comma primo* gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorente.

### **Art. 17**

#### Fermo di minorente indiziato di delitto

1. *È consentito il fermo del minorente indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.*

### **Art. 18**

#### Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorente

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorente ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.*
2. *Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorente, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorente sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.*
3. *Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorente sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.*
4. *Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorente sia condotto davanti a sé.*
5. *Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.*

### **Art. 18-bis**

#### Accompagnamento a seguito di flagranza

1. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorente colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorente non può essere trattenuto oltre dodici ore.*
2. *Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorente.*
3. *L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorente è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.*
4. *Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorente deve essere consegnato appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.*
5. *Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3,4 e 5 e 19 comma 5.*

#### **Art. 19**

##### Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minorente non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. *Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.*
3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena *dell'ergastolo o* della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.

#### **Art. 20**

##### Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.
1. *1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.*
2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

#### **Art. 21**

##### Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenni di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenni vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. *Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.*
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

#### **Art. 22**

##### Collocamento in comunità

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

### **Art. 23**

#### Custodia cautelare

1. *La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2 lettere e), f), g), h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.*
2. *Il giudice può disporre la custodia cautelare:*
  - a. *se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;*
  - b. *se l'imputato si è dato alla fuga ci sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;*
  - c. *se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi od altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.*
3. *I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.*

*(La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000 n. 32), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lett.b.).*

### **Art. 24**

#### Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

### **Capo III**

#### Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

### **Art. 25**

## Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza prevista dall'articolo 12.
2. *-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minore accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.*

### Art. 26

#### Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

### Art. 27

#### Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. *Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.*
2. *Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.*
3. *Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.*
4. *Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.*

*(La Corte costituzionale, con la sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente art. 27 "nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo").*

### Art. 28

#### Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'*ergastolo* o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

*(La Corte costituzionale, con la sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente art. 28 "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato").*

#### **Art. 29**

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenni e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

#### **Art. 30**

Sanzioni sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenni nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenni, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenni.

#### **Art. 31**

Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenni, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenni e all'esercente la potestà dei genitori.
4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.
5. *La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenni, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.*

### **Art. 32**

#### Provvedimenti

1. *Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.*
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. *Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.*
3. *-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.*
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenni. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

*(La Corte costituzionale con la sentenza di cui al sommario, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 27 e dello art. 32, primo comma, di questo decreto del Presidente della Repubblica limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27").*

*(La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 77 (G.U. 1a s.s. 17/3/1993, n. 12) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma di questo articolo "nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le*

sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato").

*(La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 maggio 2002, n. 195 (G.U. 1a s.s. 22/5/2002, n. 20) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma di questo articolo "nella parte in cui in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità").*

### **Art. 32-bis**

#### *Opposizione*

1. *Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.*
2. *L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.*
3. *Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.*
4. *Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.*
5. *Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso. una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.*
6. *Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione*

### **Art. 33**

#### *Udienza dibattimentale*

1. *L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.*
2. *L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.*
3. *L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.*
4. *Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.*

### **Art. 34**

#### *Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori*

1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

#### **Art. 35**

##### Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

#### **CAPO IV**

##### Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza

#### **Art. 36**

##### Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.

#### **Art. 37**

##### Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

#### **Art. 38**

#### Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

#### **Art. 39**

#### Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

#### **Art. 40**

#### Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

#### **Art. 41**

#### Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori,
2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

**Fonte:** [www.Giustizia.it](http://www.Giustizia.it)

## ALLEGATO 2

### NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

(LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66)

#### Art. 1.

1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

#### Art. 2.

1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:

"Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi".

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

#### **Art. 5.**

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenni). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non é punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

#### **Art. 6.**

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-quinquies (corruzione di minorenni). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

#### **Art. 7.**

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".

**Art. 8.**

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi.

La querela proposta é irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2. se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5. se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".

**Art. 9.**

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, é inserito il seguente:

" Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piú persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresí diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".

**Art. 10.**

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento costitutivo del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".

#### **Art. 11.**

1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, é inserito il seguente:

"Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni é assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

#### **Art. 12.**

1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente:

"Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da tre a sei mesi".

#### **Art. 13.**

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

1. -bis." Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di

persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:

2. -bis. "Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

#### **Art. 14.**

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:

3. -bis. "La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:

5. bis. "Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti".

#### **Art. 15.**

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:

3. bis. " Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa é minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

#### **Art. 16.**

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli *609-bis secondo comma*, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale é sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

#### **Art. 17.**

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

### **Aggiornamenti**

Errata corrige in G.U. 27/3/1996 n. 73 (relativo all'art. 6 comma 1).

La [L. 3 agosto 1998, n. 269](#) (in G.U. 10/8/1998, n. 185) (con l'art. 15) ha disposto la modifica dell'art. 16, comma 1.

**Fonte:** [www.Giustizia.it](http://www.Giustizia.it)